Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — ROMA — Sabato, 1° giugno — Numero 128.

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **260** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1,200,000 occorrente per la costruzione di un manicomio giudiziario in Barcellona Pozzo di Gotto e di un carcere giudiziario in Termini Imerese, nonchè per la sistemazione del manicomio giudiziario di Aversa e per l'ampliamento del carcere giudiziario di Nuoro.

La detta complessiva somma sarà così ripartita:

Per la costruzione del manicomio giudiziario a Barcellona Pozzo di Gotto, L. 500,000; per la sistemazione del manicomio giudiziario di Aversa, L. 150,000; per la costruzione di un carcere giudiziario in Termini Imerese, L. 350,000; per l'ampliamento del carcere giudiziacio di Nuoro, L. 200,000.

Tale assegnazione sarà inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1906-907.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 237 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1905, n. 395 contenente provvedimenti per la conservazione degli antichi catasti dei terreni e di quello urbano;

Visto che coll'art. 3 della sovracitata legge è stato autorizzato il Governo ad emanare, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni occorrenti per assicurare la conservazione dei predetti catasti, fissando la data in cui le medesime andranno in vigore;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, ad *interim*, ministro del tesoro;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per la conservazione degli antichi catasti dei terreni e di quello urbano, in esecuzione della legge 9 luglio 1905, n. 395, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Il regolamento medesimo andrà in vigore col 1° luglio 1907.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

REGOLAMENTO per la esecuzione della legge 9 luglio 1905, n. 395, sulla conservazione degli antichi catasti dei terreni e di quello urbano.

Della conservazione del catasto

—

Norme generali.

Art. 1 (1).

La conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati formati anteriormente alla legge 1° marzo 1886, n. 3682, ha per oggetto di tenere in evidenza in modo continuo, mediante volture e anche mediante verificazioni periodiche e straordinarie:

a) le mutazioni che avvengono rispetto alle persone dei proprietari, possessori, direttari, enfiteuti o livellari, usufruttuari ed usuari di beni immobili o di altri diritti reali in quanto siano soggetti alla inscrizione in catasto;

b) le mutazioni che avvengono nello stato dei beni immobili o dei loro estimi o redditi, nei casi contemplati dalla legge.

(1) V. art. 1 del testo unico delle disposizioni legislative sulla conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati, 4 luglio 1897, n. 276.

Art. 2.

I catasti, così dei terreni come dei fabbricati, si conservano per ogni Comune amministrativo. È però mantenuta, ove esiste, la separata conservazione dei catasti dei terreni per i singoli Comuni censuari o frazioni territoriali di uno stesso Comune amministrativo.

Art. 3.

Gli atti dei quali si fa la conservazione sono quelli determinati dalle leggi censuarie anteriori a quella del 1° marzo 1886, n. 3682, vigenti nei singoli compartimenti catastali.

Art. 4.

La conservazione si fa sopra un esemplare dei registri catastali e delle mappe, ove esistono, affidati alle agenzie delle imposte dirette per i Comuni compresi nella rispettiva circoscrizione distrettuale.

Nei compartimenti toscano, lombardo-veneto e parmense i catasti dei terreni sono conservati per duplicato, ma soltanto nella parte grafica, a cura degli uffici tecnici di finanza.

TITOLO I.

—

CAPO I.

Delle domande di voltura.

Art. 5 (1).

La voltura catastale dev'essere domandata quante volte avvenga il passaggio da una ad altra persona, della proprietà, del possesso, del dominio diretto, del dominio utile, dell'usufrutto e dell'uso dei beni immobili e d'altri diritti reali sempre in quanto siano soggetti alla inscrizione in catasto, anche se trattisi di passaggio o divisione fra persone cointestate.

Art. 6.

Le domande di voltura devono esser fatte all'ufficio del registro, o delle successioni, competente a registrare l'atto civile o giudiziale, od a ricevere la denunzia di successione, che danno luogo alle volture (2).

La domanda è compilata sopra un modulo a stampa, che il ricevitore consegna gratuitamente perchè sia completato colle indicazioni occorrenti e sottoscritto da chi presenta gli atti da registrarsi, o fa la denunzia della successione.

(1) Art. 3 del testo unico, 4 luglio 1897, n. 276, delle disposizioni legislative sulla conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati.

(2) Art. 2 della legge 7 luglio 1901, n. 321. — Le domande di voltura saranno fatte sopra modulo a stampa fornito dall'Amministrazione e saranno presentate all'Ufficio del registro o delle successioni, insieme con gli atti, civili o giudiziali, da sottoporsi alla registrazione, con apposita copia od estratto di essi in carta libera, e per le denuncie dei trasferimenti in causa di morte, con la copia dei documenti relativi alla successione.

Il ricevitore, nei modi e termini da stabilirsi col regolamento, trasmetterà, all'Ufficio incaricato della conservazione del catasto, le domande con le copie e gli estratti occorrenti per l'esecuzione delle volture.

Se le parti non vi provvedono, le copie e gli estratti saranno fatti in carta libera dal ricevitore del registro, al quale, in tal caso, è dovuto un compenso di centesimi 25 per ogni pagina dell'originale riprodotto nella copia o nell'estratto.

Tale compenso si liquida all'atto della registrazione ed è dovuto anche quando la registrazione si faccia senza pagamento di tasse.

La presentazione delle domande deve avvenire contemporaneamente alla richiesta della registrazione dell'atto civile o giudiziale, od alla presentazione della denunzia della successione per causa di morte, o per le altre cause contemplate dagli articoli 79 e 80 (1) del testo unico delle leggi di registro.

L'obbligo di provvedervi incombe alle persone, che per le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sulle tasse di registro hanno l'obbligo della registrazione degli atti civili o giudiziali o della denunzia di successione, nonchè del pagamento delle relative tasse.

Nel trasferimento dei beni vincolato a condizione sospensiva, la domanda delle volture deve presentarsi all'ufficio del registro, o delle successioni, insieme colla denunzia della verificata condizione.

(1) Art. 79 della legge 20 maggio 1897, n. 217 (testo unico). — Alla denunzia dei trasferimenti in causa di morte sono obbligati gli eredi, i legatari, i loro tutori o curatori, gli amministratori dell'eredità ed esecutori testamentari.

L'obbligo della denunzia è solidale per i coeredi, e la denunzia dovrà estendersi all'intiero asse ereditario.

La denunzia dei trasferimenti per causa di morte deve prodursi nel termine di mesi quattro dal giorno della morte, quando colui, dal quale procede la successione od il legato, è morto nello Stato; di mesi sei se è morto in altro parti d'Europa; di mesi diciotto se è morto fuori d'Europa.

Per i tutori, curatori, amministratori od esecutori testamentari il termine per la denuncia decorre dal giorno in cui sarà loro pervenuta la legale notizia della loro nomina.

In caso d'assenza il termine di quattro mesi non decorre che dal giorno del preso possesso per la successione dell'assente, sia tal possesso definitivo o provvisorio, ovvero semplicemente di fatto.

In caso di ritorno dell'assente, le tasse pagate saranno restituite sotto la sola deduzione d'una parte di esse, corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso.

La stessa decorrenza di termine è stabilita per le successioni i cui beni fossero stati posti sotto sequestro.

Per le successioni dei militari appartenenti ai corpi mobilizzati, e che muoiano in tempo di guerra, i termini della denunzia sono duplicati.

Per gli eredi o legatari che faranno esplicita dichiarazione di assumere tale qualità col benefizio dell'inventario e adempiranno alle obbligazioni prescritte dalla legge civile, il termine per presentare la denunzia decorrerà dalla scadenza di quello stabilito per la formazione dell'inventario, o quando questo fosse prima compiuto, dalla data della sua chiusura.

In ogni caso però la denunzia delle eredità accettate col benefizio dell'inventario od apertesi nello Stato deve farsi entro un anno dal giorno dell'aperta successione.

I termini stabiliti dal presente articolo per la denunzia dei trasferimenti per cause di morte sono applicabili alle denunzie della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà nei casi previsti dalla presente legge, e a quelle della devoluzione dei lucri dotali e dell'avveramento delle liberalità subordinate alla eventualità della morte.

Queste denunzie dovranno farsi da coloro a cui favore l'usufrutto, il lucro o la liberalità si devolve.

Art. 80 della legge predetta. — La denunzia dei passaggi di usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei benefizi o delle cappellanie esistenti nello Stato, dovrà eseguirsi dall'investito del benefizio o della cappellania entro il termine di quattro mesi computabili dal giorno del preso possesso.

La denunzia della presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie aventi sede fuori dello Stato, sarà fatta entro i termini stabiliti dal precedente articolo per la denunzia delle successioni apertesi all'estero.

Il precedente proprietario, o possessore, ha sempre facoltà di promuovere la voltura in testa a chi di ragione, qualora non vi abbiano provveduto coloro che ne hanno l'obbligo per legge.

Art. 7.

Una sola domanda può comprendere tutte le volture da eseguirsi presso un'agenzia delle imposte, dipendenti da un medesimo atto traslativo o da una medesima denunzia di successione. Il ricevitore determina a norma degli articoli 75 e 76 il numero delle volture che s'intendono comprese in ciascuna domanda, applica a questa le corrispondenti marche da bollo in ragione di centesimi cinquanta, oltre i decimi, per ogni voltura e le annulla col bollo a calendario.

Le domande delle volture sono trasmesse insieme alle copie od estratti dei relativi documenti all'agenzia delle imposte competente ad eseguire le volture, entro otto giorni al più tardi dalla loro data, con un elenco in duplo. Uno degli esemplari dell'elenco viene immediatamente restituito dall'agente, firmato in segno di ricevuta.

Sulle domande delle volture, il ricevitore indica:

a) distintamente per ogni voltura, il prezzo od il valore attribuito ai beni per gli effetti della tassa di registro o di successione e la somma pagata per diritti catastali. Se la domanda è diretta alla contemporanea voltura di terreni e di fabbricati, deve anche indicarsi per l'una o l'altra specie di beni il prezzo od il valore, facendosene, quando sia complessivo, prudenziale riparto;

b) la data ed il numero della corrispondente partita d'introito.

Nelle provincie a nuovo catasto continua ad usarsi per le domande di voltura il modulo prescritto dall'art. 7 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, ma però i moduli devono essere compilati distintamente per ciascun distretto di agenzia, e trasmessi dagli uffici di registro alle agenzie competenti ad eseguire le volture, in conformità al disposto del presente articolo.

Capo II.

Dei documenti da unirsi alle domande delle volture.

Art. 8.

Con le domande delle volture devono essere presentate all'ufficio del registro, le copie o gli estratti in carta libera, distintamente per distretto di agenzia, degli atti civili o giudiziali sottoposti alla registrazione. Nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 9, questa prescrizione si estende anche alla copia del certificato catastale, che fa parte integrante dell'atto traslativo.

La regola della presentazione distinta, per distretto di agenzia, delle copie od estratti degli atti di trasferimento, viene estesa anche alla conservazione del nuovo catasto, a modificazione parziale del disposto dell'art. 8 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76.

Se le parti non vi provvedono, le copie, o gli estratti saranno fatti in carta libera dal ricevitore del registro, a norma dell'art. 2 della legge 7 luglio 1901, n. 321 (1).

Le copie e gli estratti degli atti di trasferimento presentati dalle parti devono essere autenticati dall'ufficiale pubblico, che conserva gli originali, o che ha autenticate le firme; invece le copie o gli estratti eseguiti dal ricevitore del registro devono dallo stesso essere dichiarati conformi ai documenti prodotti dalle parti. Quest'ultima disposizione si applica anche alle copie dei certificati catastali nel caso previsto dall'art. 9.

In tali copie od estratti deve essere fatta menzione dell'uso speciale cui sono esclusivamente destinati.

Per i trasferimenti in causa di morte non è necessaria la esibizione, agli effetti della voltura nei vecchi catasti sia per i ter-

(1) Vedasi nota n. 2 all'art. 6.

reni che per i fabbricati, della copia dei documenti relativi alla successione.

Art. 9 (1).

Le volture dipendenti da passaggi fra vivi non possono essere eseguite che sulla fede di atti pubblici, o di atti giudiziali, o di scritture private con sottoscrizioni autenticate da notaio o accertate giudizialmente.

Tali atti devono contenere tutti gli estremi per servire di base alla voltura, cioè:

a) la individuale designazione delle persone intestate e di quelle da intestarsi in catasto;

b) la descrizione dei beni immobili e dei diritti reali, che costituiscono l'oggetto della voltura, con l'indicazione dei dati coi quali sono rappresentati in catasto.

In luogo delle indicazioni di cui alla lettera *b*) potrà essere allegato agli atti un certificato catastale, da rilasciarsi a' termini dell'art. 6 della legge 7 luglio 1901, n. 321 (2).

L'agente non può eccepire nè rifiutare gli atti prodotti a corredo di domande di voltura quando abbiano i requisiti sovraindicati.

Art. 10.

Per le volture dipendenti da successione occorre, distintamente per ciascuna agenzia presso la quale devono essere eseguite le volture, un certificato in carta libera rilasciato dall'ufficio del registro, al quale fu denunciata l'eredità, con le seguenti indicazioni:

a) il nome del defunto, il nome e la paternità degli eredi e dei legatari, nonchè la loro condizione e residenza quando queste risultino dalla denunzia;

b) la data della morte e quella della denuncia dell'eredità;

c) la specie della successione, se cioè testata od intestata, e nel primo caso, la data, il rogito e l'apertura del testamento;

d) i rapporti di parentela fra il defunto e gli eredi e legatari;

e) i beni immobili e i diritti reali che formano oggetto della eredità, con la indicazione dei dati coi quali i medesimi sono rappresentati in catasto, e con la specificazione del modo col quale vengono distribuiti per specie e quantità fra i singoli eredi o legatari;

f) il valore attribuito agli immobili e ai diritti reali per gli effetti della tassa di successione;

g) le somme pagate per tasse e soprattasse di successione e per diritti catastali, e i dati distintivi della bolletta relativa.

Per adempiere alla prescrizione della lettera *e*), possono i notai o altri pubblici funzionari, chiedere un certificato od estratto catastale da rilasciarsi a termini dell'art. 6 della legge 7 luglio 1901, n. 321.

Quando la parte non abbia altrimenti provveduto all'obbligo di fornire le caratteristiche catastali degli immobili compresi nella successione, la richiesta del certificato deve essere fatta dall'ufficio di registro nell'interesse della parte, e la spesa della tassa di bollo deve essere addebitata dall'ufficio stesso alla parte nel cui interesse viene fatta la richiesta. A tale effetto l'agente delle imposte compila in carta libera il certificato ed estratto chiesto dal ricevitore del registro, il quale poi ricupera la tassa di bollo al momento della riscossione dei diritti di voltura di cui all'art. 77 del presente regolamento.

La regola della compilazione distinta per distretto di agenzia dei certificati di denunziata successione, come pure l'obbligo del ricevitore del registro di supplire alla omissione della descrizione catastale degli immobili, vengono estesi anche alla conservazione del nuovo catasto, a modificazione parziale del disposto dell'art. 10 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76.

Art. 11.

Nel caso di successioni colpite dal termine di prescrizione della tassa, di cui all'art. 126 testo unico 20 maggio 1897, n. 217, della legge sulle tasse di registro (1), le parti possono supplire alla mancanza del certificato di denunziata successione esibendo un certificato di notorietà rilasciato dal sindaco se il passaggio è anteriore alla pubblicazione della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *L*, ed altrimenti un atto di notorietà eretto dinanzi al pretore in base a certificato catastale in forma autentica.

Un estratto dei certificati ed atti di notorietà di cui al comma precedente, in esenzione della tassa di bollo, può servire di titolo per ottenere la voltura presso ciascun distretto d'agenzia dove sono situati i beni.

I predetti documenti devono essere presentati al ricevitore del registro per l'accertamento della intervenuta prescrizione e per la applicazione delle tasse di bollo e dei diritti catastali di cui agli articoli 18 del testo unico di legge 4 luglio 1897, n. 276, e 7 del presente regolamento. I diritti catastali si riscuotono dal ricevitore mediante rilascio di quitanza staccata dal bollettario.

Art. 12.

Le volture per i trasferimenti contemplati dagli articoli 79, pe-

---

(1) V. art. 7 del testo unico delle disposizioni legislative sulla conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati del 4 luglio 1897, n. 276.

(2) Art. 6 della legge 7 luglio 1901, n. 321 — Saranno esenti da qualsiasi diritto, salvo la tassa di bollo:

a) i certificati ed estratti catastali richiesti dai notai, cancellerie, uscieri e altri pubblici funzionari, per la redazione degli atti nei quali intervengono o per essere allegati agli atti stessi, a' sensi dell'art. 3;

b) gli estratti di mappa da prodursi come tipo di frazionamento, a' sensi dell'art. 4;

c) gli estratti di mappa e gli atti per il collegamento tra il vecchio e il nuovo catasto, a' termini dell'art. 5.

Uno dei due esemplari della domanda di collegamento, di cui all'art. 5, sarà pure esente dalla tassa di bollo.

Le riproduzioni dei fogli di mappa, eseguite e messe in vendita a cura dello Stato, saranno assoggettate agli ordinari diritti ed alle tasse di bollo solamente quando debbano servire, per un qualunque uso pubblico, come copie od estratti autentici delle mappe.

(1) Art. 126 del testo unico 20 maggio 1897, n. 217. — Vi ha prescrizione per la domanda della tassa:

1° *Dopo due anni* dal giorno della registrazione dell'atto o contratto, o da quello della presentazione della denunzia del trasferimento, se si tratta di supplemento di tassa per una percezione insufficiente o di domanda diretta a far correggere le inesattezze incorse nella denunzia.

Parimente le parti non saranno ammesse dopo lo stesso termine a chiedere la restituzione delle tasse pagate;

2° *Dopo tre anni* dal giorno della presentata denunzia, qualora si tratti di omissioni di beni nelle denunzie delle successioni o in quelle delle dotazioni dei benefizi o cappellanie;

3° *Dopo tre anni* dalla presentazione della prima o successiva denunzia per la riscossione della tassa dovuta sulle successioni e sulle dotazioni dei benefizi o delle cappellanie;

4° *Dopo dieci anni* dal giorno dell'apertura delle successioni o della presa di possesso di benefizi o cappellanie per la esazione delle tasse sulle successioni e sulle dotazioni non denunziate.

Per le successioni aperte all'estero, e per i benefizi e le cappellanie aventi sede fuori dello Stato, tale prescrizione decorre dal giorno in cui l'ufficio al quale dovevasi fare la dichiarazione abbia potuto col mezzo di documenti ad esso presentati, venire in cognizione dell'apertura della successione o della presa di possesso del beneficio o della cappellania.

nultimo comma, e 80 del testo unico delle leggi sul registro devono farsi in base agli atti legali, che li comprovano, ed al certificato di eseguita denunzia da cui risulti il pagamento della tassa di registro o di successione.

Per i passaggi di usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, la voltura si eseguirà in base al detto certificato ed al *R. placet*, in virtù del quale l'investito si considera agli effetti civili immesso nel godimento dei beni immobili.

Allorquando la tassa di registro o di successione per il consolidamento dell'usufrutto colla nuda proprietà viene pagata anticipatamente, le parti sono tenute pur sempre a fare al ricevitore la denunzia voluta dall'art. 70 del testo unico precitato (1), e anche in questo caso la voltura si fa in base ai documenti menzionati nel primo comma del presente articolo.

Art. 13 (2).

Per gli errori, imputabili alle parti, avvenuti nell'intestazione catastale o nella iscrizione di beni alla partita di chi non ne sia proprietario o possessore, si fa luogo a voltura di correzione in base a domanda ed alla produzione dei documenti, come per le volture ordinarie.

Per gli errori imputabili agli uffici di conservazione del catasto, la voltura di correzione deve essere eseguita d'ufficio anche senza domanda delle parti, e senza pagamento di alcun diritto, con la autorizzazione dell'intendenza di finanza emessa sulla proposta motivata e, dove occorra, anche documentata dell'agente.

Art. 14.

Negli atti di consenso che vengono prodotti per ottenere le volture di correzione, deve sempre essere contenuta la dichiarazione che trattasi di un errore che risale all'impianto del catasto; diversamente deve essere citato il titolo da cui scaturisce il diritto di proprietà o di possesso nella persona a cui favore devesi procedere alla rettifica dell'intestazione catastale.

Art. 15.

I certificati di notorietà dei sindaci, ammessi dall'art. 7 del testo unico di legge 4 luglio 1897, n. 276, per i passaggi anteriori alla pubblicazione della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *G*, devono contenere la dichiarazione che i titoli traslativi non hanno mai esistito, o che ne sono stati distrutti gli originali e le copie, oppure s'ignora se i titoli stessi siano mai esistiti e dove sia possibile rintracciarli in originale o in copia.

I certificati devono sempre riferirsi al certificato catastale in forma autentica prescritta dal citato art. 7 della legge.

Art. 16.

Per gli effetti dell'art. 3 della legge 7 luglio 1901, n. 321 (3), gli uffici della conservazione denunziano al procuratore del Re, per l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge sul notariato (testo unico) 25 maggio 1879, n. 4900, le mancanze o le imperfezioni, che eventualmente riscontrano negli atti civili o giudiziali, dei dati catastali di cui agli articoli precedenti.

Art. 17.

Nel caso di passaggio che dia luogo a frazionamento di un fondo o a divisione di un fabbricato, deve essere esibita la dimostrazione di riparto dell'estimo o reddito, e, trattandosi di catasti a base geometrica particellare, bisogna che sia prodotto anche il tipo, eseguito sopra un estratto autentico della mappa catastale, a norma dell'art. 4 della legge 7 luglio 1901, n. 321, giusta il prescritto dall'art. 1 della legge 9 luglio 1905, n. 395 (1).

Art. 18.

Le dimostrazioni di frazionamento dei terreni devono contenere il riporto della superficie e dell'estimo di ciascuna porzione, in cui viene ad essere diviso il numero o fondo.

Nei catasti a base geometrica particellare per i quali è obbligatoria anche la presentazione del tipo, questo deve contenere l'indicazione dei possessori, con le figure delle singole porzioni, contraddistinte con lettere alfabetiche diverse. Nei catasti descrittivi, come pure in quelli che sebbene a base geometrica possono nella loro conservazione figurare soltanto descrittivamente la divisione dei numeri, il tipo può essere prodotto agli effetti del frazionamento sulla scala da 1 a 2000.

Art. 19.

Per la divisione dei fabbricati deve sempre essere stabilito coll'atto sul quale si fonda la domanda di voltura, o con apposita dimostrazione, il numero dei vani ed il reddito di ciascuna porzione, e se si tratta di fabbricati rurali, l'estimo attribuito ai medesimi o alla loro area nel catasto, in quanto vi siano ancora soggetti.

La produzione del tipo è obbligatoria soltanto quando i fabbricati, iscritti sui catasti geometrici, vengono divisi da cielo a terra.

Art. 20.

La dimostrazione di frazionamento può essere fatta anche su foglio separato dalla domanda di voltura in carta libera, purchè in tale atto, da rimanere presso l'agenzia, sia fatta menzione dell'uso a cui è esclusivamente destinato.

Art. 21.

Il tipo in appoggio a volture dipendenti da costruzione di strade, o riguardante frazionamenti di più particelle contigue, può farsi in unico foglio comunque riguardi più partite, giusta il disposto

---

(1) Art. 70 del testo unico 20 maggio 1897, n. 217. — La denunzia dei contratti non ridotti in iscritto o che debbono denunziarsi a termini del successivo art. 74, si eseguirà mediante particolareggiata ed estimativa dichiarazione da farsi per doppio esemplare, l'uno da ritenersi dall'ufficio di registro, e l'altro da restituirsi a chi fa la denunzia; la dichiarazione sarà sottoscritta dalle parti, od anche soltanto dal denunziante.

Sarà pure denunziata mediante dichiarazione scritta in doppio esemplare la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, la verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto o trasferimento, o l'esecuzione data ai medesimi prima che la *condizione sia verificata*, e la continuazione o prolungamento degli affitti per tacita riconduzione.

(2) V. art. 11 testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

(3) Art. 3 della legge 7 luglio 1901, n. 321. — Negli atti pubblici, negli atti giudiziali e nelle scritture private autenticate, che contengono trasferimenti di beni immobili, questi dovranno essere descritti con i dati con cui si sono riportati in catasto. In luogo di tali indicazioni potrà essere allegato agli atti un certificato catastale, da rilasciarsi a' sensi dell'art. 6.

A coloro che non osservassero le disposizioni del comma precedente, saranno applicabili le sanzioni stabilite dalla legge sul notariato (25 maggio 1879, n. 4900, testo unico).

(1) Art. 4, legge 7 luglio 1901, n. 321. — Quando avviene il frazionamento di una particella, deve dalle parti esser prodotto, insieme con i documenti per l'esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere, geometra o perito agrimensore e dalle parti, o, per esse, da persona dalle medesime parti delegata, la quale potrà essere anche il tecnico incaricato della redazione del tipo.

Se il tipo non fosse prodotto, o se quello presentato non fosse regolare, si provvederà d'ufficio al suo rilevamento sul terreno, a spese delle parti.

dell'art. 55, e può comprendere anche la dimostrazione di cui all'articolo precedente pei singoli numeri di mappa.

Art. 22.

I tipi di frazionamento di cui all'art. 17 debbono essere prodotti dalle parti interessate, o all'ufficio del registro, all'atto della compilazione della domanda di voltura a cui si riferiscono, o direttamente all'agente delle imposte entro 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Ove le parti non vi provvedano, si procede in conformità degli articoli 25 e 26.

CAPO III.

Dell'esecuzione delle volture.

Art. 23.

L'agente delle imposte sulle domande di voltura che riceve dall'ufficio di registro o delle successioni, segna la data del ricevimento, appone il bollo d'ufficio e le registra in apposito protocollo, dando alle medesime il numero d'ordine corrispondente.

Questa regola deve osservarsi anche nelle provincie a nuovo catasto, restando così modificato l'art. 19 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76.

Art. 24.

Successivamente, l'agente:

a) confronta i dati contenuti nelle copie degli atti con quelli contenuti nei registri catastali;

b) verifica agli effetti dell'art. 87 se fu esattamente collocato il numero delle volture;

c) e, nel caso di frazionamento di particelle, si accerta se sia stato presentato il corrispondente tipo di frazionamento e, ove manchi, provvede nel modo indicato nell'articolo seguente.

Art. 25.

Se per l'imperfezione o per l'insufficienza degli atti le volture non possono essere eseguite, l'agente invita le parti, mediante notificazione di apposito avviso, a presentare entro il termine di trenta giorni da quello della notificazione, gli atti e i documenti complementari riconosciuti necessari, avvertendole che non ottemperando all'invito e non presentando i documenti necessari, incorreranno nella pena pecuniaria da lire dieci a cinquanta e saranno poste a loro carico le spese che occorressero per raccogliere i documenti stessi ai sensi dell'art. 7 della legge 7 luglio 1901 (1).

Nell'avviso devono essere specificate le imperfezioni e lacune riscontrate, nonchè gli atti, tipi di frazionamento o documenti complementari da prodursi perchè la voltura possa essere eseguita. Quando le parti dimostrino di non essere in grado di riparare subito alle imperfezioni o di presentare i richiesti documenti, e facciano domanda, anche orale, di proroga, l'agente deve concederla per il tempo che egli riconosca necessario, prendendone nota nel protocollo.

Art. 26.

Trascorsi trenta giorni dalla notificazione dell'invito o spirato il periodo di proroga, senza che il nuovo possessore abbia ottemperato all'obbligo di produrre gli atti necessari per l'eseguimento della voltura, l'agente li domanda ai notai, ai cancellieri ed a qualunque altro pubblico funzionario.

Riguardo alla redazione ed alla regolarizzazione delle dimostrazioni o dei tipi di frazionamento provvede l'ufficio del catasto a far compilare il tipo, quando occorra, ed a ripartire la superficie e l'estimo dell'intero numero o fondo, oppure il reddito del fabbricato tra le porzioni di esso risultanti dall'atto di divisione.

Contro il reparto operato d'ufficio e regolarmente notificato alle parti, è ammesso reclamo, nel termine di trenta giorni, all'intendente di finanza, il quale decide definitivamente, tanto per i terreni quanto per i fabbricati, sentito l'ufficio tecnico di finanza.

La spesa per il reparto dell'estimo o del reddito, e, quando sia necessario, per il tipo, eseguiti d'ufficio, resta a carico delle parti e viene iscritta nei campioni demaniali per ricuperarla insieme ai diritti catastali ed alle pene pecuniarie eventualmente dovuti.

Art. 27.

Quando in dipendenza di un passaggio di proprietà sia stato presentato dalle parti o compilato d'ufficio il tipo di frazionamento di un numero di mappa, l'agente, prima di eseguire la voltura, trasmette immediatamente il tipo all'ufficio tecnico di finanza affinchè lo riveda, ne riconosca l'esattezza o riscontri la ripartizione della superficie e della rendita. Ove occorrano correzioni, il predetto ufficio le fa eseguire dalle parti col tramite dell'agenzia che provvede a norma degli articoli precedenti.

Art. 28.

Qualora nessuna difficoltà si opponga all'eseguimento in catasto dei trasporti e sia stata riconosciuta dall'ufficio tecnico la piena regolarità dei tipi di frazionamento, l'agente completa la redazione delle domande di voltura inviategli dall'ufficio di registro.

Le domande di voltura devono essere numerate progressivamente per ciascun distretto di agenzia in perfetta corrispondenza col numero assegnato alle domande nel protocollo speciale.

Art. 29.

Ciascuna domanda di voltura deve indicare:

a) la data in cui è stata chiesta la voltura e la persona del richiedente;

b) il Comune o la frazione catastale del Comune in cui sono situati i beni;

c) i beni che formano oggetto della domanda colla testuale riproduzione di tutti i dati con cui i beni stessi sono rappresentati in catasto. La riproduzione di questi dati non è necessaria se colla voltura venga ad annullarsi un'intera partita, colonna, articolo o conto catastale;

d) la ditta alla quale i beni sono intestati;

e) la ditta alla quale i beni debbono essere intestati;

f) il titolo e l'atto per cui ha luogo il trasferimento, e l'ufficio in cui fu registrato l'atto o fu denunziata la successione;

g) il prezzo od il valore attribuito ai beni per gli effetti della tassa di registro o di successione, la somma pagata per diritti catastali, la data e il numero della corrispondente partita di introito.

Art. 30.

Le domande di voltura per la intestazione alla quale si fa il trasporto, debbono indicare il nome, cognome e la paternità degli individui, e la denominazione degli enti morali con il cognome, il nome e la qualità dei rappresentanti.

Per le società in nome collettivo, la intestazione sotto la ragione sociale deve essere seguita dalla designazione di tutti i soci e delle quote a ciascuno spettanti.

---

(1) Art. 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321. — Se, per l'imperfezione o l'insufficienza degli atti prodotti per l'esecuzione delle volture, queste non potessero essere eseguite, l'Ufficio della conservazione del catasto inviterà le parti a presentare, entro un termine da stabilirsi col regolamento, gli atti e documenti complementari riconosciuti necessari.

Se le parti non ottempereranno all'invito e non presenteranno i documenti necessari, incorreranno nella pena pecuniaria da L. 10 a L. 50, e saranno poste a loro carico le spese che occorressero per raccogliere i documenti stessi.

Delle donne maritate o vedove deve indicarsi il cognome paterno, il nome proprio e quello del padre, nonchè il cognome, nome e paternità del marito vivente o defunto.

Per i beni che i beneficiati ecclesiastici amministrano in tale qualità deve indicarsi, di seguito all'intestazione del beneficio, il cognome, il nome e la paternità.

Pei beni soggetti ad amministrazione legale, deve indicarsi il cognome, nome e paternità dell'amministratore legale, dopo quello del minore, dell'assente, dell'interdetto, dell'inabilitato, del fallito e dell'eredità giacente, o beneficiata.

Pei beni enfiteutici o livellari, deve indicarsi il cognome, nome e paternità dell'enfiteuta o livellario, nonchè quello del dominio diretto.

Pei beni soggetti ad usufrutto o diritto d'uso, deve essere indicato il cognome, nome e paternità dell'usufruttuario od usuario, e di seguito quello del proprietario, con l'indicazione se l'usufrutto sia totale o parziale e quale ne sia la durata quando sia a tempo determinato.

Nelle comunioni di proprietà o possesso o d'altri diritti reali, deve essere indicato il cognome, il nome e la paternità dei cointeressati e, se risulti, anche la quota spettante a ciascuno, nel qual caso i cointeressati saranno iscritti in ordine decrescente della rispettiva quota.

Quando l'area di un fabbricato rurale od urbano appartiene ad un possessore diverso da quello del fabbricato, s'indica prima il proprietario dell'area, poi quello del fabbricato.

In ogni caso si deve indicare nella domanda la professione o condizione e la residenza degli individui, o la sede degli enti morali.

Art. 31.

Con la scorta della domanda di voltura, l'agente eseguisce i trasporti nei registri catastali.

Art. 32.

Le volture per i terreni vengono eseguite sui registri e sui campioni delle partite e dei trasporti secondo il sistema in vigore pel rispettivo catasto, salvo il disposto dagli art. 29 e 30.

Art. 33.

Le volture per i fabbricati si eseguiscono in modo uniforme, facendo in compendio lo scarico dalla partita del possessore intestato dei beni e diritti reali indicati nella domanda di voltura ed inscrivendo a carico della partita del nuovo possessore i dati catastali dei beni e diritti medesimi.

Se il nuovo possessore ha partita aperta sotto una intestazione catastale eguale a quella del trasporto da eseguirsi, deve questo essere fatto a detta partita di seguito agli altri fabbricati e redditi ivi descritti.

Se il nuovo possessore non ha aperta partita identica, si apre per esso apposita partita sui registri catastali.

Art. 34.

Per ciascuna voltura debbono collegarsi, mediante i necessari riferimenti, le partite del nuovo e del precedente possessore, e debbono inoltre citarsi all'una ed all'altra partita la causa, la data e il numero della domanda, l'atto che ha servito di base alla voltura e la registrazione dell'atto stesso.

Art. 35.

Per le operazioni di frazionamento e per la registrazione dei loro risultati sugli atti catastali, si osservano le norme in vigore per i vari catasti, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Art. 36.

Il frazionamento dei numeri di mappa dev'essere fatto risultare prima della voltura, scaricando l'intero numero dalla partita ove trovasi iscritto, ed iscrivendo le singole frazioni del medesimo a carico della stessa partita, in base alle risultanze del tipo di frazionamento riveduto a senso dell'art. 27.

Dette frazioni, registrate in catasto, vanno considerate e trattate siccome interi numeri e interi fondi.

Nei compartimenti a catasto geometrico particellare il riparto della superficie e dell'estimo o del reddito, deve sempre registrarsi in apposito stato dei cambiamenti (mod. 93) di cui all'art. 163 del presente regolamento, per far risultare della primitiva e della nuova consistenza catastale di ciascun numero e fondo frazionato.

Art. 37.

Per i beni che passano dalla categoria degli esenti a quella degli imponibili o vengono comunque censiti per la prima volta si fa luogo a semplice intestazione alla partita del possessore attuale. Però nel caso di passaggi risultanti da regolari atti di trasferimento, si fa prima l'iscrizione a nome del precedente possessore.

Art. 38.

L'agente deve eseguire la voltura entro quindici giorni da quello di ricevimento dei documenti regolari e completi. Se questi non risultano tali, i quindici giorni decorrono da quello in cui l'agente li riceve regolari e completi.

Art. 39.

Di mano in mano che colla esecuzione delle volture vengono ad estinguersi le partite od a modificarsi le intestazioni catastali, si annullano sulla matricola dei possessori le corrispondenti iscrizioni ed in pari tempo vi s'iscrivono le intestazioni nuove o quelle riformate.

Gli estimi o redditi nuovi e gli aumenti e le diminuzioni degli estimi o redditi si segnano nella matricola provvisoriamente in matita, salvo a trascriverli in inchiostro al tempo della chiusura delle scritture censuarie per la compilazione dei ruoli.

Art. 40.

Eseguita la voltura, l'agente stende analoga dichiarazione tanto sulla copia dell'atto traslativo, quanto sulla domanda di voltura ed annota su questa il riferimento alla partita a cui è stato fatto il trasporto.

Quando interessi alla parte che della eseguita voltura sia fatto constare mediante apposita dichiarazione, sull'originale o su altra copia dell'atto di trasferimento, la parte stessa deve produrre il documento all'agente, il quale vi apporrà gratuitamente la dichiarazione richiesta.

Art. 41.

Le copie degli atti di trasferimento, le dimostrazioni ed i tipi di frazionamento, nonchè gli atti e certificati di notorietà ed i certificati di denunziata successione, saranno conservati a corredo delle domande di voltura, e rimarranno presso le agenzie delle imposte.

Art. 42.

Nei compartimenti nei quali la conservazione del catasto dei terreni si fa per duplicato per la parte grafica, l'ufficio tecnico di finanza, prima di restituire all'agenzia delle imposte i tipi di frazionamento che le vengono trasmessi ai sensi dell'art. 27, introduce variazioni nei propri atti, attenendosi, in quanto alla forma, ai metodi in vigore in ciascun compartimento.

Art. 43 (1).

Oltre ai casi nei quali non siano state osservate le norme stabilite dal presente regolamento, non si può eseguire la voltura, quando non sia chiesta e giustificata la voltura anche per i pas-

(1) Vedasi l'art. 8 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

saggi intermedi. Però nei casi di aggiudicazione all'asta giudiziale e di espropriazione per causa di pubblica utilità, si deve dar corso alla relativa domanda di voltura, curando, in quanto sia possibile, le omesse volture intermedie in confronto agli antichi possessori.

Art. 44.

L'agente deve prendere speciale annotazione nel registro protocollo di tutte le mutazioni per le quali non ostante le pratiche prescritte dagli articoli 25 e 26 non sia stato possibile eseguire le corrispondenti volture negli atti catastali, e ne riferisce semestralmente all'Intendenza di finanza per i provvedimenti che fossero ritenuti opportuni.

Nella stessa occasione l'agente dà notizia all'Intendenza di finanza del numero delle volture domandate, di quelle prorogate e di quelle portate a catasto.

CAPO IV.

Annotamenti catastali.

Art. 45.

Costituiscono semplici annotamenti in catasto quelli che hanno lo scopo non già di correggere, ma di perfezionare l' intestazione di partite già accese con regolare voltura. Vi si comprendono le indicazioni relative ai figli nascituri, che vengono di mano in mano completate col nome dei nati.

Art. 46.

Ogni volta che l'amministrazione dei beni inscritti in catasto venga affidata a tutori, curatori, od altri amministratori legali, e sempre quando non vi sia mutazione nella intestazione catastale, può essere chiesto l'annotamento catastale corrispondente.

Così pure può essere chiesta la variazione o la cancellazione nell'annotamento catastale, quando avvengono cambiamenti nelle persone annotate in catasto come amministratori legali dei beni intestati ai minori od assenti, od inabilitati, o falliti, o ad eredità giacenti, o quando cessa l'amministrazione legale, senza che avvenga mutazione nella intestazione catastale.

Art. 47.

Le domande per gli annotamenti catastali, e per le variazioni e le cancellazioni relative, vanno stese su competente carta da bollo e presentate, in un con i documenti da cui il cambiamento relativo risulta, o all'ufficio del registro, o all'agenzia delle imposte del distretto in cui risiede il richiedente.

Può farsi una sola domanda anche se i beni, cui gli annotamenti si riferiscono, siano situati in più Comuni, ma deve farsi distinta per ogni distretto d'agenzia. Questa regola deve osservarsi anche nelle Provincie a nuovo catasto, a modificazione parziale del disposto dell'art. 43 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76.

Gli uffici della conservazione provvedono come per le volture ordinarie.

TITOLO II.

Degli estratti dei certificati e delle copie catastali

CAPO I.

Degli estratti e dei certificati catastali.

Art. 48.

A chiunque ne faccia domanda, anche orale, si possono rilasciare estratti, copie e certificati, di ciò che si contiene nelle mappe e negli altri atti del catasto (1).

Il rilascio degli estratti e certificati catastali compete di regola alle agenzie delle imposte; nei compartimenti toscano, lombardo-veneto e parmense gli estratti o le copie di mappa possono essere rilasciate anche dall'ufficio tecnico di finanza quando ne sia richiesto dalle parti.

Gli estratti, le copie ed i certificati devono sempre essere spediti in forma autentica.

Art. 49.

L'estratto catastale, in quanto riguarda la iscrizione catastale delle persone e dei beni, è:

a) *storico*, se riguarda uno o più passaggi di beni da un possessore ad un altro;

b) *attuale*, se riguarda la situazione di una partita al giorno del rilascio dell'estratto;

c) *di partita*, se contiene la riproduzione o l'attestazione della consistenza censuaria di una partita aperta o chiusa in un dato tempo al catasto;

d) *parziale*, se si riferisce soltanto ad alcuni dati delle partite che sono o erano iscritte al catasto.

Art. 50.

Oltre gli estratti indicati nell'articolo precedente, si possono rilasciare anche copie degli altri documenti custoditi negli archivi catastali, purchè non vi ostino disposizioni generali o locali, e salvo il disposto dell'art. 56.

Art. 51.

Quando siano richiesti estratti storici catastali, gli uffici di conservazione non possono attestare l'identità di beni iscritti in catasti diversi.

Art. 52.

Possono anche rilasciarsi certificati negativi per dichiarare che una persona, o un numero, o un fondo, non risulta iscritto in un dato tempo nel catasto. Quanto alle persone, può rilasciarsi un solo certificato negativo per tutti i Comuni di un distretto.

Art. 53.

Le copie di mappa devono essere fatte da impiegati tecnici addetti all'ufficio, e, dove manchi il personale tecnico, il capo dell'ufficio potrà incaricarne persona che reputi idonea.

Tali copie devono essere firmate anche dal disegnatore.

Art. 54.

È vietato di comprendere in un solo estratto, eccettuati quelli di mappa, più partite che non riguardino la stessa persona o che si riferiscano beni iscritti negli atti catastali di Comuni diversi.

Possono però comprendersi in un solo estratto le partite di più persone, quando queste siano cointestate o cointeressate nel possesso dei beni a cui si riferisce l'estratto, ovvero quando l'estratto serve di corredo ad estratti di mappa da servire per la costruzione di strade e per l' esecuzione di progetti interessanti opere dichiarate di pubblica utilità.

È pure vietato di confermare estratti precedentemente rilasciati.

Art 55.

Negli estratti di mappa si può comprendere quel numero di tipi o figure, nella stessa scala delle mappe, di cui è capace il foglio, prescindendo da ogni limitazione sia riguardo al numero dei possessori, sia rispetto alla non contiguità dei fondi ed alla loro situazione in Comuni diversi, salvo l'osservanza del disposto dall'art. 29 della legge 4 luglio 1897, n. 414.

Art. 56.

Il rilascio di copie od estratti di documenti diversi da quelli che costituiscono il catasto è sempre subordinato all'autorizzazione dell'Intendenza di finanza. L'autorizzazione può essere rifiutata se

(1) Vedasi art. 12 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

i documenti richiesti riguardino controversie nelle quali si trovi o possa trovarsi impegnata l'Amministrazione dello Stato. In ogni caso, si dovrà dar corso a qualsiasi domanda che pervenga per mezzo dell'autorità giudiziaria.

CAPO II.

Delle copie del catasto concesse ai Comuni.

Art. 57 (1).

I Comuni hanno facoltà di ottenere gratuitamente, con l'opera di propri incaricati, od a loro spese coll'opera dell'amministrazione catastale, la copia della mappa del loro territorio e degli altri atti catastali sui quali possono rilasciare estratti o certificati.

Tale facoltà si estende anche alla copia delle volture e delle variazioni successive.

Però gli estratti ed i certificati, desunti dalle copie delle mappe e degli atti catastali rilasciate ai Comuni, non avranno forza giuridica.

Art. 58.

Per ottenere la copia degli atti catastali, il Comune deve farne richiesta per lettera all'agente delle imposte, dichiarando:

a) gli atti catastali di cui vuole la copia;

b) il modo ed il tempo per eseguire la copia medesima;

c) la persona designata per l'esecuzione del lavoro, salvo il caso di cui all'art. 67.

Art. 59.

L'agente, ricevuta la domanda dal Comune, la trasmette alla Intendenza di finanza colle osservazioni che crederà necessarie rispetto ai documenti e al modo e tempo di farne la copia, nonchè alla persona designata per la esecuzione.

Le determinazioni dell'intendente devono essere notificate al Comune pel tramite dell'agente.

Art. 60.

La copia della mappa deve essere fatta sopra tela o carta lucida, o carta solida da disegnarsi allo specchio, o per mezzo della fotografia. Tale copia può eseguirsi tanto presso l'agenzia delle imposte, quanto presso gli uffici tecnici che conservano per duplicato la parte grafica del catasto.

Art. 61.

Spetta all'ufficio presso il quale si eseguiscono le copie:

a) fissare le ore in cui intende porre a disposizione degli incaricati municipali gli atti catastali da copiarsi;

b) fornire gli schiarimenti che gli siano richiesti, e le altre indicazioni che valgano ad agevolare ed affrettare l'esecuzione del lavoro;

c) vigilare che i documenti catastali non siano dispersi, alterati o danneggiati.

Art. 62.

È vietato di asportare per qualsiasi motivo i documenti catastali dall'ufficio in cui sono conservati.

Art. 63.

Qualora il pubblico servizio richieda l'uso degli atti dei quali gli incaricati comunali stiano eseguendo la copia, questa dovrà sospendersi per il tempo necessario ai bisogni dell'ufficio.

Art. 64.

Il Comune è responsabile dei danni, delle dispersioni e delle alterazioni che derivassero dall'esecuzione delle copie degli atti catastali, e nel fare la richiesta delle copie stesse, ai sensi dell'articolo 58, deve obbligarsi a rifondere all'erario le spese che occorressero per riparare ai danni predetti.

(1) V. art. 14 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

A tal fine l'ufficio, nel consegnare gli atti alla persona incaricata di copiarli, fa sottoscrivere alla stessa una dichiarazione da cui risulti il loro stato di conservazione, e nel riceverli in restituzione si accerta che non abbiano sofferto alcun deterioramento.

Art. 65.

Le copie del catasto fatte a forma degli articoli precedenti, non possono in nessun caso essere autenticate.

Art. 66.

I Comuni possono ottenere di rinnovare, in tutto od in parte, le copie, purchè provino che quelle precedentemente estratte sieno state distrutte o disperse.

All'infuori di questo caso e di quello contemplato nel secondo comma dell'art. 57, non possono mai rilasciarsi gratuitamente ai Comuni copie parziali del catasto, nè certificati di ciò che risulta dai registri e atti catastali.

Art. 67.

Di regola, le copie delle mappe e degli altri atti catastali sono fatte a cura di uno speciale incaricato del Comune.

Il Comune nondimeno può domandare che vi provveda il personale dell'agenzia, ma in tal caso questo non può assumerlo senza il previo consenso dell'intendente di finanza della Provincia, il quale deve a sua volta avvertirne l'Amministrazione centrale.

Art. 68.

I Comuni del compartimento ligure-piemontese che intendono ottenere, agli effetti della legge 29 giugno 1882, n. 837, prorogata con quella 23 dicembre 1900, n. 448, copia delle mappe formate in esecuzione della legge 4 giugno 1855, devono rivolgere domanda all'ispezione compartimentale del catasto di Torino. Questa, coll'opera di personale straordinario e sempre quando lo permettano le esigenze del servizio, può assumersi l'incarico della copia della mappa e degli atti catastali. In questo caso i Comuni richiedenti devono, oltre al rimborso delle spese di carta, tela, stampe o simili, pagare al competente ufficio di registro i diritti di copia, fissati dalla tariffa approvata col Ministeriale decreto 30 giugno 1867 e riprodotta in fine al presente regolamento.

TITOLO III.

Dei diritti catastali

CAPO I.

Dei diritti catastali sulle volture.

Art. 69 (1).

Per ogni voltura, considerata come separata e distinta giusta le norme di cui agli articoli seguenti, il diritto di voltura è stabilito gradualmente in ragione del valore dei beni immobili accertato, agli effetti della tassa di registro o di successione, in conformità della vigente legge sul registro. Il diritto di voltura si paga in numerario al competente ufficio domaniale, contemporaneamente alla registrazione dell'atto o al pagamento della tassa di successione.

Art. 70.

Pei trasferimenti a titolo di successione, il diritto graduale si liquida sul valore accertato nel modo indicato nell'articolo precedente, senza detrazione delle passività ereditarie.

Art 71 (2).

Pei trasferimenti riguardanti soltanto la nuda proprietà o il solo dominio diretto, oltre la tassa di bollo, non è dovuto che il

(1) V. art. 16 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.
(2) V. art. 17 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

diritto fisso di L. 1.40, da applicarsi tante volte quante sono le volture alle quali i trasferimenti stessi danno luogo.

Art. 72.

Per le concessioni e le cessioni del dominio utile, il diritto catastale si liquida sullo stesso valore che viene accertato per la tassa di registro o di successione. Così nei casi di devoluzione del dominio utile al direttario.

Art. 73.

I diritti di voltura per il trasferimento o per la riunione dell'usufrutto, di cui all'art. 12 del presente regolamento, si liquidano sullo stesso valore attribuito all'usufrutto per gli effetti della tassa di registro o di successione, al momento del distacco e rispettivamente della riunione.

Art. 74 (1).

Le tasse di bollo e i diritti di voltura sono a carico del nuovo proprietario, possessore, direttario, enfiteuta o livellario, usufruttuario, usuario.

Nei trasferimenti a favore di più persone, queste sono tenute in solido al pagamento delle tasse di bollo e dei diritti di voltura, e ciascuna di esse può soddisfare a tale obbligo in nome o per conto anche delle altre.

Art. 75 (2).

Agli effetti del pagamento delle tasse di bollo e dei diritti catastali, le domande di voltura si considerano come fatte separatamente:

a) per ciascun Comune in cui sono situati i beni, ancorchè per un medesimo titolo o a favore della stessa persona occorrano altre volture in altri Comuni;

b) per ciascuna intestazione o partita catastale a cui deve farsi il trasporto. Si considera però come unica la domanda, quando avvenga il passaggio a più partite intestate o da intestarsi alla stessa persona, ancorchè si tratti di terreni e fabbricati;

c) per ciascun atto traslativo. Si considera però come unica la domanda nel caso di più atti che riguardano la stessa partita catastale, dalla quale deve aver luogo il distacco.

Art. 76.

In relazione ai criteri stabiliti dall'articolo precedente, per determinare il numero delle volture da considerarsi separatamente agli effetti dell'applicazione del diritto graduale, si osservano le norme seguenti:

a) la voltura è da considerare come unica e quindi dà luogo all'applicazione di un solo diritto graduale e di una sola tassa di bollo, se l'atto traslativo riguarda beni immobili situati in un medesimo Comune e trasferiti ad una medesima persona, ancorchè si tratti di terreni e di fabbricati e di partite diverse intestate o da intestarsi alla detta persona, e ancorchè diverse siano le persone o partite dalle quali avviene il distacco dei beni;

b) le volture sono da considerare come distinte e quindi danno luogo all'applicazione distinta del diritto graduale ed a separate tasse di bollo:

se i beni da trasferirsi si trovano in Comuni diversi, quantunque dello stesso distretto d'agenzia;

ovvero, se trattasi di più atti traslativi;

ovvero, se diverse sono le persone alle quali si opera il trasferimento, ancorchè questo avvenga con unico atto.

Si considera tuttavia come unica voltura e si riscuote un solo diritto graduale, nel caso di più atti presentati contemporaneamente allo stesso ufficio di registro, che riguardino la stessa partita o la stessa persona dalla quale deve aver luogo il distacco e sempre quando il passaggio riguardi beni posti in uno stesso Comune e acquistati da una medesima persona.

Agli effetti del presente articolo sono considerate come unica persona le ditte risultanti da società, da enti morali o collettivi, ed in genere da comunione di beni anche se a quote determinate.

Art. 77.

Il ricevitore del registro stabilisce, in base agli atti presentati per la registrazione o alle denunzie di successione, e con le norme dettate nell'art. 76, il numero delle volture o trasferimenti da operarsi in catasto, sentite, occorrendo, le parti e l'agente delle imposte.

Per la liquidazione del diritto graduale di cui all'art. 69, il ricevitore del registro, dopo eseguita la liquidazione agli effetti della tassa di registro o di successione, ripartisce ove occorra, d'accordo colla parte, il valore complessivo dei beni tra le singole volture e vi commisura distintamente il diritto graduale a tenore della tariffa.

Nella liquidazione del diritto graduale non va però computato il valore dei terreni e fabbricati rurali posti nei Comuni del compartimento ligure-piemontese che conservano il catasto dei terreni e dei quali è parola all'art. 148.

I diritti di voltura devono essere riscossi dal ricevitore contemporaneamente alla tassa di registro o di successione.

Pei trasferimenti risultanti dagli atti, tali diritti devono dal ricevitore assumersi in carico in apposita colonna nei libri ove gli atti, contratti e trasferimenti sono registrati e la quietanza sarà compenetrata nella nota di registrazione apposta sugli originali.

Invece pei trasferimenti a causa di morte, ed in genere tutte le volte che la tassa di registro viene riscossa mediante quietanza staccata da bollettario, i diritti di voltura devono comprendersi nella quietanza medesima.

La specificazione dei diritti catastali per ogni singola voltura sarà fatta dal ricevitore, pei trasferimenti risultanti da atti sottoposti a registrazione formale, sui registri di formalità di fronte ad ogni registrazione; per le successioni, nella liquidazione riportata in calce alla denuncia; ed in ogni altro caso in cui le tasse si riscuotono mediante rilascio di bolletta, sull'articolo di campione iscritto per le tasse o sopratasse di registro.

Quando dalle parti non siano state esibite le copie degli atti di trasferimento necessarie per le volture, il ricevitore liquida anche il compenso stabilito a suo favore dall'art. 8 per la redazione di dette copie.

Art. 78.

All'atto dell'esazione dei diritti catastali, l'ufficio del registro applica anche alle domande di voltura la tassa di bollo nel modo indicato nell'art. 7.

Art. 79.

Le volture per la correzione di errori, imputabili alle parti, soggiacciono ai diritti ordinari da pagarsi all'ufficio del registro o delle successioni e il diritto graduale si commisura al valore dei beni, oggetto della correzione.

Quando tale valore non sia indicato nell'atto che deve servire di base alla voltura di correzione, nè in atti precedenti già sottoposti alla formalità della registrazione, le parti devono dichiararlo, ed in difetto si stabilisce d'ufficio dal ricevitore del registro.

Art. 80.

Non può eseguirsi senza il pagamento delle tasse e dei diritti di voltura chiesta dalla parte ammessa al gratuito patrocinio, quando la voltura debba eseguirsi in base alla sentenza che definisce la lite ed aggiudica cui spettano i beni controversi.

Quando invece la voltura rappresenta un'operazione preliminare o indispensabile allo scopo per il quale il richiedente ottenne il

(1) V. art. 4 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

(2) V. art. 9 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

patrocinio gratuito, la voltura deve eseguirsi senza pagamento di tasse e diritti, salvo l'annotamento dei medesimi nel registro denominato *campione civile* presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, per l'eventuale ricupero a causa finita.

Art. 81.

I verbali di conciliazione redatti avanti ai giudici conciliatori, nonchè le sentenze definitive dei conciliatori stessi, possono considerarsi, quando danno luogo a trasferimenti, come titoli validi alla esecuzione delle volture, ma devono essere assoggettati alla formalità della registrazione ed al contemporaneo versamento dei diritti di voltura. Quando però gli immobili, oggetto del trasferimento, hanno un valore di oltre 30 e fino a 100 lire, i verbali e le sentenze non sono soggetti alla registrazione per disposto dell'art. 22 della legge 2 luglio 1903, n. 259, e quindi i diritti di voltura devono riscuotersi dai ricevitori del registro su richiesta degli interessati mediante rilascio di bolletta.

Art. 82.

Per le volture da farsi in base ad atti o certificati di notorietà, che devono essere redatti su competente carta da bollo, il diritto di L. 2.40 stabilito dall'art. 18 del testo unico di legge 4 luglio 1897, n. 276, deve essere applicato e riscosso una sola volta, qualunque sia il numero delle partite dalle quali deve farsi il distacco.

Tale diritto è pagato all'ufficio del registro nel cui distretto sono situati i beni. Il ricevitore, ove non siavi percezione di tasse di registro, deve rilasciare quietanza staccata dal bollettario.

Le volture dipendenti da atti o certificati di notorietà non hanno effetto in catasto, se dall'atto o certificato di notorietà non consti che siano stati soddisfatti i diritti catastali.

Art. 83.

In conformità al disposto dall'art. 41 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato dall'art. 1 della legge 21 gennaio 1897, n. 23, è ridotto a metà il diritto graduale per le volture dipendenti da contratti di vendita o permuta immobiliare, che vengono stipulati in occasione della delimitazione e terminazione prescritte dalle ricordate leggi.

Art. 84.

Verificandosi il caso di un'eredità giacente, deve essere chiesta la voltura ed eseguirsi in catasto il trasporto dei beni dal nome del defunto alla eredità giacente, coll'indicazione del cognome, nome e paternità dell'amministratore legale, come prescrive l'articolo 30, ma se poi i beni vengono devoluti ad eredi che siano successivamente scoperti, la voltura deve essere fatta senza pagamento di ulteriori diritti catastali.

Art. 85.

I diritti di dominio eminente sono soggetti ad iscrizione in catasto nei Comuni a catasto lombardo-veneto, toscano, e parmense a sensi delle rispettive leggi censuarie.

Ogni voltura di tali diritti, da determinarsi coi criteri dell'articolo 76 del presente regolamento, è soggetta al diritto fisso di L. 1.40 stabilito dall'art. 17 del testo unico di legge 4 luglio 1897, n. 276 indipendentemente da quello di bollo per la domanda voltura.

Invece negli altri Comuni del Regno coloro che vogliono fare annotare nei registri del catasto il loro diritto di dominio imminente possono farlo in esenzione da qualsiasi spesa, a termini dell'art. 69 del regolamento 10 luglio 1902, n. 296, per riscossione delle imposte dirette, denunziando all'agente delle imposte il loro diritto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli.

Le variazioni successive nelle partite accese in catasto sono soggette al diritto fisso ordinario.

Art. 86.

Non è dovuto alcun diritto:

a) per le volture dei beni che passano in testa al demanio;

b) per le volture di correzione, quando trattasi di errori non imputabili alle parti;

c) per le volture per affrancazioni di canoni, livelli ed altre consimili prestazioni fondiarie, che si operano in confronto al demanio, al fondo per il culto, ed all'amministrazione dell'asse ecclesiastico in Roma, giusta le norme ed i privilegi stabiliti dalle leggi 29 gennaio 1880, n. 5253, 22 marzo 1883, n. 1251, 29 giugno 1893, n. 347, e 2 luglio 1896, n. 268. Le altre affrancazioni non contemplate nelle anzidette leggi, soggiacciono alla regola stabilita dall'art. 73;

d) per le volture nell'interesse del fondo per il culto, da eseguirsi in base a verbali di presa di possesso per l'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico. Però le volture dei beni che gli pervengono in seguito ad atti di gestione patrimoniale, vanno soggette ai diritti ordinari;

e) per le volture dei beni devoluti allo Stato per debito di imposta, che, a' termini delle leggi 14 aprile 1892, n. 189 e 8 agosto 1895, n. 505, vengono ceduti dal demanio ai Comuni;

f) per tutte le altre volture dichiarate esenti da leggi speciali.

Art. 87.

Se nell'esame dei titoli esibiti dalle parti per l'esecuzione delle volture, l'agente riconosca che il numero delle volture non fu esattamente calcolato, ne informa l'ufficio demaniale competente e concorda collo stesso le rettifiche alle liquidazioni dei diritti catastali ed alle tasse di bollo.

L'applicazione del presente articolo viene estesa anche alla conservazione del nuovo catasto e resta in conseguenza abrogato l'ultimo comma dell'art. 73 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76.

Art. 88.

Qualora agli effetti della tassa di registro o di successione venga accertato un valore maggiore di quello su cui furono riscossi i diritti catastali, si deve esigere il supplemento che risulta dovuto in rapporto a ciascuna voltura.

Art. 89.

Per l'esecuzione delle volture d'ufficio, l'Amministrazione delle imposte anticipa le tasse di bollo e gli emolumenti dovuti ai funzionari e pubblici ufficiali per il rilascio delle copie o degli estratti eventualmente occorrenti, nonchè le spese necessarie per la compilazione dei tipi di frazionamento.

L'importo di tali tasse, emolumenti e spese viene iscritto dal ricevitore del registro sopra apposito campione per operarne il ricupero.

CAPO II.

Dei diritti sulle copie, certificati ed estratti.

Art. 90.

La riscossione dei diritti sui certificati, estratti e copie degli atti catastali è affidata agli uffici di registro ed è regolata dai titoli II e III della tariffa annessa alla legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 276.

Art. 91.

L'ufficio del registro competente per la riscossione dei diritti sugli estratti, certificati e copie, è quello nel cui distretto ha sede l'ufficio catastale che ha compilato detti estratti, certificati e copie, senza riguardo al luogo in cui sono situati gli immobili che sono oggetto di tali atti.

Quando nel luogo ove ha sede l'ufficio catastale vi siano più uffici contabili demaniali, la riscossione dei diritti sugli estratti, certificati e copie spetta unicamente a quello fra i detti uffici al quale prima dell'attuazione della legge 4 luglio 1897, n. 276, era affidato l'incarico della vendita delle marche catastali.

Art. 92.

Chi richiede certificati, estratti o copie di documenti catastali, deve contemporaneamente consegnare all'agenzia delle imposte dirette il foglio o i fogli di carta bollata che occorrono, muniti in margine dell'indicazione del cognome, nome e domicilio della persona che fa la richiesta.

L'agenzia ne prende nota in uno speciale registro, compila gli atti sui fogli esibiti nello stesso ordine con cui furono richiesti, li autentica, vi appone in margine la specifica dei diritti catastali che sono dovuti in base alla tariffa, prende nota dei diritti liquidati nel registro di cui sopra, ed invia gli atti così compilati al ricevitore entro un termine di regola non maggiore di 15 giorni, con elenco in doppio che gli viene poi restituito in simplo con dichiarazione di ricevuta.

L'ufficio del registro provvede all'introito delle somme risultanti dalla specifica dell'agenzia, mediante rilascio di apposita bolletta o cura la consegna a chi di ragione dei documenti, dopo avervi annotato in margine l'estremo del pagamento eseguito dei diritti catastali.

Qualora i documenti richiesti dalla parte non vengano ritirati entro sei mesi dalla data del loro invio al ricevitore del registro, questi iscrive i diritti dovuti sui campioni demaniali, e ne cura l'esazione nei modi e colle norme stabilite, per l'esazione delle tasse di registro e di successione.

Art. 93.

Per ogni singolo estratto dei registri catastali devesi applicare il diritto fisso oltre quelli proporzionali stabiliti, per i vari casi, dalla tariffa.

Un solo diritto fisso deve applicarsi al certificato od estratto, ancorchè riguardi più partite.

Se contemporaneamente all'estratto di mappa sia rilasciato in separato atto anche l'estratto della corrispondente parte descrittiva catastale, sarà prescritto un solo diritto fisso per ambedue detti estratti, applicando tutti gli altri diritti proporzionali e rispettivi.

Art. 94.

Quando degli estratti, dei tipi e delle copie delle mappe catastali venga autorizzata la formazione in carta non filigranata, a mente dell'art. 32 del testo unico della legge sul bollo 4 luglio 1897, n. 414 (1), l'agente si fa consegnare dalle parti le marche da bollo occorrenti, che dovranno essere apposte ed annullate dall'ufficio stesso, sovrapponendovi la scritturazione della data nel modo designato dall'art. 16 di detta legge (2); ed invia poi i documenti anzidetti al ricevitore del registro, per la esazione dei diritti catastali col sistema indicato nell'art. 92.

Capo. III.

Dell'esenzione dal pagamento dei diritti.

Art. 95 (1).

È permesso a chiunque di vedere presso gli uffici della conservazione le mappe e gli altri atti catastali, senza pagamento di alcun diritto; ma è vietato di rilasciare o permettere che se ne estraggano note ed appunti o memorie scritte, salvo quanto è stabilito da leggi speciali e dal presente regolamento.

Art. 96.

Agli uffici governativi possono rilasciarsi in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti, le copie, i tipi, i certificati od estratti dai quali facciano richiesta precisandone lo scopo e l'oggetto. Gli uffici di conservazione, nel rilasciarli, devono sempre far cenno sul documento che la richiesta venne fatta nell'interesse dello Stato.

Qualora, per corrispondere a tali richieste, venisse a soffrire un pregiudizievole rallentamento il corso degli altri lavori demandati all'ufficio di conservazione, questo potrà invitare gli uffici richiedenti a fornire un'utile collaborazione, o ad assentire che esso si procacci a loro spese l'occorrente opera sussidiaria.

Art. 97.

I certificati catastali richiesti direttamente dagli uffici delegati alle espropriazioni per conto dello Stato, e da rilasciarsi in esenzione dalle tasse di bollo, ai sensi dell'art. 22, n. 2, del testo unico 4 luglio 1897, n. 414 (2), saranno pure esenti dai diritti catastali.

Art. 98.

Nella costruzione di strade comunali obbligatorie e di quelle provinciali contemplate dalla legge 23 luglio 1881, n. 333, è consentita facoltà ai delegati stradali di estrarre gratuitamente dalle mappe e dai registri catastali i tipi e gli altri appunti che occorrano nell'interesse di queste opere pubbliche. La concessione è subordinata alle stesse condizioni stabilite dal presente regolamento per le copie del catasto concesse ai comuni.

Art. 99.

Le copie dei catasti concesse ai comuni ai sensi dell'art. 57,

---

(1) Art. 32 del testo unico 4 luglio 1897, n. 414. — Alla disposizione proibitiva di cui al n. 5 del precedente articolo è fatta eccezione rispetto agli atti che emanano dalle autorità e dai pubblici uffizi, ognorachè, di concerto colla Intendenza di finanza, sia riconosciuta l'opportunità di scriverli in carta non filigranata.

(2) Art. 16 della legge sul bollo 4 luglio 1897, n. 414. — Agli atti e scritti, che per il disposto dell'art. 20 debbono essere sottoposti al bollo prima della loro sottoscrizione, la marca dovrà essere apposta prima che siano firmati.

La marca se è apposta dall'ufficio, sarà applicata in qualunque parte del foglio ed annullata mediante la sovrapposizione di un bollo speciale che indichi l'ufficio che procede all'annullamento, e il giorno in cui l'annullamento fu eseguito.

(Omissis).

In tutti gli altri casi, in cui la marca è apposta dal debitore della tassa di bollo, dovrà applicarsi in fine dell'atto e dello scritto, e sarà annullata scrivendo in tutte lettere la data dell'atto o dello scritto, in guisa che la scritturazione incominci sul foglio al lato destro della marca e passando orizzontalmente su di essa vada a terminare parimente sul foglio al lato sinistro.

(1) V. art. 13 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

(2) Art. 22 della legge 4 luglio 1897, n. 414. — I seguenti atti e scritti non saranno soggetti a bollo, se non quando occorra di farne uso, a termini dei primi tre numeri dell'art. 2:

1. *(Omissis).*

2. I registri, atti scritti e cartelle nell'interesse esclusivo dello Stato o del pubblico servizio e, trattandosi di contratti, quando la tassa di bollo fosse a carico dello Stato, a termini dell'art. 28, come pure gli atti di asta, i contratti di esattoria e le cauzioni di che nella legge 20 aprile 1871, n. 192, sulla riscossione delle imposte dirette.

Per gli effetti della presente legge il monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei regi educatorî femminili a patrimonio sorvegliato, di che nella legge (testo unico) 30 dicembre 1894, n. 597, è considerato come amministrazione dello Stato.

(Omissis).

vanno esenti, oltrechè dai diritti stabiliti dalla tariffa catastale, anche dalla tassa di bollo.

Le copie delle mappe però, quando vengano munite delle firme dei funzionari, ingegneri e periti che le hanno eseguite, vanno soggette alla tassa di bollo e le marche occorrenti devono essere apposte prima che le copie vengano firmate.

Sta poi sempre a carico dei comuni richiedenti, oltre la spesa per mano d'opera, anche quella per carta, stampati ed ogni altra spesa occorrente.

Art. 100.

I consorzi di bonifica hanno facoltà, giusta il regolamento 7 settembre 1887, n. 4963, di esaminare gli atti catastali tenuti dagli uffici della conservazione e trarne copia ed appunti in esenzione da diritti, per compilare e tenere annualmente aggiornato il registro delle proprietà soggette a contribuzione, ed il piano grafico relativo.

Qualora i detti consorzi non si procurino mediante l'opera di loro speciali incaricati gli estratti di mappa e i dati ed elementi di cui abbisognano, questi devono rilasciarsi dagli uffici della conservazione, ma in tal caso l'amministrazione del Consorzio ha l'obbligo del rimborso delle spese di opera e di materiale, ai sensi dell'art. 94 del citato regolamento (1).

Art. 101.

Le agevolazioni catastali di cui all'articolo precedente devono accordarsi anche ai consorzi idraulici di seconda e terza categoria, cioè a quelli di difesa ed a tutti indistintamente quelli di scolo, à sensi degli articoli 55 e 66 del testo unico di legge approvato col R. decreto 25 luglio 1904, n. 523.

Art. 102.

I consorzi d'irrigazione costituiti o in corso di costituzione agli effetti del testo unico di legge 28 febbraio 1886, n. 3732 possono, ai sensi del regolamento della stessa data, n. 3733, desumere in esecuzione da diritti presso gli uffici della conservazione, gli elementi necessari per la formazione del catasto, e sono autorizzati ad ottenere dagli uffici stessi un sunto in carta semplice di ogni voltura relativa ad immobili compresi nel consorzio, verso il pagamento del diritto fisso di centesimi cinquanta, stabilito dall'art. 25 di detto regolamento (2).

Questa disposizione è estesa anche alla conservazione del nuovo catasto a parziale modificazione dell'art. 93 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76.

Art. 103.

I certificati per l'ammissione al gratuito patrocinio di cui all'art. 2 della legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato *D* (3), vengono rilasciati in carta libera e con esenzione da ogni spesa per cura dell'agenzia delle imposte del distretto dov'è domiciliato il richiedente.

Essi devono rilasciarsi non solamente in base alle risultanze delle matricole e dei registri delle partite per le imposte fondiarie, e dei registri dei possessori e delle rubriche per l'imposta di ricchezza mobile, ma anche di ogni altro elemento d'ufficio e delle informazioni particolari che gli agenti possono avere sullo stato di fortuna dei richiedenti i certificati.

I certificati che vengono chiesti nell'interesse di persone già ammesse al patrocinio gratuito e pendente il relativo giudizio, devono essere trasmessi all'autorità giudiziaria, richiedente, previa annotazione sui medesimi delle tasse di bollo e dei diritti dovuti, il cui importo viene poi prenotato sul campione delle cancellerie giudiziarie.

Art. 104.

I certificati catastali che servono ai cittadini per esercitare l'azione popolare contro le liste elettorali, ai termini degli articoli 31 e 37 della legge elettorale politica 28 marzo 1895, n. 83, e degli articoli 41 e 47 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164, devono essere rilasciati dagli esattori verso il compenso di centesimi cinque per ciascun certificato, giusta il combinato disposto dagli articoli 25 dei capitoli normali (1), 41 della legge elettorale e 52 della legge comunale (2).

I certificati invece che servono agli interessati diretti per la loro iscrizione nelle liste elettorali, possono essere richiesti anche alle agenzie delle imposte, ai sensi degli articoli 19 della legge elettorale (3) e 29 della legge comunale (4), ed in tal caso le agenzie devono rilasciarli in esenzione da ogni tassa o spesa, facendo però cenno nei medesimi dell'uso cui devono servire.

(1) Art. 94 del regolamento 7 settembre 1887, n. 4963. — Gli uffici del censo dovranno fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti e necessari per la formazione e la conservazione degli elenchi delle proprietà direttamente o indirettamente interessate e dei registri catastali, e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.

(2) Art. 25 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733. — I proprietari o possessori saranno tenuti per ogni voltura agli effetti della imposta consorziale di pagare il diritto fisso di L. 0.50 a favore dell'agente delle imposte in corrispettivo dell'opera prestata al Consorzio. Tale diritto sarà pagato insieme a quello fissato per ordinaria voltura.

(3) Art. 2 della legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato *D*. — Ogni altra persona che domandi l'ammissione al gratuito patrocinio, oltre quanto è richiesto dagli articoli 9 e 10 del decreto 6 dicembre 1865, deve esibire un certificato in carta libera comprovante l'ammontare dell'imposta fondiaria e della tassa di ricchezza mobile che paga nel luogo di sua abituale residenza o in quello del domicilio.

L'agenzia delle imposte, che rilascerà l'anzidetto certificato, dovrà aggiungervi il suo parere sullo stato di povertà del richiedente.

La Commissione comunicherà copia del decreto di ammissione e dei documenti relativi alla rispettiva intendenza di finanza.

(1) Art. 25 dei capitoli normali per la riscossione delle imposte. — Però l'esattore è tenuto a rilasciare, col diritto di centesimi 5, l'estratto positivo o negativo delle imposte iscritte nei ruoli, quando sia richiesto dai contribuenti per servire alla iscrizione delle liste elettorali politiche ed amministrative, a sensi delle leggi sull'elettorato politico ed amministrativo.

(2) Art. 41 della legge elettorale e 52 della legge comunale e provinciale. — Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo, quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 31 e 37 della legge elettorale, 41 e 47 della legge comunale e provinciale, hanno obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultino inscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

(3) Art. 19 della legge elettorale. — Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

I documenti, titoli, certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa o spesa.

(*Omissis*).

(4) Art. 29 della legge comunale e provinciale. — Chi presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale del Comune, deve corredarla con le indicazioni comprovanti:

1° (*Omissis*).

Art. 105 (1).

L'ufficio della conservazione deve rilasciare in carta libera e senza spesa, entro otto giorni dalla richiesta, un elenco da lui firmato dei beni intestati ai possessori che dall'esattore delle imposte dirette gli sono indicati.

Esso deve, altresì, indicare nell'elenco predetto i diritti di dominio diretto e di nuda proprietà relativi ai fondi intestati ai possessori dati in nota dall'esattore.

Art. 106.

Nelle agenzie delle imposte non provviste di personale tecnico stipendiato dallo Stato, il prodotto dei diritti per le copie e gli estratti di mappa eseguiti dalle agenzie stesse, appartiene per una metà al disegnatore incaricato di tali lavori.

Tale compartecipazione si estende anche ai diritti applicabili agli estratti descrittivi e indicativi, nei compartimenti ove tali estratti si rilasciano sullo stesso foglio del tipo.

L'emolumento del disegnatore per le copie di mappe richieste da alcuna delle Amministrazioni dello Stato è ridotto ad un quarto del totale dei diritti dovuti; e qualora la copia venga estratta da incaricati dell'Amministrazione richiedente, estranei all'ufficio catastale, non è dovuto alcun emolumento.

Ad eccezione del compartimento romano, è escluso dall'emolumento il compenso per la verificazione dei tipi di frazionamento, la quale viene fatta a cura dell'ufficio tecnico di finanza.

Art. 107.

Sulle risultanze del registro di che all'art. 92, l'agente, entro i primi dieci giorni di ogni trimestre, promuove dall'Intendenza il pagamento degli emolumenti che ai termini dell'articolo precedente sono dovuti al disegnatore.

CAPO IV.

Delle pene pecuniarie.

Art. 108 (2).

Coloro che non pagano all'ufficio del registro, o delle successioni, i diritti catastali contemporaneamente alla registrazione degli atti od al pagamento della tassa di successione, incorrono nella pena pecuniaria eguale al doppio dei diritti medesimi.

La pena pecuniaria viene liquidata e riscossa unitamente ai diritti catastali e di essa deve farsi cenno anche nelle domande di voltura da trasmettersi all'agenzia delle imposte.

Art. 109.

Nel caso previsto dall'art. 25, scaduto infruttuosamente il termine fissato dall'agente, questi, dopo essersi procurati, per quanto sia possibile, gli atti occorrenti giusta il disposto dal ricordato articolo, compila apposito verbale sia per far constare del fatto della mancata presentazione personale o della mancata produzione degli atti, sia per contestare alla parte l'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'art. 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321 (3), e l'obbligo di rifondere le spese.

Il verbale deve essere notificato alla parte nei modi ordinari.

I documenti, titoli, certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

(1) Art 69 del regolamento 10 luglio 1902, n. 296, sulla riscossione delle imposte dirette. — L'ufficiale incaricato della custodia e conservazione dei registri censuari deve rilasciare in carta libera e senza spesa, entro otto giorni dalla richiesta, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori dati in nota dall'esattore.

(*Omissis*).

(2) V. art. 19 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

(3) V. nota all'art. 25.

Art. 110.

Entro trenta giorni dalla notificazione del verbale, si può ricorrere all'intendente di finanza e contro la decisione di questo, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione medesima, può interporsi appello al Ministero delle finanze che decide in via definitiva.

Art. 111.

Quando non siasi reclamato contro la notificazione del verbale e nel caso di ricorso, quando la decisione sia divenuta o sia per la sua natura definitiva, le somme liquidate o ridotte si passano in riscossione all'ufficio del registro, al quale si trasmette il verbale con la decisione che fosse stata emessa in via amministrativa.

Delle pene pecuniarie passate in riscossione, l'agente prende nota nel registro relativo.

Art. 112 (1).

La riscossione dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese, in tutti i casi contemplati dal presente regolamento, è fatta nei modi e colle norme stabilite dalla legge sulle tasse di registro.

TITOLO IV.

Delle variazioni nello stato e nelle rendite dei terreni e dei fabbricati

CAPO I.

Norme generali.

Art. 113.

Gli aumenti e le diminuzioni che si verificano nei beni, negli estimi e nei redditi, sono rese esecutive, con decreto dell'intendente di finanza, e si tengono in evidenza in conformità delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 114 (2).

Dànno luogo ad aumento:

nel catasto dei terreni:

a) l'alluvione, la formazione di isole, il ritiro o la deviazione di acque;

b) l'introduzione nel catasto dei terreni di beni non ancora censiti, o di beni censiti fra i fabbricati urbani;

c) il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata;

d) la cessazione delle esenzioni dall'imposta fondiaria stabilite dalla legge;

nel catasto dei fabbricati:

e) le nuove costruzioni;

f) l'aumento di reddito nei casi determinati dalla legge;

g) la iscrizione di fabbricati e accessorî in addietro non censiti o censiti al catasto dei terreni;

h) la cessazione delle esenzioni stabilite dalla legge per fabbricati censiti senza reddito.

Art. 115 (3).

Dànno luogo a diminuzione:

nel catasto dei terreni:

a) la perenzione totale o parziale del fondo, o la perdita della potenza o attività produttiva del medesimo;

b) lo stralcio di un terreno dal catasto fondiario pel suo trasporto al catasto dei fabbricati;

c) il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria;

nel catasto dei fabbricati:

(1) V. art. 20 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

(2) Art. 23 della legge 4 luglio 1897, n. 276.

(3) V. art. 24 della legge 4 luglio 1897, n. 276.

d) la demolizione, l'incendio o la rovina, per cui un edificio cessi in tutto o in parte di essere fruttifero;

e) la diminuzione del reddito accertato nei casi fissati dalla legge;

f) lo stralcio dal catasto dei fabbricati di un fondo soggetto ad iscrizione nel catasto dei terreni;

g) il passaggio di un fabbricato dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti.

Art. 116.

Nessuna mutazione si può fare nella qualificazione, classificazione e tariffa, e nell'applicazione di qualità e classi ai singoli terreni. Tutto ciò resta invariato fino all'attivazione del nuovo catasto ordinato dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682 e successive, salvo le eccezioni ammesse dalle disposizioni in vigore nei singoli compartimenti.

Potranno però correggersi in ogni tempo gli errori di duplicazione od omissione, o di conteggio, o di materiale scritturazione, verificabili al tavolo (1).

Art. 117.

Possono anche correggersi gli errori riscontrati nella misura sul terreno, e nella corrispondente rendita attribuita in catasto ad una particella.

Ove, peraltro, con la variazione venga a diminuire la superficie attribuita in catasto ad una particella, devesi accertare se vi sia luogo a compensare in tutto od in parte la diminuzione stessa, rettificando le particelle contigue.

L'eccesso o la deficienza di superficie censuaria deve sempre risultare dalla misura di tutte le porzioni che compongono l'originaria particella, comunque formino al momento della verificazione oggetto di proprietà diverse.

Art. 118 (2).

I cambiamenti che avvengono nella circoscrizione territoriale dei Comuni, danno luogo a variazione in aumento o in diminuzione nei rispettivi catasti dei terreni e dei fabbricati.

Sono a carico dei Comuni interessati le spese occorrenti per le variazioni catastali dipendenti dalla mutata circoscrizione territoriale.

Se per effetto del cambiamento di circoscrizione avvenissero mutamenti nelle indicazioni catastali, di tali mutamenti sarà data notificazione ai possessori interessati, i quali avranno facoltà di presentare entro 30 giorni dalla notificazione le loro osservazioni alla intendenza di finanza.

Contro le decisioni della intendenza stessa da notificarsi agli interessati, questi possono ricorrere entro 15 giorni dalla avuta partecipazione, alla direzione generale delle imposte dirette e del catasto che risolve in via definitiva.

Art. 119.

Nella costruzione di strade, piazze ed altre opere pubbliche, l'amministrazione per conto della quale dette opere vengono eseguite, deve chiedere la voltura in propria ditta dei fondi appena ne sia avvenuta l'espropriazione, a' termini dell'articolo 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (3). Non si fa luogo però ad alcuno sgravio di rendita finchè delle strade, piazze ed altre opere pubbliche non sia stata compiuta la costruzione.

Art. 120 (1).

Per le strade di qualsiasi specie e per i canali con qualsiasi scopo attivati in servizio e nell'interesse di privati o di Società, non può farsi alcuno sgravio d'estimo se non in forza di leggi speciali.

Art. 121 (2).

I cambiamenti, sia in aumento, sia in diminuzione, che avvengono nei territori debbono essere denunziati di mano in mano che avvengono, e previa verificazione si introducono negli atti catastali, di regola, ogni cinque anni.

Possono però essere introdotti in catasto in qualunque tempo:

a) quando per speciali circostanze il ministro delle finanze lo ritenga necessario;

b) quando ne sia fatta domanda dagli interessati. In questo caso le spese della verificazione straordinaria sono a carico dei richiedenti, i quali dovranno fare un deposito preventivo nella misura che sarà di volta in volta stabilita dall' ufficio tecnico di finanza.

Art. 122.

Le variazioni al catasto dei fabbricati si effettuano tostochè vengono accertate nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

CAPO II.

Delle variazioni nella consistenza e negli estimi dei terreni.

Art. 123.

Agli effetti delle operazioni censuarie quinquennali dirette a rilevare le variazioni che avvengono nei terreni, i Comuni di ciascuna Provincia sono divisi in cinque gruppi, giusta la tabella approvata col decreto Ministeriale 7 dicembre 1882.

Le dette operazioni sono eseguite in ogni Provincia per un gruppo di Comuni all'anno, e la decorrenza del primo periodo quinquennale va computata dal 1883.

Art. 124.

Nel mese di novembre di ciascun anno, gli agenti delle imposte invitano le Giunte municipali del gruppo dei Comuni nei quali dovranno aver luogo le operazioni dell'anno successivo, a denunziare, giusta l' obbligo loro fatto dall' art. 30 del testo unico di legge del 4 luglio 1897, n. 276, le variazioni in aumento che fossero avvenute nel loro territorio.

Art. 125.

Entro il mese di ottobre le Intendenze provvedono alla pubblicazione nei Comuni in cui ricorre il turno della verificazione periodica dell'anno successivo, di un manifesto per invitare i contribuenti a denunziare prima del 31 dicembre le variazioni non ancora denunziate a termini dell'art. 121.

Tali denunzie, da compilarsi in esenzione dalla tassa di bollo, devono essere presentate all'agente delle imposte nel cui distretto sono situati i beni, o direttamente, o per mezzo del sindaco del Comune. Esse devono indicare il nome, cognome e domicilio del denunziante, la causa o la natura delle variazioni, i dati catastali relativi al fondo nel quale la variazione sarebbe avvenuta e, in generale essere documentate nel modo prescritto dalle leggi speciali dei singoli compartimenti.

Non possono aver corso le denunzie relative ai beni che non siano regolarmente intestati ai loro possessori.

Art. 126.

Ricevute le denunzie, l'agente delle imposte ordina distintamente

(1) V. art. 27 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

(2) V. art. 25 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

(3) Art. 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. — Il decreto del prefetto che autorizza l'occupazione immediata dei fondi a termini dell'articolo 30, e quello che ne pronuncia l'espropriazione nel caso preveduto dall'art. 48, saranno trascritti nell'ufficio delle ipoteche, e sarà fatta l'opportuna voltura nel catasto o nei libri censuari.

La trascrizione e la voltura nel catasto o nei libri censuari si eseguiranno entro quindici giorni a cura ed a spese dell'espropriante.

(1) V. art. 26 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

(2) V. art. 29 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

per Comune quello che devono essere verificato in un dato anno, si accerta che contengano esattamente i dati necessari e che siano documentato regolarmente, e nel caso affermativo le trasmette all'Intendenza di finanza della Provincia, entro il mese di gennaio dell'anno in cui devono seguire le verifiche.

L'Intendenza di finanza prende a sua volta in esame le denunzie col parere o con le osservazioni dell'agente, e, se giudica che sia il caso di darvi corso, le rimette all'ufficio tecnico di finanza, perchè provveda alle debite verificazioni locali coi procedimenti in uso nel proprio compartimento.

Art. 127.

Fissato il tempo in cui debbono incominciare le verificazioni in un dato Comune, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico ne informa tosto il sindaco affinchè ne dia un preventivo avviso agli interessati. Quando poi l'ingegnere governativo giunge sul luogo, fa loro notificare, per mezzo di apposito indicatore, che deve ritirarne ricevuta, un nuovo avviso nel giorno antecedente a quello in cui procede alla visita dei loro fondi, acciocchè possano assistervi di persona, oppure farvisi rappresentare.

Art. 128.

Trascorso il termine indicato dall'art. 125 non è più ammissibile la verifica gratuita nè nel quinquennio in corso, nè in quelli successivi, ma rimane salvo il diritto al possessore di chiedere, con apposita domanda redatta su carta bollata, la verifica straordinaria a proprie spese.

Sono quindi ammissibili le sole denunzie che si riferiscono a variazioni avvenute durante il quinquennio che ha preceduto l'anno destinato per le verifiche, e devono escludersi tutte quelle relative a variazioni che rimontano ad epoca più antica e specialmente quelle che si riferiscono ad errori occorsi nell'impianto dei catasti, o ad errori successivi di volture, o che riguardano eccessi di estensione e questioni possessorie.

Art. 129.

Nei compartimenti napoletano e siciliano, dove, per gli speciali regolamenti in vigore, le verificazioni fondiarie devono essere eseguite da un controllore con l'intervento di un perito, l'ingegnere governativo s'intende rivestito delle due qualità di controllore e perito.

Art. 130.

I risultati delle verificazioni sono notificati alle parti interessate per i loro reclami eventuali, con l'avvertenza che questi sarebbero considerati come nulli e non avvenuti quando fossero prodotti dopo trascorso il termine perentorio di trenta giorni dalla data della notificazione dell'avviso.

I reclami presentati in tempo utile vengono sottoposti alla decisione dell'intendente di finanza della Provincia, contro la quale può interporsi appello al Ministero entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

Art. 131.

Per le variazioni in aumento risultanti dalle verificazioni, si applicano le imposte e sovrimposte al corrispondente estimo, cominciando dall'anno immediatamente successivo a quello in cui ha avuto luogo le verifica.

Per le variazioni in diminuzione si procede al corrispondente sgravio e rimborso d'imposta, con effetto dall'anno successivo a quello della verifica, salvo il disposto dalle speciali leggi censuarie.

Art. 132.

La spesa della verificazione è a carico dei richiedenti, ogni qualvolta venga a risultare dalla verificazione che la domanda non aveva fondamento nè nel regolamento generale di conservazione del catasto, nè nelle speciali leggi censuarie proprie di ciascun compartimento catastale.

Al ricupero di tali spese che vengono liquidate dall'ufficio tecnico, e approvate dall'intendente di finanze della Provincia con decreto motivato, si procede nel modo stabilito con l'articolo 112.

Art. 133.

I risultati delle verificazioni o degli accertamenti per le variazioni di beni, d'estimi o di redditi, sono registrati nello stato dei cambiamenti (mod. 96), e sottoposti all'approvazione dell'intendente, intervenuta la quale i detti risultati s'introdurranno nei libri catastali per cura dell'agenzia delle imposte.

CAPO III.

Delle variazioni nella consistenza dei redditi dei fabbricati.

Art. 134.

Le variazioni alla consistenza ed ai redditi dei fabbricati, contemplate dagli articoli 23, 24 e 28 del testo unico di legge, del 4 luglio 1897, n. 276, sono disciplinate nei riguardi dell'applicazione dell'imposta, dal regolamento 24 agosto 1877, n. 4024, modificato coi RR. decreti 3 agosto 1888, n. 5613, e 29 dicembre 1889, n. 6569.

Art. 135.

Per i centri urbani non rilevati geometricamente, il catasto è costituito dalle tavole censuarie, dal registro delle partite e dalla matricola dei possessori, alla cui conservazione si provvede secondo le norme stabilite dal regolamento 5 giugno 1871, n. 267, e dalle speciali istruzioni impartite dal Ministero delle finanze.

Art. 136.

Il catasto dei centri urbani rilevati geometricamente, è costituito dalla mappa, dal sommarione, dal registro delle partite, dalla matricola, dal prontuario dei numeri di mappa e dai quadri aritmografici.

Ogni anno viene fatto dalla Direzione generale delle imposte un piano per ogni Provincia dei lavori d'aggiornamento delle mappe urbane, che devono essere eseguiti dai singoli uffici tecnici di finanza.

Art. 137.

L'aggiornamento delle mappe urbane consiste nell'introdurre nelle medesime, mediante speciali allegati, tutti i fabbricati costruiti di nuovo dopo l'epoca della loro attuazione o dell'ultima rettifica, facendo risultare anche in via descrittiva tutti gli ampliamenti o riduzioni avvenute dopo l'epoca suddetta nelle singole costruzioni.

Le operazioni d'aggiornamento vengono condotte col metodo e colle norme che hanno servito per la formazione delle mappe.

Art. 138.

Compiuto l'aggiornamento di una mappa, l'ufficio tecnico deve sottoporre all'approvazione dell'Intendenza gli stati di cambiamento, ed inviare all'agente il sommarione di supplemento, gli allegati di mappa, il quadro aritmografico aggiornato, il prontuario dei numeri di mappa coi numeri nuovi ed aggiunti assegnati alle nuove costruzioni, agli ampliamenti ed alle sopraedificazioni, e la tabella dei numeri variati.

TITOLO V.

Norme diverse e transitorie

Art. 139.

Le notificazioni, le trasmissioni e gli avvisi prescritti dal presente regolamento sono fatte nei modi stabiliti dai regolamenti per le imposte di ricchezza mobile e dei fabbricati, salvo il disposto dell'art. 127.

Art. 140.

La risoluzione delle questioni proposte in via amministrativa, compete all'Intendente di finanza in prima istanza, ed in appello al Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette.

Art. 141.

Le risultanze dei libri catastali, al 31 agosto di ciascun anno, servono di base alla formazione dei ruoli dell'imposta terreni per l'anno successivo.

Anche dopo il 31 agosto però e fino al momento della scritturazione dei ruoli, gli agenti devono tener conto delle variazioni

nelle ditte che dipendono da passaggi di proprietà, e, per quanto riguarda l'imposta sui fabbricati anche delle variazioni più rilevanti nei redditi.

Art. 142.

Nelle provincie in cui è stato o sarà attivato il catasto dei terreni ordinato dalle leggi 1° marzo 1886, n. 3682 e successive, tanto gli uffici di registro quanto le agenzie delle imposte devono attenersi per la redazione delle domande di voltura relative ai fabbricati urbani, e per le formalità successive, alle prescrizioni del regolamento 26 gennaio 1902, n. 321, conservando le anzidette domande, da compilarsi distintamente per distretto d'agenzia, in unica serie con quelle dei terreni, ma eseguendo le variazioni negli speciali registri del catasto urbano colle forme e nei modi per i medesimi prescritti.

Art. 143.

Gli uffici di registro delle Provincie in cui continuano a rimanere in vigore gli antichi catasti, nei casi di trasferimento di terreni o di fabbricati urbani esistenti nelle provincie in cui è stato o sarà attivato il catasto ordinato dalle leggi 1° marzo 1886, n. 3682 e successive, fanno redigere dalle parti le domande di voltura nel modello prescritto dall'art. 6 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 74, distintamente per distretto di agenzia, e ne fanno l'invio colle copie degli atti alle agenzie competenti ad eseguire le volture.

Art. 144.

Nelle Provincie in cui è stato o sarà attivato il catasto dei terreni ordinato dalle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e successive, gli uffici di registro fanno dalle parti redigere le domande di voltura dei terreni e fabbricati esistenti nelle Provincie in cui continuano a rimanere in vigore gli antichi catasti, sul modello prescritto dall'art. 6 del presente regolamento, distintamente per distretto di agenzia, e ne fanno l'invio colle copie degli atti alle agenzie competenti ad eseguire le volture.

Art. 145.

Sono abrogati gli articoli 138, 139 e 140 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76.

Art. 146.

Il servizio del duplicato affidato agli uffici tecnici di finanza per la parte grafica del catasto dei terreni nei compartimenti toscano, lombardo-veneto e parmense, consiste nell'aggiornamento periodico delle mappe, nella compilazione degli stati di cambiamento, nel rilascio degli estratti di mappa e dei tipi richiesti dai privati e dalle pubbliche Amministrazioni e nella revisione dei tipi di frazionamento.

Per il rilascio ai privati degli estratti di mappa e dei tipi devono osservarsi le norme stabilite dall'art. 92 del presente regolamento.

Art. 147.

Le agenzie delle imposte e gli uffici tecnici di finanza devono tenere al corrente l'inventario dei registri, degli atti e di tutto il materiale dei catasti esistenti nei rispettivi archivi.

Art. 148.

Nelle Provincie del compartimento ligure-piemontese rimangono ferme, per quanto riguarda la conservazione del catasto dei terreni, le disposizioni che erano in vigore anteriormente alla pubblicazione della legge 9 luglio 1905, n. 395, salva, per quanto sia il caso, l'applicazione della legge stessa.

I contribuenti hanno quindi obbligo di fornire al catastaro comunale l'indicazione del valore liquidato sugli immobili trasferiti per gli effetti della tassa di registro o di successione, unitamente alla copia od estratto in carta libera dei documenti comprovanti i trasferimenti, e gli uffici demaniali devono astenersi dal liquidare e riscuotere i diritti catastali di voltura pei trasferimenti dei terreni che trovansi nei Comuni del predetto compartimento che conservano il catasto rustico.

Art. 149.

Per quanto riguarda la liquidazione e la riscossione dei diritti di voltura sugli atti di trasferimento assoggettati alla formalità della registrazione prima del 15 agosto 1897, e sulle successioni già denunziate e per le quali era scaduto alla stessa epoca il termine per il pagamento della tassa, rimangono ferme le disposizioni dell'art. 111 del regolamento 4 luglio 1897, n. 277.

Art. 150.

Tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento s'intendono abrogate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro segretario di Stato per il tesoro
interim *per le finanze*
A. MAJORANA.

TARIFFA approvata col Ministeriale decreto 30 giugno 1867 per copie od estratti di mappe e di atti catastali formati in esecuzione della legge 4 giugno 1855.

	Proporzionale		Fissa	
	Lire	C.	Lire	C.
Per ogni estratto di mappa inferiore a 20 particelle	»	»	4	»
Per gli estratti e copie di mappa di 20 particelle e oltre:				
Per i Comuni ogni particella. . . .	»	15	»	»
Per i privati id.	»	20	»	»
Per ogni estratto di sommarione o di catasto (matrice) inferiore a 20 numeri .	»	»	1	»
Per gli estratti e copie di sommarione o catasto di 20 numeri ed oltre, ogni numero	»	05	»	»
Per ogni certificato generico	»	»	1	»
Se la relazione eccederà due facciate, ogni facciata eccedente	»	50	»	»
Indipendentemente dai diritti sopraccennati devoluti allo Stato, si pagherà a titolo di rimborso all'Amministrazione, la quale dovrà anticiparle, o per essa alla persona incaricata:				
1° Le spese di bollo o carta bollata a norma di legge.				
2° Il valore della carta o tela.				
Per le copie di mappe o sommarioni, o catasti intieri, o per gli estratti dei documenti medesimi eccedenti i 500 numeri, tanto i Comuni quanto i privati godranno di una riduzione del 20 0/0 sui diritti devoluti allo Stato.				
Tariffa dei fogli fotografici.				
Per ogni foglio fotografico della superficie di centimetri quadrati:				
500 a 1000	»	»	2	»
1001 a 2000	»	»	3	50
2001 a 3000	»	»	5	50
3001 a 5000	»	»	10	»
5001 a 7000	»	»	16	50
Per foglio di mappa sino a 500 particelle	3	»	»	»
Per foglio di mappa oltre le 500 prime ogni 100 particelle o frazioni di 100 .	»	50	»	»
Per fogli d'insieme sino a 1000 particelle.	10	»	»	»
Per fogli d'insieme oltre le prime 1000, ogni 1000 particelle o frazioni di 1000.	1	»	»	»

MINISTERO DEL TESORO

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 30° del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, in virtù del quale i detti istituti possono, durante il corso legale, scontare effetti cambiari a un saggio inferiore a quello normale, alle condizioni indicate nel R. decreto 25 ottobre 1895, n. 639;

Veduto che, per l'articolo 3 della legge 27 dicembre 1903, n. 499, la ragione dello sconto inferiore alla normale, da applicarsi come sopra, deve essere stabilita mensilmente;

Sentiti gli Istituti di emissione;

Determina:

Gli Istituti di emissione sono autorizzati a scontare ad una ragione non inferiore al quattro per cento, durante il mese di giugno 1907, le cambiali presentate e garantite da firme commerciali e bancarie di primo ordine, aventi una scadenza non maggiore di tre mesi dalla data dello sconto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1907.

Il ministro
CARCANO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 5 maggio 1907:

De Feo Florindo, capitano in aspettativa speciale — Ghisolfi Adolfo, id. id., richiamati in servizio, dal 16 maggio 1907.

Del Buon Tromboni Alberto, capitano in aspettativa speciale — Casardi Ruggiero, id. id. id. id., l'aspettativa attuale è prorogata.

Besson Giovanni, tenente in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 maggio 1907.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 24 marzo 1907:

Ortona Luigi, tenente vice direttore nel personale dei depositi cavalli stalloni, esonerato dall'attuale carica.

Con R. decreto del 5 maggio 1907:

Brunetta D'Usseaux Gustavo, sottotenente in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, l'attuale aspettativa è prorogata.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 2 maggio 1907:

Mucci cav. Luigi, maggiore incaricato delle funzioni di capo sezione Ministero guerra, esonerato dal controindicato incarico.

Rettificato il cognome dei seguenti ufficiali come risulta a fianco di ciascuno di essi:

Perfetti-Ricasoli Leopoldo, tenente 21 artiglieria campagna: De Perfetti Ricasoli Leopoldo.

Civalieri Inviziati Alberto, id. 20 id. id.: Civalieri Inviziati nobile dei conti e nobile dei signori Di Masio e Quattordio Alberto.

Con R. decreto del 5 maggio 1907:

Zenoni Attilio, capitano 9 artiglieria campagna, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti dal servizio.

Arma del genio.

Con R. decreto del 2 maggio 1907:

Totaro-Fila Raffaele, tenente in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 25 aprile 1907:

Cardi cav. Francesco, capitano medico 4 genio, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

I seguenti sottotenenti medici di complemento sono nominati sottotenenti medici in servizio attivo permanente con le anzianità sottoindicate:

Anzianità 1° settembre 1905.

Capparelli Vincenzino.

Anzianità 21 marzo 1906.

Fiorenza Ignazio.

Anzianità 4 aprile 1906.

Chironi Pietro.

Anzianità 5 aprile 1906.

Mignacca Pietro — Monguzzi Umberto — Landriani Roberto — Briguglio Santi — Liberati Luca.

Anzianità 1° settembre 1906.

Saija Paolo — Severi Luigi — Matozzi-Scafa Guglielmo — Casasco Egidio — Risicato Emmanuele — Casella Dante — Fragale Vincenzo — Saviozzi Valeriano — Tallarico Giuseppe — Bini Guido — Quaglio Celio — Criscione Gaetano.

Con R. decreto del 28 aprile 1907:

Ajmone Modesto, sottotenente medico 1° alpini, promosso tenente medico, con anzianità 28 marzo 1907.

Pomini Guido, id. reggimento cavalleggeri di Padova, id. tenente medico.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 2 maggio 1907:

Marzoli Carlo, tenente contabile reggimento lancieri di Novara, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 9 maggio 1907:

Ronca ing. cav. Gregorio, segretario di 1ª classe, promosso capo sezione di 2ª classe.

De Bonis Attilio, id. 2ª id., id. segretario di 1ª id.

Giordano dott Giovanni, id. 3ª id., id. reggente segretario di 2ª id.

De Gregorio dott. Umberto, id. 3ª id., id. id. id. di 2ª id.

Sterbini dott. Pio, vicesegretario di 1ª id., id. segretario di 3ª id.

Vocino dott. Carlo, id. 2ª id., id. reggente vicesegretario di 1ª id.

Personale della giustizia militare.

Con R. decreto del 4 aprile 1907:

Provvedimenti adottati nel personale predetto, con decorrenza dal 1° gennaio 1907:

Avvocati fiscali militari di 1ª classe, ammessi a fruire dello stipendio di L. 7000:

Ricci comm. Gavino — Invrea nobile patrizio genovese e nobile dei marchesi cav. Gaspare — Soddu cav. Gavino.

Avvocati fiscali militari di 2ª classe, ammessi a fruire dello stipendio di L. 6000:

Capone cav. Anrea — Del Bava Riccobaldi cav. Ludovico — Gatto nobile cav. Antonino — Sicher cav. Luigi.

Avvocati fiscali militari di 3ª classe, ammessi a fruire dello stipendio di L. 5000:

Delogu cav. Giampietro — Mistretta cav. Vincenzo — Chiapirone cav. Leonello — Boido cav. Ernesto — Torre cav. Paolo — Grassi cav. Ermanno — Argenti cav. Nicola.

Sostituti avvocati fiscali militari di 1ª classe, ammessi a fruire dello stipendio di L. 4000:

Gaminara cav. Luigi — Baretta cav. Ernesto — Mattei cav. Cesare — Viesti cav. Ignazio — Liberali cav. Vittorio — Poppi cav. Luigi.

Sostituti avvocati fiscali militari di 2ª classe, ammessi a fruire dello stipendio di L. 3500:

Ricci cav. Vincenzo — Calabrese cav. Ernesto — Berio cav. Felice — Burgalassi cav. Eugenio — Piccoli cav. Ferroccio — Dino-Guida cav. Gabriele — Devoti cav. Gian Domenico.

Sostituti avvocati fiscali militari di 3ª classe, ammessi a fruire dello stipendio di L. 3000:

Longobardo cav. Santo — Forghieri Alessandro — Ariotti Alfredo — Agnino Antonio — Algise Carlo — Oliva Giuseppe — Dessy Francesco — Silvestri Giuseppe — D'Atri Amedeo.

Segreteri principali ammessi a fruire dello stipendio di L. 5000:

Vietti cav. Giuseppe — Allocco cav. Antonino.

Segretari di 1ª classe, ammessi a fruire dello stipendio di L. 4500:

Ribero cav. Michele — Secco cav. Carlo Luigi.

Segretari di 1ª classe ascritti alla 2ª classe, con lo stipendio di L. 4000, conservando il titolo di segretari di 1ª classe:

Viale cav. Gaudioso — Golzio cav. Francesco — Picchiani cav. Dante — Filippone cav. Matteo.

Segretari di 2ª classe che passano a far parte della 3ª classe con lo stipendio di L. 3500, conservando il titolo di segretari di 2ª classe:

Zanobini cav. Arturo — Bianconcini notaio cav. Luigi — De Majo cav. Michele — Pusateri cav. Giuseppe — Sequi Silvio — Bozzi Carlo — Ubertazzi cav. Emilio — Agus dott. Alfredo.

Sostituti segretari di 1ª classe ammessi a fruire dello stipendio di L. 3000:

Romaro dott. Adolfo — Tacci dott. Giovanni — Cipriani avv. Emilio — Lancellotti dott. Pietro — Di Giuliani avv. Nicola — Dionisio avv. Giuseppe — Gibelli dott. Luigi — Cavallaro dott. Andrea — Borsari dott. Francesco — Miani-Calabrese dott. Carlo — Papete dott. Paolo — Cecchini dott. Ippolito — D'Aloia avv. Nicola.

Sostituti segretari di 2ª classe ammessi a fruire dello stipendio di L. 2500:

Ferreri Caputi dott. Nicola — Gibilaro dott. Amodeo — Lorrai dott. Paolo — Mendaro avv. Giacomo — Finiti dott. Giuseppe — Parenti dott. Antonino — Mari dott. Antonino — Delitala dott. Fernando — Busuito dott. Angelo — Alberti dott. Luigi.

Sostituti segretari aggiunti ammessi a fruire dello stipendio di L. 2000.

Filotico dott. Ettore — Bonzani dott. Augusto — Lo Surdo dottor Giovanni — Castrogiovanni dott. Leonardo — Pignatti-Morano dott. Geminiano.

Ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 25 aprile 1907:

Trippodo Pietro, ufficiale d'ordine di 3ª classe, in aspettativa per infermità comprovata, richiamato in servizio dal 1° maggio 1907.

Bartoli Giovanni, id. 3ª id, id. per motivi di famiglia, id. id. dal 1° id., con anzianità 27 agosto 1906.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 19 aprile 1907:

Lovati Angelo, capitano contabile, collocato a riposo con R. decreto 21 febbraio 1907, annullato e considerato come non avvenuto il suddetto decreto.

È annullato e considerato come non avvenuto il R. decreto 3 febbraio 1907 di collocamento a riposo dei seguenti ufficiali:

Micheli cav. Fortunato, colonnello cavalleria — Belleri Gio. Battista, tenente carabinieri reali — Casetta Gio. Battista, id. id. — Del Pozzo Francesco, capitano cavalleria — Forte Francesco, id. id.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 28 aprile 1907:

Leggio Luigi, sergente in congedo, nominato sottotenente di complemento di fanteria.

Con R. decreto del 2 maggio 1907:

Torri Giacomo, tenente fanteria, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, ed è inscritto, a sua domanda, nel ruolo della milizia territoriale, arma di fanteria.

Internicola Michele, sottotenente id., trasferito nella milizia territoriale, arma di fanteria, collo stesso grado e anzianità, ed assegnato per mobilitazione al distretto di Girgenti, in applicazione dell'art. 98 della legge sul reclutamento.

Tolla Palma Giuseppe, id. 3 genio, considerato come dimissionario dal grado per non aver prestato i tre mesi di servizio prescritti dalla legge 25 gennaio 1888, nei limiti di tempo fissati dalle vigenti disposizioni.

I seguenti tenenti di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per ragione di età e sono inscritti, a loro domanda, nel ruolo della milizia territoriale, arma di fanteria, con lo stesso grado e anzianità:

Castellano Giuseppe — Bertelli Guglielmo — Schreiber Edoardo — Tarantello Emanuele — Tadiello Marco — Balladoro Gustavo — Giangotti Giuseppe — Ghislanzoni Ghisla.

I seguenti tenenti di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, e sono inscritti collo stesso grado nella riserva dell'arma stessa, a loro domanda:

Lanzirotti Pietro — Amadei Ugo — Pasquale Luigi — Margary Onorato — Lucchesi Sebastiano — Danè Oberto — Arbarello Giuseppe.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per ragione di età:

Bigazzi cav. Giorgio, tenente — Rocca Ernesto, id. — Fava Francesco, id.— Riva Girolamo, id.— Possenti Ernesto, id.— Bemporad Samuele, id. — Savarro Giovanni, id. — Baldanza Bartolomeo, id. — Muratorio Paolo, id. — Tuzi Clemente, sottotenente.

Con R. decreto del 5 maggio 1907:

Gerbino Nicolò, tenente fanteria, rettificato il nome come appresso: Gerbino Niccolò.

Raineri Annibale, id. id. — Basile Pietro, sottotenente id., accettata la dimissione dal grado.

Tegagni Paolo, sottotenente commissario, dispensato da ogni servizio militare per infermità non provenienti dal servizio.

Bonifazio Arturo, sergente 10 artiglieria campagna, nominato sottotenente di complemento dell'arma d'artiglieria (treno).

I seguenti ufficiali di artiglieria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per ragione di età:

Conforti Cesare, tenente 1° artiglieria costa — Spataro Leonardo, id. 10 id. campagna — Cammarata Vincenzo, sottotenente 22 id. id.

I seguenti ufficiali di artiglieria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età e sono inscritti collo stesso grado e colla stessa anzianità nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale a loro domanda:

Bruschi Luigi, tenente 2 artiglieria campagna — Musso Gio. Battista, id. 3 id. costa — Tata Arrigo, sottotenente reggimento artiglieria cavallo (T).

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 25 aprile 1907:

Moschini cav. Roberto, militare di 3ª categoria, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 28 aprile 1907:

Benvenuto Lorenzo, tenente contabile, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale per ragione di età ed è inscritto collo stesso grado ed anzianità, a sua domanda, nel ruolo degli ufficiali di riserva del corpo stesso.

Castaldi Angelo, furiere maggiore congedato, nominato sottotenente nella milizia territoriale arma di fanteria.

Con R. decreto del 2 maggio 1907:

Saltini Giulio, capitano fanteria — Rizzi Attilio, id. id. — Lodi Torquato, tenente, id. — Tonolla Francesco, id. id., cessano di appartenere alla milizia territoriale per ragioni di età.

Meregaglia Daniele, sottotenente, accettata la dimissione dal grado.

Ascari Raffaele, furiere maggiore congedato, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma di fanteria.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere alla milizia territoriale per ragione di età, e sono inscritti coll'attuale grado e anzianità nel ruolo degli ufficiali di riserva, arma di fanteria, a loro domanda.

Braschi Onesti duca Romualdo, tenente colonnello — Tafuri Felice, capitano — Caponnetto Giuseppe, id. — Palena Pietro, capitano — Ricci Giovanni, id. — Caccioppoli Oronzo, tenente — Uderzo Eugenio, id.

Con R. decreto del 5 maggio 1907:

Francesetti di Mezzenile nobile dei conti Carlo, capitano 1° artiglieria fortezza, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale per ragione di età, ed è inscritto con lo stesso grado e con la stessa anzianità nel ruolo degli ufficiali di riserva, a sua domanda.

Calapai Giulio, tenente, 3 id. costa, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale per ragione di età.

Blandano Vincenzo, sottotenente contabile, considerato come dimissionario dal grado, a termine dell'art. 3 del R. decreto 12 novembre 1891.

Draicchio Paolo Rocco, furiere maggiore in congedo, nominato sottotenente contabile di milizia territoriale.

Ufficiali in congedo provvisorio.

Con R. decreto del 17 marzo 1907:

Paoli cav Enrico, maggiore commissario, collocato a riposo, per aver raggiunto i limiti minimi di età e di servizio prescritti dal testo unico delle leggi sulle pensioni, dal 1° maggio 1907: ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 25 aprile 1907:

Fossati Reyneri nob. cav. Emanuele, colonnello cavalleria (rimosso dal grado con R. decreto 21 dicembre 1905), revocato l'anzidetto R. decreto e reintegrato nel grado di colonnello di cavalleria nella riserva, in seguito a parere del Consiglio di Stato in adunanza generale del 25 marzo 1907.

Con R. decreto del 28 aprile 1907:

Coniglio Biagio, già tenente di milizia territoriale, arma di fanteria, inscritto collo stesso grado nel ruolo degli ufficiali di riserva, arma di fanteria, a sua domanda, con anzianità 6 febbraio 1895, in applicazione dell'art. 21 della legge sull'avanzamento 2 luglio 1896.

I seguenti ufficiali contabili cessano di appartenere alla riserva per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme:

Caravaglia cav. Giovanni, tenente colonnello contabile — Agosti cav. Giuseppe, maggiore contabile — Ferretti Federico, capitano contabile — Del Gaiso cav. Gennaro, capitano contabile — Zappavigna Gio. Battista, id. id. — D'Amelio Tobia, tenente contabile.

Con R. decreto del 2 maggio 1907:

Fano Alberto, tenente fanteria, dispensato da ogni servizio eventuale per infermità non dipendenti da cause di servizio, conservando il grado con la relativa uniforme.

I seguenti ufficiali cessano di appartenere alla riserva per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme:

Arma dei carabinieri reali.

Tomoniello cav. Ernesto, capitano.

Arma di fanteria.

Forte cav. Carlo, colonnello — Messa cav. Giuseppe, id. — Torniamenti cav. Virgilio, tenente colonnello — Franceschi cavalier Antonio, id. — Piccinini Nicola, capitano — Fratoni Antonio, id. — Sorrentino Alfonso, id. — Spadea cav. Saverio, tenente.

Personale permanente dei distretti.

Bochet cav. Ottavio, colonnello — Venier conte Marco Antonio, tenente colonnello id. — Fauchè cav. Pietro, id id. — Avena cav. Vincenzo, maggiore — Ardizzoni cav. Giacomo, id.

Con R. decreto del 5 maggio 1907:

Brero cav. Angelo, maggiore artiglieria — Russo cav. Filippo, colonnello personale fortezze, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di riserva per ragione di età conservando il grado con la relativa uniforme.

Ricompense

Al valor di marina.

Con R. decreto del 24 febbraio 1907:

Medaglia di bronzo.

Picollo Giuseppe, di San Pier d'Arena (Genova), soldato 5° fanteria, n. 21749 di matricola, si gettava coraggiosamente in acqua per prestare aiuto ad un capitano, il quale, accorso per salvare una signora, trovavasi a sua volta in pericolo. Grottammare (Ascoli Piceno), 27 agosto 1905.

Con R. decreto del 4 aprile 1907:

Medaglia d'argento.

Salvatore cav. Domenico, tenente colonnello 82° fanteria, riusciva a trarre in salvamento due signorine, che, inesperte del nuoto, trascinate dalla corrente in una località ove l'acqua era molto profonda, correvano serio pericolo di vita. — Fano (Pesaro), 4 settembre 1906.

Medaglia di bronzo.

De Paolis Alfonso, soldato 58° fanteria, n. 29765 di matricola, riusciva a trarre alla riva, non senza fatica, un uomo che si era gettato in mare allo scopo di suicidarsi. — Cagliari, 28 dicembre 1905.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Direzione Generale dell'Agricoltura

Notificazione.

L'Ufficio doganale accessorio « I. Klingenthal » (Sassonia), è stato testè compreso nel novero delle dogane per le quali è permessa l'introduzione delle piante, ad eccezione delle viti, in Germania.

Roma, addì 31 maggio 1907.

Per il ministro
G. SIEMONI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 5 0[0 cioè: n. 1,204,843, per L. 350, al nome di Botticelli *Vincenzina* fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Tocci Annunziata vedova Botticelli, domiciliata a Roma, con usufrutto vitalizio a favore di Tocci Annunziata fu Carlo, vedova di Botticelli Vincenzo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Botticelli *Maria-Vincenza* fu Vincenzo, minore, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siono state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 89,420 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 150, al nome di *Oletti* Anna nata Torasso del vivente Pietro, domiciliata in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Oletto* Anna nata Torasso, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,040,681 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 100, al nome di Pinto *Raffaella Emanuela* fu Salvatore, vedova di Schermi Giuseppe, domiciliata in Melilli (Siracusa), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pinto *Emmanuela* fu Salvatore, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 1,305,957, d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 800 al nome di Ruga *Clotilde* di Furio, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Borgomanero (Novara), col vincolo ai termini della legge 24 dicembre 1896, n. 554, pel matrimonio da contrarsi dalla titolare con Amato Roberto fu Giuseppe, capitano di cavalleria, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ruga *Teresa-Clotilde* di Furio, minore, ecc. vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 555,511 d'inscrizione sui registri della direzione generale per L. 1000, al nome di *Margando Enrichetta* di Giovanni Battista, moglie di Giovanni Battista Badano fu Giuseppe; n. 975,591, di L. 2320, al nome di Morgando Enrichetta fu Giovanni Battista, moglie di Capello Carlo; e n. 1,131,941, di L. 1000, al nome di Morgando Enrichetta fu Giovanni Battista, vedova di Capello Carlo, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Morgando Ermenegilda-Enrichetta* di Giovanni Battista, ecc. come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di dette inscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 31 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

La signora Serrao Felicetta, vedova Carlesimo, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3134 ordinale, n. 31,210 di protocollo e n. 218,710 di posizione, stata rilasciata dalla Direzione generale del Debito pubblico in data 21 gennaio 1907, in seguito alla presentazione di una cartella della rendita complessiva di L. 140 consolidato 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato alla signora suddetta, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 31 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor Pozzan Bettino fu Angelo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 4621 ordinale, statagli rilasciata dalla sede della Banca d'Italia di Roma in data 3 maggio 1907, in seguito alla presentazione per conversione di 4 cartelle della rendita complessiva di L. 250, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso,

senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Bettino Pozzan fu Angelo i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 31 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro *(Divisione portafoglio)*

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 1° giugno, in lire 100.14.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d' accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

31 maggio 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto* .	103 37 83	101.50 82	101.81 84
3 1/2 % *netto* .	102.31 62	100 56 62	100.85 79
3 % *lordo*	70.16 67	68.96 67	69 76 65

CONCORSI

R. Accademia di Belle arti in Milano

Pensione Oggioni - Scultura

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto il concorso alla pensione Oggioni, istituita a favore dei giovani artisti lombardi, che si dedicano alla scultura, affinchè possano perfezionarsi nella loro arte in Roma, ovvero in quella altra città che, a parere dell'Accademia, meglio convenisse loro.

La pensione avrà la durata di un biennio, a decorrere dal 1° gennaio 1908, coll'assegno annuo di L. 3000, comprese le spese di viaggio.

La pensione toccherà al giovine che avrà ottenuto i migliori risultati negli esperimenti che si eseguiranno in questa Accademia.

Gli aspiranti debbono presentare pel giorno 30 del prossimo settembre, la loro istanza su carta da bollo da cent. 60, corredata dai seguenti certificati da cui risulti:

1° di non aver oltrepassato al 30 giugno 1907 il 30° anno di età (fede di nascita debitamente legalizzata);

2° di appartenere ad un Comune della regione lombarda, quale era nel 1848, epoca della fondazione;

3° di avere una sufficiente coltura artistica (fotografie di lavori artistici ed attestati degli studi fatti);

4° di avere sempre tenuto buona condotta morale (certificato del sindaco del Comune in cui l'aspirante tenne domicilio negli ultimi tre anni. Questo certificato dovrà essere debitamente legalizzato).

Una apposita Commissione dovrà pronunziarsi sulla regolarità dei suddetti documenti.

Quei giovani che non abbiano provato di possedere i requisiti col paragrafo 3° e che abbiano presentato domande incomplete, non saranno ammessi alle prove del concorso.

Gli esperimenti per questo concorso avranno principio il 15 ottobre 1907, e comprenderanno le seguenti prove:

a) due bozzetti in creta a bassorilievo sopra soggetti estratti a sorte da inventarsi ed eseguirsi ciascuno in un giorno, nell'orario dalle 8 ant. alle 6 pom.;

b) studio in creta in grandezza al vero della testa del protagonista di uno dei due bozzetti, a scelta del concorrente, da compiersi in 5 giorni, nell'orario dalle 8 ant. alle 6 pom.;

c) una copia in bassorilievo, alta da centimetri 80 ad un metro, dal modello nudo, da eseguirsi in 12 ore ripartite in 3 giorni (dalle 8 ant. alle 13);

d) descrizione di una delle due composizioni da farsi in una giornata, nell'orario dalle 8 ant. alle 6 pom.

Se un aspirante ha domicilio nella parrocchia di Monza dovrà far constare questa circostanza, la quale, per volontà del fondatore, costituisce un titolo di preferenza in caso di parità di merito negli elaborati di concorso.

Milano, 3 maggio 1907.

Il presidente
CAMILLO BOITO.

Il segretario
VIRGILIO COLOMBO.

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 31 maggio 1907

Presidenza del presidente CANONICO.

La seduta è aperta alle ore 15.

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Omaggi.

ARRIVABENE, segretario, legge l'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

Messaggio del presidente della Camera dei deputati.

ARRIVABENE, segretario, legge un messaggio del presidente della Camera dei deputati, col quale trasmette al Senato i seguenti progetti di legge:

Tombola a beneficio dell'ospedale civile di Padova.

Concessione di una tombola telegrafica per l'erigendo ospedale di Sampierdarena.

Congedi.

Si accordano alcuni congedi.

Annunzio della morte del senatore Siacci.

PRESIDENTE. Dà lettura del seguente telegramma:

« Partecipando addoloratissimi morte senatore Siacci, avvenuta stamane, comunichiamo suo desiderio non facciasi commemorazione Senato.

« Famiglia Siacci ».

Poi soggiunge: Ho il dovere di rispettare il desiderio del defunto collega; ciò però non m'impedisce di mandare a nome del Senato, il nostro estremo saluto al collega che fu valente ufficiale e distinto scienziato, nonchè le nostre vive condoglianze all'addolorata famiglia (Bene).

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. A nome del Governo si associa ai sentimenti espressi dall'onorevole presidente.

Presentazione di disegni di legge.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. A nome del presidente del Consiglio, presenta i seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'art. 3 della legge 23 agosto 1900 relativa ai provvedimenti a favore del comune di Comacchio;

Modificazioni per i termini della revisione e pubblicazione delle liste elettorali politiche.

Discussione del progetto di legge « Riposo settimanale » (N. 390).

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Accetta che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CASANA. Rileva l'importanza morale e sociale del disegno di legge, che otterrà certo l'approvazione del Senato.

Sancire il diritto che ogni lavoratore ha al riposo era cosa difficile, e si compiace della formula creata dal ministro, per esprimere il fondamento del principio che deve regolare il riposo settimanale.

Trova provvide le disposizioni del disegno di legge, ma crede necessario richiamare l'attenzione del ministro e dell'Ufficio centrale sopra gli esercizi condotti da cooperative o dalla famiglia dell'esercente, o da altri.

Teme che la distinzione che si fa nel progetto per questi esercizi abbia a portare qualche perturbamento e possa divenire fomite di disordini.

Prega perciò il ministro e l'Ufficio centrale di considerare la cosa e vedere se non sia il caso d'introdurre qualche emendamento in proposito.

Conclude rallegrandosi che il Senato possa, approvando questo disegno di legge, dimostrare un'altra volta tutto il suo interessamento per le classi lavoratrici (Bene).

Presentazione di un progetto di legge.

MIRABELLO, ministro della marina. Presenta il disegno di legge:

Per autorizzazione della spesa di L. 1,500,000 per acquisto dei depositi viveri delle cessanti imprese della R. marina.

Ripresa della discussione.

PISA. Loda la relazione dell'on. Arcoleo, il quale con la sua mente serena, acuta e colta ha tracciato un quadro completo della questione del riposo settimanale in Italia, che è divenuto punto non ultimo del programma della legislazione sociale, richiesta dall'organizzazione del lavoro e dal bisogno che ha il mondo moderno di tutelare i diritti dei lavoratori.

Rinunzia a mettere in rilievo tutti i pregi della relazione dell'on. Arcoleo, ma deve accennare a qualche neo e soffermarsi sul gravissimo dubbio che è stato sollevato dal senatore Casana.

Il relatore ha scritto che non vale indugiarsi a combattere il pregiudizio che questo progetto di legge offenda la libertà individuale, apporti ostacoli e nocumenti al progresso delle grosse industrie, e deprima le piccole aziende che hanno breve margine di profitto, perchè queste sono dispute astratte ormai rese vane dall'esperienza.

All'oratore non sembra che siano dispute astratte; si tratta di questioni già studiate, le quali hanno dato adito a gravi dubbi pei danni che potrebbero derivarne alle piccole aziende.

Le piccole aziende temono che dall'applicazione della nuova legge siano diminuiti i loro redditi di un settimo, essendo 52 i giorni festivi sui 365 dell'anno, e che l'agente della ricchezza mobile non vorrà tener nessun conto di questa diminuzione di reddito.

D'altronde ogni riforma produce spostamenti di interessi, e danni individuali, i quali poi, di mano in mano, scompaiono nel beneficio universale.

Il senatore Arcoleo nella sua relazione enumera le ragioni per le quali le ferrovie e le tramvie debbono per ora eccettuarsi dal riposo settimanale; ma l'oratore osserva che egli ha dimenticato la ragione massima che è quella finanziaria.

Il progetto di legge si prefigge due scopi principali: concedere e garantire il riposo settimanale agli addetti al commercio che lo reclamano e più ne hanno bisogno, consolidare e regolare il riposo settimanale nelle aziende industriali, nella maggior parte delle quali già esiste per tacito consenso tra operai e padroni.

Secondo l'art. 1 gl'imprenditori ed i direttori di aziende industriali e commerciali di qualunque genere, debbono dare alle persone non appartenenti alle loro famiglie, comunque occupate nelle aziende stesse, un periodo di riposo non inferiore ad ore 24 consecutive per ogni settimana.

Onde gl'imprenditori o padroni, i quali abbiano membri della loro famiglia partecipanti all'azienda, hanno diritto di tenerla aperta, a differenza degli altri cittadini, i quali debbono cessare il lavoro per 24 ore ogni settimana.

Basta enunciare la cosa per comprendere le grande ingiustizia pratica che ne deriva.

O bisogna vincolare la libertà individuale, o bisogna lasciare adito ad una concorrenza sleale sotto l'ombra della legge.

Ricorda i disordini di Parigi, avvenuti perchè si è dimenticato di tener conto di questo nella legge sul riposo settimanale.

Se ne fece questione in Parlamento, e dopo pochi mesi dall'applicazione della legge si è veduto il bisogno di emendarla.

Nè il Governo, nè l'Ufficio centrale si sono preoccupati di questo grave punto della questione, e lo comprende, perchè si tratta di una questione ardua e non facile a risolversi.

Osserva però che la soluzione, cui sono venute tutte le legislazioni delle nazioni più progredite a questo riguardo, è quella che è stata già accennata.

Vedranno il ministro ed il relatore se non sia il caso di accettare un provvedimento che liberi i legislatori dal rimorso di aver procurato disordini, per mezzo di una legge che ha intendimenti altamente morali.

Tenuto conto della dichiarazione che la legge sarà applicata gradualmente, come richiede la condizione dell'ambiente, e che il legislatore avrà modo di procedere gradualmente in questa via, dichiara che egli voterà la legge con sicura coscienza (Bene).

TASSI. Non intende parafrasare i concetti e gli argomenti che il relatore ha esposto.

Per quanto sia arido il campo politico e legislativo, il senatore Arcoleo è riuscito ad arare questo campo in guisa da produrre un vero godimento intellettuale in chi legga la sua relazione.

L'oratore ha preso la parola per fare una affermazione precisa intorno alla questione che ha indotto il senatore Casana ad esporre un dubbio.

Il dubbio sollevato dal senatore Casana riflette una questione, che sembra accessoria, ma che pure investe tutto il disegno di legge, perchè dal risolverla convenientemente dipende tutta la serietà dei propositi della legge stessa e la sua pratica attuazione

Ed egli vi richiama l'attenzione del Governo acciocchè non si cada nell'errore in cui altri sono caduti e si evitino disordini simili a quelli avvenuti in Francia.

Crede pertanto che sia necessaria una disposizione per la quale si venga a stabilire che nelle ore in cui è vietato il lavoro dei salariati, tutti i negozi di vendita, tutte le aziende, debbano rimaner chiuse anche se condotte dal proprietario o da persone appartenenti alla sua famiglia.

Senza una tale disposizione, con questo disegno di legge non si farebbe che un'opera vana.

PIERANTONI. Nessun tema lo interessa più di questo e crede che sarebbe opportuno che il ministro trovasse il modo di compilare un Codice il quale contenesse tutti gli argomenti che riguardano le classi lavoratrici.

Ricorda l'opinione di Cavour, il quale affermava che le classi dirigenti debbono pensare a migliorare le condizioni degli umili, se non vogliono essere sopraffatte dal socialismo e dalle lotte civili.

Osserva che la questione del riposo si connette strettamente all'altra del contratto di lavoro.

Vorrebbe che il riposo festivo fosse disciplinato in modo che i lavoratori non dessero cattivo spettacolo di sè nelle domeniche.

Ripete che tutta la materia che riguarda i lavoratori è necessario codificarla; nomini il ministro una Commissione di competenti, faccia studiare le varie questioni e allora si potrà esaminare nel suo complesso il vasto problema e le grandi attinenze che corrono fra l'una materia e l'altra; si potrà avere così una legislazione che non ingeneri dubbi, non sanzioni contraddizioni.

ARCOLEO, relatore. Ringrazia, innanzitutto gli oratori che han dato lodi alla sua relazione. Si limita a pochi cenni che fissano i punti fermi di questo disegno e che forse, dirimeranno i dubbi espressi dai senatori Casana, Pisa e Tassi.

Può dubitarsi se una materia così complessa per varietà di abitudini, luoghi e persone, si presti a norme stabili e assolute.

Certo non è più facile una legge sul riposo di quello che sia una legge sul lavoro.

Difficoltà non poche crea la tradizione, il costume, il pregiudizio, specialmente nelle masse. Difatti le feste abbondano in quelle regioni dove la domenica è pretesto a vizio o ad accidia, e nelle grandi solennità vi ha un preambolo ed un'appendice al giorno festivo.

Nè vale indugiarsi a combattere il pregiudizio che una tal legge offenda la libertà individuale, apporti ostacoli e nocumento alle industrie. Sono dispute astratte, ormai rese vane dall'esperienza. Le nuove condizioni della vita sociale, la graduale conquista del benessere, la rapida evoluzione economica, le lotte tra capitale e lavoro, il risveglio della coscienza pubblica, hanno imposto una trasformazione allo Stato moderno e provocato il suo intervento per regolare la intensità, la forma, la durata del lavoro, non a scapito ma a tutela della libertà individuale. Lo stesso principio vale pel riposo.

Ma una tal legge può esser provvida ed opportuna, se rispecchia le condizioni di fatto, e si atteggia alle diverse esigenze che impone l'indole del lavoro, la consuetudine, il bisogno della convenienza domestica e civile.

È il merito di questo disegno che si è giovato della lunga esperienza fatta altrove, e anche della nostra che, pur breve, ha, in poco più di un decennio, raccolto elementi nei Congressi, nei Comizi, nelle petizioni, nelle inchieste, e in un disegno d'iniziativa parlamentare che fallì alla prova, per esuberanza di desiderî e di proposte.

Una legge di questa specie non può procedere con norme assolute: deve rispondere alle circostanze, alle necessità di uomini e cose. Deve lasciare margine largo a deroghe, temperamenti, eccezioni. Nessuna materia, come questa, esige un metodo sperimentale: occorre meno il giurista che il sociologo.

Anche l'idea del riposo ha avuto la sua evoluzione che si ripercosse nei vari tentativi a proposte e leggi, fatto altrove durante mezzo secolo, riprodotte tra noi in un breve e recente periodo.

Prevalse dapprima il concetto religioso che moltiplicava feste, alternando spesso preghiere ed eccessi; ma il risveglio delle classi lavoratrici, lo sviluppo della coscienza pubblica, sostituirono, in tutto o in parte, il criterio fisiologico e sociale che informa la prima parte di questa legge.

Il riposo non è eccidio o pretesto a sperpero di forze, ma sosta per miglior ripresa. Non si può restare indifferente di fronte all'ingordigia feroce della forza produttrice, che non cura vittime o sacrifici, e stritola soprattutto le esigenze deboli e disagiate.

L'uomo deve lottare con la macchina, ma è un organismo che ha i suoi bisogni, e chiede alle pause un compenso di energia.

Una legge sul riposo non è dunque un'offesa alla libertà individuale, anzi può essere una garanzia ed una difesa contro la cupida ingordigia del capitale, epperò non è solo opportuna ma necessaria, dove più progredita è l'industria.

Certo in Italia più arduo riesce il compito, diversa com'è, anzi divisa in zone così varie per tradizioni, clima, costumi, industrie.

Questa condizione di cose impone presso noi una serie di eccezioni speciali, oltre alle comuni, inerenti a interessi generali, a servizi pubblici: così si spiegano le eccezioni al riposo settimanale che è costituito da un periodo di almeno 24 ore consecutivo ogni sei giorni, col divieto di aumento di lavoro nel giorno che precede ed in quello che segue.

Le eccezioni riguardano: navigazione fluviale, lacuale e marittima; agricoltura, caccia e pesca; ferrovie e tramvie; servizi pubblici ed industrie esercitate dallo Stato.

Per talune che non consentono sospensione di lavoro, la legge si limita ad un minimo di riposo ogni 15 giorni, sopprimendolo durante dieci settimane dell'anno.

Un'eccezione a sei settimane si concede par le industrie agricole e manifatturiere che richiedono lavoro più intenso.

Un secondo principio, affermato in questo disegno, è quello che stabilisce di regola, il riposo settimanale nel giorno di domenica.

Non è una norma etica, religiosa, o astratta, ma riflette il problema del riposo nel suo lato morale. Più che prescrivere, constata una situazione di fatto, una consuetudine, una tradizione, che in quel giorno raccoglie, un tempo esclusivamente, oggi più facilmente, i vari membri della famiglia.

La contemporanea libertà nella sosta del lavoro, è condizione essenziale perchè sia gioconda ed utile la giornata del riposo, uno dei pochi, o forse l'unico vincolo che unisce nell'affetto e nella convivenza, persone e attività sparse o disperse tra opifici, laboratori, aziende, onde può dirsi che all'antica forma unitaria della famiglia, siasi ormai sostituita quella federale che, più che affetti, lega interessi, mercedi, salarii.

Ma anche questo riposo domenicale provoca una serie di eccezioni che impongono un lavoro domenicale per turno, richiesto da ragioni tecniche, igieniche, morali, da interesse pubblico o da bisogni imperiosi della vita.

Un terzo principio formulato nella legge, garantisce un riposo di compenso, proporzionato al lavoro domenicale, in modo da corrispondervi pel minimo orario fino alle intere 24 ore, non senza eccezioni per le industrie siderurgiche, per i piccoli stabilimenti e per il personale d'alberghi.

Nel sistema di eccezioni si è adottato un criterio relativo, subordinandolo al discernimento dell'autorità locale che si è dovuta riconoscere nel prefetto, autorità locale, per mancanza di organi propri, comuni o idonei, quali finora in rapporto a questo scopo non sono nè i collegi dei probiviri, nè le Società di mutuo soccorso, o Camere di lavoro e quali non potrebbero essere per la loro composizione le Giunte provinciali amministrative e le Camere di commercio. Il che fa sempre più avvertire i bisogni di speciali organismi che rappresentino senza monopolio o esclusioni

gli interessi o la vita locale. Lo stesso metodo positivo prevale nell'applicazione di questa legge che dovrà procedere gradualmente, senza eccessi o fretta, affinchè ciò che la legge indica o espone diventi costume e appaia non offesa o pregiudizio, ma tutela della libertà, garanzia degli individui e delle classi.

La legge sarà applicata in maniera graduale, man mano che verranno approvati i regolamenti da emanare per ciascuna industria o gruppi d'industrie affini.

È facile provvedere alle aziende commerciali, ma non altrettanto può dirsi delle industriali per le quali occorre conoscere le speciali condizioni che richiedono deroghe e temperamenti. Così questa legge, più che altro, è indice di una situazione di fatto che può trasformarsi in una serie di norme conformi ai bisogni reali, o sarà un altro passo nel nuovo indirizzo legislativo.

Non crede che questo disegno possa trovare opposizione o resistenza; quando si avvertono certi bisogni e siasi formata un'opinione pubblica, anche parziale, occorre provvedere senza aspettare che il problema, per impulso stesso di cose, ingrossi o si snaturi: è opera prudente e savia.

Una legge che si limita, come questa, ad affermare il principio del riposo, lasciando margine largo alle eccezioni, impedisce che, fra pochi anni, ne venga fuori un'altra, senza limiti o freni: la storia e l'esempio dei popoli insegnino.

La resistenza non pure ad accettare, ma a discutere il divorzio per casi eccezionali, provocò altrove una legge sul divorzio per mutuo consenso; così gli scioperi, repressi dapprima e puniti in Italia come reati, suscitarono, a breve distanza, tumulti, rivolte e scioperi inconsulti.

Il Senato, approvando questa legge, avrà dimostrato, come sempre, il suo pieno consenso alle iniziative che abbiano base nelle condizioni dell'odierna vita sociale, e il Governo, rivolgendosi prima a lui, ha confermato l'opinione che è già nel paese, cioè la fiducia che questa assemblea accoglie o delibera, senza esitanza e senza dubbi, anche le più larghe riforme.

Il miglior modo d'impedire il dissidio di classi è quello di affermare, con provvide leggi, i vincoli della grande solidarietà umana (Vive approvazioni).

Presentazione di un progetto di legge.

TITTONI, ministro degli affari esteri. Presenta il disegno di legge: « Proroga dei termini della legge 24 maggio 1903 ».

Ripresa della discussione.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Dopo la dotta relazione del senatore Arcoleo e dopo quanto egli ha oggi esposto al Senato, chiarendo gli intendimenti del disegno di legge, ben poco può aggiungere.

La discussione si è limitata ad un unico punto che non riguarda il progetto, ma segnala una lacuna.

Questo progetto accoglie un principio, lo consacra con equa misura, e sodisfa ad un desiderio universalmente manifestato. Non è facile concretare un progetto completo su di una materia che riguarda interessi vitalissimi, economici e sociali. Questo progetto si inspira al concetto di contemperare gli interessi morali e fisiologici a quelli della industria, introducendo il principio del riposo per turno.

Dimostra che il disegno di legge evita tutte le difficoltà delle legislazioni straniere e delle varie proposte che non han tenuto conto delle differenti condizioni delle classi lavoratrici, delle industrie e dei luoghi.

Il principio del riposo è consacrato in modo che non può danneggiare alcuno.

L'altro principio consacrato nel disegno di legge è quello del riposo domenicale, al quale si fanno eccezioni, di cui si discorrerà a proposito degli articoli.

Per ora importa soffermarsi alla questione sollevata dai senatori Casana, Pisa e Tassi.

Già il relatore ha notato che nell'applicazione di questo disegno di legge intendiamo procedere con prudenza e con giusta misura.

Il concetto nostro è di assicurare ai lavoratori un giorno di riposo settimanale.

Ora questo concetto deve essere esteso sino a farlo divenire una limitazione alla libertà del lavoro?

È giusto che il legislatore imponga ai cittadini, che lavorano per conto proprio, un giorno di riposo?

Esamina lo stato delle legislazioni estere al riguardo, e dice che è preoccupato dalla considerazione dei conflitti, ai quali può dar luogo una condizione di cose, in cui per alcuni è obbligatorio il riposo e per altri no.

È questa una questione degna di essere presa in esame e per parte sua non ha difficoltà di portare la sua attenzione sopra una proposta concreta, quando gli venga presentata nella discussione degli articoli.

Eliminato questo grave problema, gli sembra che non possa esservi difficoltà ad accettare il disegno di legge.

Ringrazia tutti i senatori che hanno parlato ed al senatore Pierantoni, il quale ha accennato ad un Codice del lavoro, dice che questo è un argomento di grande importanza e difficoltà.

Egli, che nel 1902 presentò un disegno di legge al riguardo, è edotto dalla esperienza come non sia facile comprendere tutta la vasta materia in un disegno di legge.

Onde il Ministero è venuto nel concetto di presentare progetti di legge speciali, come ad esempio quello sulle solfare siciliane e l'altro relativo ai contratti di lavoro, già proposti al Parlamento, e i disegni di legge sul contratto collettivo, sulle conciliazioni e sull'arbitrato obbligatorio.

La legislazione sociale non può essere l'opera di un momento storico, ma bisogna che proceda di pari passo col movimento industriale. L'Italia, ultima venuta in questa via, possiede già un complesso di leggi che le fanno onore (Bene).

Il Senato, il quale contribuì a migliorare tali leggi, si è adoperato potentemente a facilitare quella pacificazione sociale che è nell'animo di tutti (Approvazioni).

PIERANTONI. Ringrazia il ministro, che gli ha dato più di ciò che egli aveva chiesto; perchè egli aveva solo accennato alla possibilità di unire in un Codice tutte le leggi relative al lavoro.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

ARRIVABENE. All'art. 1 propone di comprendere tra le industrie escluse dall'applicazione della presente legge anche il caseificio, industria che non può soffrire soste, e che s'impernia nella industria agricola.

È vero che nel disegno di legge all'art. 4 si comprende anche l'industria del caseificio, ma fa osservare che l'art. 4 si riferisce al riposo settimanale da darsi in giorno diverso dalla domenica.

La sua proposta consiste nell'aggiungere al n. 2 dell'art. 1 dopo le parole « l'industria agricola » queste altre « e il caseificio ».

BETTONI, dell'Ufficio centrale. Richiama le disposizioni dell'art. 4 che crede sufficienti per ciò che riguarda l'industria del caseificio.

ARRIVABENE. Egli crede che all'art. 4 si potrebbe parlare di magazzini di formaggi. Per ciò che riguarda il caseificio, ripete che esso non può essere disgiunto dall'industria agricola.

PRESIDENTE. Ricorda che l'art. 4 si riferisce alla diversità dei giorni di riposo per alcune industrie, mentre il 1° articolo parla del principio dell'esclusione dal riposo di altre industrie.

ROUX. Fa rilevare che qualche pericolo si nasconde nella redazione del primo comma dell'articolo in discussione; egli non concepisce come il riposo settimanale possa essere consigliato da ragioni morali, igieniche e sociali pei lavoratori salariati e per gli altri no.

Molte difficoltà poi si avrebbero nella pratica attuazione per l'accertamento di coloro che compongono la famiglia di un proprietario di una azienda.

Quindi egli propone che dal primo comma dell'articolo 1 sia

tolto l'inciso « non appartenenti alla loro famiglia, comunque occupato nell'aziende stesse ». -

CASANA. Prega il senatore Roux di riflettere che si è di fronte ad un problema molto grave.

Mentre da una parte si deve impedire lo sfruttamento dei lavoratori, e dar loro la sicurezza del riposo, noi dobbiamo d'altra parte non menomare la libertà del lavoro.

Invita il senatore Roux a ponderare quanto sia grave la sua proposta. Non si può tracciare la condotta dei padri di famiglia verso i propri figli.

Spera che il senatore Roux voglia recedere dalla sua proposta.

Quanto poi all'osservazione fatta dal senatore Arrivabene, la trova degna dell'attenzione del Senato e del ministro.

Per il caseificio, bisogna distinguere l'azienda che si svolge nella fattoria o l'altra che assume i caratteri di un'industria, che è quella di cui si occupa l'articolo 4.

D'accordo col senatore Arrivabene, propone il seguente emendamento al numero 2 dell'articolo 1°, dopo le parole « l'industria agricola » aggiungere le altre: « l'azienda del caseificio in quanto si svolge nelle fattorie ».

BRUSA. Si unisce al senatore Casana nell'invitare il senatore Roux a recedere dal suo emendamento, e ciò per evitare l'invasione dello Stato nell'orbita della famiglia.

Anche le legislazioni straniere hanno tenuto conto della eccezione di cui al primo articolo. Vi è quindi un'esperienza già fatta ed il mutare, senza ragioni molto evidenti, potrebbe essere imprudente.

Conviene però col senatore Roux per ciò che riguarda la difficoltà di accertamento delle circostanze che costituiscono l'eccezione dell'articolo 1°.

ROUX. I discorsi dei senatori Casana e Brusa lo hanno confermato nel suo concetto. Non comprende perchè questa legge debba fare una eccezione per le persone appartenenti alla famiglia degli imprenditori o direttori di aziende industriali e commerciali. È questione di coscienza.

Se il padre di famiglia non ha questa coscienza deve soccorrere la legge. Rileva che ove non venisse accettato il suo emendamento, si creerebbe una vera concorrenza che potrebbe dar luogo a dei disordini; perciò vuole che la legge sia uguale per tutti e che non si crei una eccezione che può essere pericolosa e che fa danno, non solo a coloro che lavorano, ma anche a coloro che non possono ribellarsi alla patria potestà.

BRUSA. Insiste nei suoi concetti e dice che qui si tratta di ordinamento di indole sociale, perchè il riposo settimanale è obbligatorio per tutti. La eccezione sancita in questo articolo rispetta il principio della patria potestà.

Osserva che nel progetto di legge non ricorrono gli estremi che si riscontrano nell'altro disegno di legge che è all'esame del Senato, e che riguarda la protezione degli esposti o dell'infanzia abbandonata e per il quale in alcuni casi si priva il padre della patria potestà.

Nulla vi è a temere se il padre richiederà, durante il giorno festivo, un determinato lavoro.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. La questione sollevata dal senatore Roux non si può circoscrivere nei confini in cui egli l' ha posta. Lo scopo del disegno di legge è quello di regolare il lavoro dei salariati in modo che siano sottratti alla ingordigia di chi non vuole conceder loro il riposo.

Osserva che qui non si disciplina il Codice civile nella parte che riguarda la patria potestà, e tanto meno il progetto può regolare il lavoro dei figli di famiglia.

Qui si legifera soltanto sul lavoro dei salariati e niente più. Perciò, pure apprezzando le considerazioni svolte dal senatore Roux, non può accettare il suo emendamento.

Quanto alla proposta del senatore Arrivabene, suffragata dal senatore Casana, osserva che essa è importante.

Ricorda però che il progetto è il risultato d'una diligente inchiesta compiuta con criteri obbiettivi, largamente suffragata da un *referendum* fatto dalla Società degli agricoltori. Il Governo si è preoccupato della questione del caseificio e ne fanno fede gli articoli 4 e 10 del progetto, dei quali l'oratore spiega la portata. Quindi, senza fare un'eccezione che parrebbe odiosa, crede che non convenga introdurre una modificazione che sarebbe in dissenso coi criteri che informano la legge.

CASANA. Anche a nome del senatore Arrivabene, ringrazia il ministro delle fatte dichiarazioni e ritira l'emendamento.

ROUX. Insiste nella sua proposta e dice di non capire perchè si debba fare una legge per sottrarre tutti i salariati alle ingordigie degli imprenditori, e non vi si debbano comprendere anche i figli di famiglia. Ciò gli sembra ingiusto economicamente e socialmente; perchè crede che autorizzando così la concorrenza, si andrà incontro a delle vere perturbazioni.

TASSI. Presenta il seguente emendamento: dopo il primo comma aggiungere: « nelle ore in cui è vietato il lavoro dei salariati, i negozi di vendita, magazzini e locali pubblici di qualunque genere dovranno restare chiusi al pubblico ».

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Prega il senatore Tassi di presentare il suo emendamento all'art. 4.

PISA. Dopo la presentazione dell'aggiunta del senatore Tassi che toglie di mezzo la concorrenza tanto temuta dal senatore Roux, lo prega di non insistere nel suo emendamento.

ARCOLEO, relatore. Ringrazia i senatori Arrivabene e Casana di aver ritirato le loro proposte.

Si associa alle osservazioni fatte dal ministro in merito all' emendamento del senatore Roux, il quale insiste nel concetto della concorrenza, che potrebbe costituire una deroga alla legge.

Ora l'aggiunta del senatore Tassi è un efficace rimedio e pertanto prega il senatore Roux di attendere che la proposta del senatore Tassi sia approvata, e di non insistere nell' emendamento.

ROUX. Quando sarà approvata l'aggiunta del senatore Tassi si dichiarerà soddisfatto, ma rileva fin d'ora che si chiuderanno le botteghe, ma si permetterà di lavorare nell'interno degli esercizi.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Osserva che l'articolo aggiuntivo del senatore Tassi riguarda solo gli esercizi di vendita e non è quindi in contraddizione con l'articolo 1; del resto si riserva di esprimere il suo parere sull'emendamento Tassi a tempo opportuno.

PRESIDENTE. Dà lettura degli emendamenti dei senatori Roux e Tassi.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'aggiunta formulata dal senatore Tassi deve essere rinviata all'art. 4 e dovrebbe essere subordinata all'applicazione di certe disposizioni per la chiusura obbligatoria di alcuni negozi, disposizioni che debbono emanarsi dalle autorità comunali locali.

ROUX. Propone che si rinvii la votazione dell'art. 1 a dopo che sia stato approvato l'intiero art. 4.

ARCOLEO, relatore. Osserva che se si sospende la votazione dell'art. 1, che contiene il concetto informatore della legge, è impossibile procedere nella discussione degli altri articoli.

CASANA. Osserva che vi è consenso generale sulla opportunità d'introdurre nella legge un concetto uguale a quello espresso nell'aggiunta proposta dal senatore Tassi, ed egli stesso ha proposto analogo emendamento.

Gli sembra pertanto che o l'una o l'altra formula sarà certamente accettata dal Senato; perciò il senatore Roux potrebbe abbandonare il suo emendamento.

ROUX. Dopo le dichiarazioni e le riserve fatte, egli accetta tutti i criteri esposti dagli oratori, ma non comprende perchè la sosta di riposo che deve essere obbligatoria per tutti, non sia tale per i componenti la famiglia; insiste pertanto nel suo emendamento.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio.

Non crede che l'approvazione dell'art. 1° debba essere subordinata all'approvazione dell'aggiunta presentata dal senatore Tassi, o di quella che presenterà il senatore Casana.

Il concetto dell'articolo è questo, che si deve dare il riposo ai salariati; qui non si parla nè di patria potestà, nè di rapporti di famiglia. Gli emendamenti Tassi e Casana riguardano solo gli esercizi pubblici e le rivendite.

DI MARZO. Osserva che non si tratta di un lavoro fatto nell'interno della famiglia, ma di un lavoro fatto in un'azienda aperta al pubblico. Non comprende come si possa accordare il riposo agli operai e non ai figli di famiglia.

ARCOLEO, relatore. Quando si tratta di padri sfruttatori dei propri figli, allora la cosa cade sotto l'impero del Codice penale. Il progetto non entra nelle relazioni tra padre e figlio.

DI MARZO insiste nel suo concetto.

PRESIDENTE. Il senatore Roux propone la soppressione di un inciso all'art. 1. Siccome la soppressione non si vota, pone ai voti il primo comma dell'art. 1.

È approvato dopo prova e controprova.

Il Senato quindi non approva l'emendamento proposto dal senatore Roux.

Il senatore Tommasini propone che invece di dire « periodo di riposo non inferiore ad ore 24 consecutive per ogni settimana » si dica « un giorno solare di riposo per ogni settimana ».

COCCO-ORTU, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Prega il senatore Tommasini di non insistere nel suo emendamento, perchè la formula delle 24 ore è più precisa ed è quella che è stata adottata in tutte le legislazioni.

TOMMASINI. Insiste nel suo emendamento, perchè la formula da lui presentata non dà luogo ad equivoci.

L'emendamento del senatore Tommasini, posto ai voti, non è approvato.

Si approva l'art. 1 nel testo dell'Ufficio centrale.

Senza osservazioni si approva l'art. 2.

SONNINO. All'art. 3 domanda schiarimenti sulla lettera *d* di questo articolo e chiede che sia tolta l'aggiunta dell'Ufficio centrale « e in tutte le industrie affini e similari ».

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio ed ARCOLEO, relatore. Dichiarano che erano già d'accordo nel sopprimere quest'aggiunta.

L'art. 3, così emendato, è approvato.

VISOCCHI. All'art. 4 domanda se nella dizione del n. 2 di questo articolo « industrie con processi tecnici continui » sia compreso anche il lavoro continuo delle macchine. A lui non sembra; perciò vorrebbe che si aggiungesse questo inciso: « quelle industrie che hanno un lavoro di macchine continuato, e ciò ristretto solamente a quei lavoratori che sono addetti alla custodia e all'andamento delle macchine ».

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Per eliminare ogni dubbio, accetta l'emendamento proposto dal senatore Visocchi.

ARCOLEO, relatore. Lo accetta anche l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ricorda che a quest'articolo è stata proposta un'aggiunta del senatore Tassi, ed un'altra del senatore Casana.

COCCO-ORTU, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Prega i senatori Casana e Tassi di rinviare ad altra sede i loro emendamenti.

Crede che essi troverebbero posto in un articolo aggiuntivo dopo l'art. 10.

CASANA. Il ministro lo ha prevenuto; egli intendeva fare la medesima proposta.

TASSI. Consento.

SONNINO. Nota che la locuzione del n. 5 è troppo generica e che potrebbe essere eliminata.

COCCO-ORTU, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Dice che si verrà a specificazioni nel regolamento, perchè è impossibile in una legge fare una casistica infinita.

SONNINO. Perchè il regolamento non sconfini occorrerebbe dire: « industrie che rispondono a necessità di pubblici servizi ».

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio, ed ARCOLEO, relatore. Insistono perchè sia mantenuta la dizione del n. 5.

TASSI. Propone che il n. 5 sia trasportato in fondo all'articolo, e diventi così il n. 12.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Accetta.

ROUX. Vorrebbe che al n. 12 fosse eliminato l'inciso « anche se vi sia annessa la vendita di altri generi », per non eccitare i rivenditori di generi di privativa e far concorrenza ad altri commercianti.

ARCOLEO, relatore. Osserva che le condizioni delle rivendite di generi di privativa in vari Comuni, hanno consigliato la dizione di questo numero.

Non comprende poi il pericolo temuto dal senatore Roux.

ROUX. Insiste nella sua proposta, anche perchè non ama nelle leggi le cose superflue.

ARCOLEO, relatore. Insiste nel voler mantenuto il testo dell'Ufficio centrale.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Giustifica la disposizione del n. 12 senza la quale in parecchi piccoli Comuni non si troverebbe ad appaltare una rivendita di generi di privativa.

BRUSA. Ripiglia le osservazioni fatte dal senatore Sonnino al n. 5, e crede che si dia al ministro un potere regolamentare esorbitante.

Le risposte date al senatore Sonnino non lo tranquillizzano.

ARCOLEO, relatore. Dimostra che il timore che il regolamento possa sconfinare dalle disposizioni del progetto di legge non è fondato, e che se anche vi fosse nell'articolo in discussione una superfluità, essa non nuocerebbe.

PISA. Crede necessario mantenere il n. 5, perchè è indispensabile al buon andamento della legge.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. In seguito all'emendamento del senatore Tassi avverte che nell'ultimo comma dell'articolo, invece di dire: « nei nn. 1, 2, 3 e 5 », si dovrà dire: « nei nn. 1, 2, 3 e 12 ».

PRESIDENTE. Pone ai voti gli emendamenti dei senatori Tassi e Visocchi.

(Sono approvati).

L'art. 5 così emendato è approvato.

Il seguito della discussione è rimandato a domani.

Per l'ordine del giorno.

LEVI. Chiede che il progetto di legge per la nomina di una Commissione con l'incarico di indagare i servizi dipendenti dal Ministero della guerra, sia discusso prima di altri progetti di minore importanza.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Fa analoga proposta per il progetto di legge sulle solfare siciliane.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno, appena pronta la relazione.

Il Senato consente nelle proposte del senatore Levi e del ministro di agricoltura, industria e commercio.

La seduta termina alle 18.30.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 31 maggio 1907

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del vice-presidente FINOCCHIARO-APRILE.

La seduta comincia alle 9.5.

CIMATI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata antimeridiana, che è approvato.

Discussione del disegno di legge per proroga di provvedimenti a favore della marina mercantile.

FERRARIS MAGGIORINO premette che, sotto le modeste apparenze d'una legge di proroga, il disegno di legge racchiude uno dei più gravi problemi dell'economia nazionale, dipendendo dalla sua approvazione o no un ventennio di prosperità o di decadenza della nostra marina mercantile.

Si compiace che il ministro ritorni al concetto di riunire il problema delle sovvenzioni e quello dei premi di navigazione, lamentando per altro che nella soluzione di questi problemi non si sia tenuto conto degli studi fatti dalla Commissione Reale così degnamente ed alacremente presieduta dal compianto senatore Codronchi (Bene).

Dimostra l'inanità dei sacrifizi finora sostenuti, concludendo che premi e sovvenzioni non hanno impedito il decadere della marina mercantile, che non si è sviluppata se non per il trasporto degli emigranti, rimunerativo per sè stesso.

Attribuisce tale decadenza alla sua inferiorità tecnica ed economica in confronto delle marine estere, e però ritiene che ogni sforzo debba essere concentrato ad eliminare le cause di siffatta inferiorità.

Accenna alle sue molteplici cause, osservando che, oltre la protezione, non sempre opportuna, accordata ai materiali da costruzione, ai cantieri ed agli armatori, la sfrenata speculazione di borsa ha grandemente danneggiato lo sviluppo della marina italiana.

Accenna altresì ai modi migliori per risolvere i complessi problemi che alla marina medesima si connettono sia dal punto di vista tecnico che da quello economico, dichiarandosi in massima non favorevole a linee sovvenzionate e disposto, invece, a sostituire alla sovvenzione il credito navale.

Raccomanda che la soluzione del duplice problema sia immediata per le linee postali marittime interne, nel senso di accomunarne l'esercizio a quello delle ferrovie che vi si collegano.

Conclude affermando essere indispensabile affrontare intero e risolvere sollecitamente il problema della marina mercantile che costituisce uno dei maggiori interessi dell'Italia moderna. (Vive approvazioni — Molte congratulazioni).

FIAMBERTI lamenta il pessimismo cui è informato il discorso dell'on. Ferraris, osservando che se il Governo ha anticipato, con gravoso interesse, 500 milioni alla marina mercantile italiana, questa, dal 1861 in poi, ha creato dal nulla 545,000 tonnellate di ottimi piroscafi.

Nega che la marina italiana si trovi in condizioni di inferiorità in confronto di tutte le altre; mentre è vero purtroppo che essa non è protetta sufficientemente nei porti italiani e in quelli esteri contro la concorrenza della bandiera straniera, ma anche contro angherie e soprusi cui spesso va soggetta.

Proclama infine la superiorità tecnica dei costruttori navali italiani e loda lo spirito d'iniziativa dei nostri armatori, dimostrando la necessità di incoraggiare e favorire i patriottici sforzi con cui essi mirano a migliorare le condizioni della marina mercantile. (Approvazioni — Congratulazioni).

ORLANDO SALVATORE deplora il disinteresse del paese per tutto quanto concerne la marina mercantile (Bravo), lo sviluppo della quale oltrechè da tale disinteresse è anche inceppato dalla instabilità della legislazione a suo riguardo. Contraccolpo gravissimo ne è avvenuto all'industria delle costruzioni navali, che pure aveva cominciato ad esportare anche navi da guerra. E questa industria è quasi del tutto cessata, con grave danno per il paese.

Invoca quindi la sollecita presentazione di una legge che regoli in modo definitivo tutti i problemi inerenti alla marina mercantile.

Lamenta infine il ritardo con cui la Commissione Reale sui servizi marittimi ha proceduto ai suoi lavori (Bene).

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, all'on. Maggiorino Ferraris, il quale desidera che il problema dei premi sia risoluto insieme con quello della marina sovvenzionata, fa osservare come ciò risponde al criterio organico, con cui la Commissione reale dei servizi marittimi studiò tutto l'ampio argomento della protezione della marina mercantile.

Ma fra gli argomenti esaminati dalla Commissione reale ve ne sono dei più e dei meno urgenti. Fra gli importantissimi vi è quello della nuova sistemazione dei servizi postali e commerciali marittimi.

L'onorevole Ferraris vorrebbe che fin d'ora si stralciasse e si approvasse la parte del disegno di legge che riguarda l'esercizio di Stato di alcune linee di navigazione. Una decisione su questo punto appare prematura. Se ne discuterà quando prossimamente la Commissione della Camera presenterà la sua relazione su tutto intero il disegno di legge dei servizi marittimi.

Ricorda come per il ritardo nella presentazione del disegno di legge sui servizi marittimi, non imputabile all'attuale Governo, siasi resa indispensabile la proroga per due anni dei contratti vigenti. Confida che, prima della chiusura dei suoi lavori, il Parlamento approverà il disegno di legge, in modo che si possa provvedere alla sistemazione dei servizi per il prossimo ventennio, e non si rendano necessarie ulteriori proroghe.

MONTAGNA, relatore, osserva che, trattandosi ora di approvare una semplice legge di proroga, non è il caso di discutere in merito ai provvedimenti definitivi per la marina mercantile, che l'oratore invita il Governo a presentare al più presto.

La Commissione a tal proposito ritiene che sarà opportuno trattare congiuntamente il problema dei servizi sovvenzionati e quello dei premi alla marina mercantile.

MIRABELLO, ministro della marina, invia un saluto alla memoria del senatore Codronchi che fu benemerito presidente della Commissione Reale pei servizi marittimi.

Combatte l'asserzione dell'on. Ferraris-Maggiorino dell'inferiorità tecnica della marina mercantile, la quale invece è sempre sollecita ad attuare i perfezionamenti consigliati dal progresso tecnico; ma deve purtroppo convenire nella inferiorità economica di essa.

Governo e Parlamento dovranno pertanto studiare ed adottare provvedimenti, che diano modo di migliorare le condizioni della marina mercantile e di assicurare all'Italia quella potenza commerciale marittima, che sarà validissimo fattore della sua grandezza e della sua prosperità (Approvazioni).

Promette di affrettare lo studio di tali provvedimenti, tenendo conto delle osservazioni fatte dai vari oratori e dei lavori compiuti dalla Commissione Reale.

Circa i gravi fatti ricordati dall'on. Fiamberti, di navi italiane che hanno dovuto soffrire angherie e soprusi in porti stranieri, assicura che il Governo è conscio dell'alta importanza che ha la tutela della marina mercantile all'estero, e che non ha risparmiato nè risparmierà un'azione diligente ed energica, intesa ad esercitare questa tutela.

FIAMBERTI, per fatto personale, osserva che la questione da lui sollevata è stata anche oggetto di deliberazioni del Consiglio del contenzioso diplomatico. Spera che il Governo farà sì che presto cessi questo stato di cose.

(Il disegno di legge è approvato).

Presentazione d'una relazione.

CIMORELLI presenta la relazione sulla proposta di legge per una lotteria a favore dell'ospedale di Campobasso.

Seguito della discussione del bilancio della marina.

FRANCHETTI afferma che l'Italia deve avere una forza navale, che valga a farla temuta in caso di guerra e rispettata in tempo di pace. Ma perciò appunto la nostra forza navale deve essere commisurata alla potenzialità economica del paese. Dobbiamo bensì compensare colla massima preparazione la minor forza, di cui

possiamo disporre, traendo partito dalle eccellenti qualità della nostra gente di mare.

Dissente perciò nell'indirizzo del Ministero che tende, invece all'aumento degli organici. È convinto che anche l'organico attuale sia eccessivo; per guisa che si finisce con sacrificare l'allenamento alle costruzioni.

Non approva poi che, per mantenere in organico alcune navi vecchie e per far fronte alla relativa spesa del personale, si giunga fino a ritardare la costruzione delle navi nuove, con storni di stanziamenti, che non giovano alla sincerità del bilancio. (Interruzione dell'onorevole ministro della marina).

Ricordando la relazione sulle grandi manovre del 1905, afferma che l'allenamento è tuttora insufficiente, nonostante gli sforzi del ministro, appunto per la insufficenza dei fondi.

E dicendo queste cose alla Camera è convinto di rendere un grande servizio al paese (Interruzioni del ministro). Perciò torna a dichiarare che bisogna ridurre il numero delle navi, ridurre, se è necessario, anche l'organico del corpo Reale equipaggi e devolvere le economie ad un più intenso e più efficace allenamento.

Deve quindi fare molte riserve circa il disegno di legge, presentato dal ministro, per l'aumento degli organici degli ufficiali della marina e si augura che il ministro non insisterà per farlo discutere affrettatamente nello scorcio di questo periodo di lavori parlamentari.

Dalla esuberanza degli ufficiali, specialmente di vascello, in confronto dei mezzi disponibili, consegue non solo il loro scarso allenamento, ma anche la insufficiente selezione, specialmente nei gradi superiori. E dallo stesso fatto deriva anche un altro grave inconveniente, quello della esistenza nei nostri arsenali di molti posti o superflui o addirittura nominali; ciò che impedisce una vera ed utile riorganizzazione industriale degli arsenali stessi.

A questo proposito si dichiara contrario al sistema di adibire ad impieghi tecnici o amministrativi gli ufficiali di vascello. In generale afferma la necessità di tener nettamente distinte le varie funzioni, la militare, la industriale e l'amministrativa, affidando queste due ultime all'elemento borghese.

Afferma pure la necessità della più rigida oculatezza nelle costruzioni navali, augurandosi che, dopo l'inchiesta, un migliore indirizzo sia prevalso in questa materia, in ogni parte, come gli consta che, per merito del ministro, è prevalso per le corazze. Segnala in proposito i suggerimenti della Commissione d'inchiesta.

Ricorda, citando gli esempi della recente guerra russo-giapponese, che un'armata inferiore per velocità, per cannoni e per projettili, nonostante qualsiasi eroismo, è fatalmente destinata ad essere distrutta. Si augura che questo ricordo valga di insegnamento al Governo, al Parlamento e al paese (Vive approvazioni — Congratulazioni — Commenti).

La seduta termina alle ore 12.35.

SEDUTA POMERIDIANA.

Presidenza del vice-presidente GORIO.

La seduta comincia alle 14.5.

MORANDO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

BIANCHI EMILIO, rilevando un'affermazione fatta ieri dall'onorevole Chiesa, dichiara che la causa di monsignor Carli, vescovo di Sarzana, non è punto diretta contro gli asili d'infanzia, ed è la giusta rivendicazione di diritto.

CHIESA insiste che la causa è diretta a diminuire i proventi dell'asilo d'infanzia di Avenza.

(Il processo verbale è approvato).

PRESIDENTE. Ha chiesto un congedo il deputato Felissent.

(È conceduto).

Interrogazioni.

AUBRY, sottosegretario di Stato per la marineria, assicura l'onorevole Santini che il Ministero della marina sarà rappresentato nella conferenza internazionale della Croce Rossa, che avrà luogo a Londra, da un tenente colonnello medico.

SANTINI si dichiara soddisfatto.

VALLERIS, sottosegretario di Stato per la guerra, risponde al deputato Giacomo Ferri che essendo stata eretta in parrocchia la chiesa di San Francesco a Ripa, una piccola parte dell'orto della caserma Lamarmora fu ceduta per la erezione d'una camera mortuaria; ed altra parte poi perchè fosse adibita ad ospizio di fanciulli.

FERRI GIACOMO lamenta che i bersaglieri siano stati privati di un terreno, che essi avevano reso fecondo col loro lavoro e coltivato per migliorare lo scarso loro nutrimento; e ciò per appagare le bramosie dei frati di San Francesco, non ostante le giuste resistenze del comandante del reggimento; lo lamenta anche perchè fu stabilito per quella cessione un prezzo derisorio a danno dei contribuenti (Approvazioni all'Estrema Sinistra).

VALLERIS, sottosegretario di Stato per la guerra, dichiara che il contratto sarà fatto dal Demanio (Interruzioni all'Estrema Sinistra — Rumori).

POZZO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde all'on. Pala che quanto prima sarà nominato il pretore nella pretura di Castelsardo, nella quale frattanto fu inviato un reggente.

PALA si dichiara soddisfatto, facendo voti che sia abrogata la legge che autorizza le vacanze delle preture.

CIUFFELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, assicura l'on. Placido che il Ministero dell'istruzione pubblica è pronto a concorrere col Comune nella spesa per i restauri della chiesa di San Lorenzo in Napoli.

PLACIDO ritiene che il Governo debba assumere l'iniziativa di quei restauri, trattandosi di un monumento che interessa tutta la nazione ed assicura che la città di Napoli sarà orgogliosa di secondare tale iniziativa (Bene).

CIUFFELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, attribuisce agli enti locali il dovere di restaurare i loro monumenti. Il Governo può soltanto concorrervi.

Svolgimento di una proposta di legge.

LARIZZA chiede alla Camera di prendere in considerazione una proposta di legge per una tombola per l'istituzione di un ricovero di maternità in Melito Porto Salvo (Vivi rumori).

LACAVA, ministro delle finanze, non si oppone, pur notando l'accoglienza fatta dalla Camera alla proposta.

(Dopo prova e controprova, la proposta non è presa in considerazione — Commenti animati).

Presidenza del presidente MARCORA.

Seguito della discussione del disegno di legge sull'ordinamento del servizio ferroviario dello Stato.

PANIÈ. Il poderoso discorso dell'onorevole ministro, lo ha convinto che, pur non risolvendo il problema dell'ordinamento ferroviario, il presente disegno di legge è necessario per disciplinare i congegni dell'Amministrazione ferroviaria e regolarne il riscontro finanziario.

A suo avviso per altro il disegno di legge è assolutamente manchevole per ciò che concerne la natura ed i limiti delle varie responsabilità.

L'art. 14 non stabilisce che la responsabilità degli amministratori per l'impiego del denaro; rimettendosi per il resto alla legge comune, nella quale l'oratore ravvisa una fonte di gravo dubbi.

Nulla invece dispone per ciò che concerne la responsabilità dello Stato. Invoca quindi schiarimenti in proposito.

Accenna per ultimo al personale, osservando che meglio sarebbe

stato dargli, con questa legge, assetto definitivo, e impedire le enormi sperequazioni che si verificano tra i ferrovieri, sia negli orari che nelle paghe.

Raccomanda al ministro di tener conto, per sentimento di equità, dello stato attuale di fatto in ciò che si riferisce al servizio legale e a quello sanitario; e di provvedere che il lavoro all'industria nazionale sia dato in modo continuativo (Vive approvazioni — Congratulazioni).

CARCANO, ministro del tesoro, si unisce alle considerazioni ieri svolte dal ministro dei lavori pubblici, limitandosi a dichiarare per suo conto che il disegno di legge provvede a un buon ordinamento della contabilità dell'azienda ferroviaria e a stabilire un efficace sindacato della Corte dei conti; e che in ogni modo nel regolamento si potrà tener conto di alcuni desideri manifestati in proposito durante la discussione.

Discute poi, rispondendo alle osservazioni dei vari oratori, la parte finanziaria del disegno di legge, rilevando che non si possono dimenticare i benefici indiretti che il paese ritrae da un più completo servizio ferroviario.

Riconosce che è in qualche parte cresciuto il coefficiente della spesa per l'esercizio: nega però che ciò sia avvenuto solamente per effetto dell'aumento del personale; e in ogni modo dichiara che l'Amministrazione ferroviaria, pure tenendo conto delle esigenze del servizio, non può prescindere da quelle dell'erario.

Espone poi in quale modo l'Amministrazione abbia potuto far fronte ai suoi impegni per circa 670 milioni; e conclude invitando la Camera ad approvare il disegno di legge che, tenendo conto dei risultati dell'esperienza e dei voti manifestati, migliora notevolmente lo stato attuale, ed è un primo passo sulla via del decentramento senza ledere il principio della responsabilità ministeriale (Vive approvazioni).

POZZATO svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a togliere qualunque concessione di esercizio dei treni di proprietà privata sulle linee ferroviarie dello Stato, e quanto meno a subordinare ogni eventuale concessione a tali condizioni da rendere impossibile qualsiasi monopolio ».

Rileva i danni che, nella sua regione, si verificano appunto in conseguenza di monopoli di trasporti con treni di una ditta privata, e confida che il ministro vorrà accettare il suo ordine del giorno.

(È approvata la chiusura della discussione).

DANEO, relatore, difende l'opera della Commissione dalle censure che le furono rivolte, notando che la Commissione medesima ha migliorato e completato il disegno ministeriale, e che oramai l'esercizio di Stato non ha più bisogno di essere affermato, poichè non si potrebbe più, per ragioni e per sentimento, abbandonare questo sistema.

Dimostra l'opportunità degli ampliamenti e delle innovazioni che la Commissione ha introdotto nel disegno di legge, nel senso di congegnare un organismo che, indipendemente dal valore delle persone, valesse a dare all'esercizio ferroviario statale un assetto definitivo che altresì rispondesse alle nostre tradizioni.

Rileva come le critiche fatte al disegno di legge e ai criteri sostanziali a cui si informa, siano assolutamente diverse e contraddittorie; e come, in ogni modo, nessuno abbia sostenuto una autonomia completa che sostituirebbe un Governo irresponsabile ad uno responsabile.

Nota che, con l'attuale ordinamento ferroviario, il ministro dei lavori pubblici non può avere notizia precisa del funzionamento dell'azienda ferroviaria; onde bisogna che a questo si provveda, dando al ministro i poteri necessari e al Parlamento e al paese le necessarie garanzie.

Non crede per ora attuabile il concetto, che pur vagheggia per l'avvenire, di affidare l'azienda ferroviaria ad un ministro sottratto alle vicende politiche del Gabinetto. Trova quindi, nelle condizioni presenti, più opportuno l'ordinamento proposto, nel quale se il ministro dei lavori pubblici non potrà esercitare un'azione positiva sua propria, avrà però ampio diritto di veto per i provvedimenti che non ritenga utili, cessando così uno stato di cose che, se fu necessario in via transitoria, non doveva certamente perpetuarsi (Bene — Bravo).

Circa la composizione del Consiglio d'amministrazione, illustra la necessità di far nominare dal ministro, anzichè di renderli elettivi, i rappresentanti del ceto industriale e commerciale, dall'azione dei quali, razionalmente armonizzata con quella della burocrazia, notevoli vantaggi deriveranno allo sviluppo dell'azienda ferroviaria.

Difende la proposta di dare al direttore generale voto deliberativo in seno al Consiglio d'amministrazione. Osserva poi che il disegno di legge, anche mercè le modificazioni introdottevi dalla Commissione, mira ad assicurare elasticità all'ordinamento ferroviario, incardinandolo su una logica distribuzione di funzioni e di responsabilità fra Consiglio d'amministrazione e direttore generale.

Lamenta che nell'organizzare l'esercizio dello Stato non si siano attuati i propositi di decentramento che da tutti erano accarezzati e sia stato di soverchio accresciuto il personale direttivo, con forte aggravio finanziario e con inciampi nel servizio; assicura però che il disegno di legge, con le sue disposizioni circa il personale, le direzioni aggiunte, i possibili aggruppamenti, mira ad eliminare molti degli inconvenienti attuali. (Vive approvazioni — L'oratore si riposa).

L'oratore, riprendendo il suo discorso, riconosce che mentre è pletorico l'organico di taluni servizi centrali, insufficiente è invece il personale di altre categorie e principalmente quello addetto al movimento. E del pari osserva che mentre assai lauti sono gli stipendi dell'alto personale, scarsi invece sono i corrispettivi assegnati al personale inferiore che pur disimpegna mansioni di grande importanza.

Pone in evidenza l'opportunità di seguire norme eque ed umane circa il trattamento di pensione degli impiegati ferroviari in modo da appagare giuste aspirazioni, pur salvaguardando gli interessi dell'erario.

Passando alla tariffe, riconosce l'importanza della funzione che loro è assegnata nel favorire l'incremento economico del paese, ma osserva che tale funzione, salvo casi eccezionali, non deve esagerarsi sino al punto da privare l'azienda ferroviaria del corrispettivo dei servizi resi.

Confida però che si faccia uno studio arganico e razionale su tutta questa complessa materia; e per l'approvazione delle tariffe ritiene che il procedimento migliore sia quello proposto dalla Commissione, cioè del decreto Reale da convertirsi in legge.

Difende l'istituzione della Commissione di vigilanza parlamentare, dalla quale mentre non è da temersi il danno dell'ingerenza parlamentare nell'azienda ferroviaria, sono da aspettarsi notevoli vantaggi.

Raccomanda alla Camera l'approvazione del disegno di legge che se non è perfetto è pure tale da assicurare alle ferrovie dello Stato un ordinamento atto a rispondere ai bisogni ed alle aspirazioni del paese (Vivissime approvazioni — Molti deputati si congratulano con l'oratore).

ABIGNENTE, relatore, ritiene che la Camera riconoscerà la necessità e la urgenza di questo disegno di legge e respingerà qualsiasi sospensiva in qualunque forma fosse proposta; essendo indispensabile uscire dal presente stato provvisorio di cose e dovendosi attendere ad un preciso impegno legislativamente assunto.

Afferma necessario approvare senza ritardo l'assetto definitivo dell'esercizio di Stato, anche per affermare la irrevocabilità di questo, e la impossibilità di ritornare all'esercizio privato.

Venendo poi alla parte finanziaria della legge, nota che con essa si stabilisce il principio dell'autonomia finanziaria di questa amministrazione, che infatti gerisce direttamente le proprie entrate e le proprie spese, versando al tesoro i soli supori attivi dell'esercizio.

Naturalmente questa autonomia finanziaria deve essere contemperata coi principî del nostro diritto pubblico. Epperò si ammette il controllo consuntivo, e nei casi più gravi e non urgenti anche il controllo preventivo.

Si sottopone poi, nè sarebbe possibile diversamente, il bilancio ferroviario al sindacato parlamentare.

Rileva che il disegno di legge traduce in atto le idee ed i suggerimenti di coloro, che il Parlamento riconosce come maestri in materia di finanza, primo fra tutti l'on. Rubini.

Riconosce che debbano infrenarsi le spese; ma non crede possibile, almeno per ora, determinarne le percentuali, come è stato proposto.

Esorta in proposito il Parlamento a non dimenticare che per molti anni ancora, nonostante l'aumento del traffico, il prodotto netto diminuirà, perchè i maggiori introiti saranno superati dalle maggiori spese, che dovranno ancora incontrarsi per mettere in pieno assetto il nostro patrimonio ferroviario.

Nota infine che questa legge lascia libera la via ad ulteriori miglioramenti. Ed anche per questa ragione esorta la Camera ad approvare la legge (Vive approvazioni — Congratulazioni).

MORANDO ha presentato il seguente ordine del giorno, firmato anche dall'on. Da Como:

« La Camera invita il Governo a pattuire colla società concessionaria dell'esercizio della Brescia-Iseo tutte le maggiori garanzie perchè siano mantenute le attuali condizioni così pel numero delle corse come per gli orari, per le tariffe, pel materiale e pel personale ».

Nota che, mentre per quasi tutte le nostre linee si passa dall'esercizio privato a quello di Stato, per questa linea si tratta, invece, di passare dall'esercizio di Stato a quello privato. Il meno che si può dunque chiedere è che questo passaggio, se avverrà, non peggiori le condizioni del servizio.

CHIESA aveva presentato il seguente ordine del giorno: « La Camera per la eventualità della cessione dell'esercizio della linea Brescia-Iseo quando mai non fosse il caso di proporsi invece lo esercizio di Stato anche per la costruenda Iseo-Edolo, invita il Governo a pattuire con la società concessionaria tutte le maggiori garenzie perchè siano mantenute le attuali condizioni così pel numero delle corse come per gli orari, per le tariffe, pel materiale e pel personale, non dimenticando le necessità della difesa patria ».

Lo ritira e si associa a quello dell'on. Morando.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici, per le ragioni dette nel suo discorso di ieri, non può accettare l'ordine del giorno degli onorevoli Saporito e Bissolati, nè quello dell'on. Cavagnari, che tendono al rinvio totale o parziale della legge. Prega anche l'on. De Nava di non insistere nel suo ordine del giorno. Quanto agli altri che riguardano questioni speciali, possono essere ritirati con riserva di ripresentarsi agli articoli relativi.

(Tutti gli ordini del giorno sono ritirati con riserva di quelli, che si riferiscono agli articoli. La discussione generale è chiusa).

Votazione segreta.

MORANDO, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE annunzia il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

Proroga delle disposizioni relative alla marina mercantile:

Favorevoli 208
Contrari 46

(La Camera approva).

Presero parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Agnesi — Albasini — Albertini — Albicini — Arigò — Arlotta — Arnaboldi — Artom — Astengo — Aubry.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Baragiola — Baranello — Barnabei — Barzilai — Battaglieri — Benaglio — Bertarelli — Bertolini — Bianchi Emilio — Bologneso — Bona — Bonicelli — Botteri — Bovi — Bracci — Brizzolesi.

Camera — Campus-Serra — Capece-Minutolo — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Carmine — Carugati — Cascino — Cassuto — Cavagnari — Colli — Centurini — Cesaroni — Chiappero — Chiapusso — Chiesa — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Cicarelli — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Colajanni — Compans — Cornalba — Costa Andrea — Costa Zenoglio — Cottafavi — Credaro — Crespi — Curioni — Cuzzi.

Da Como — Dagosto — D'Alife — Daneo — Danieli — Dari — De Asarta — De Bellis — De Felice-Giuffrida — Dell'Acqua — Della Pietra — De Michele-Ferrantelli — De Michetti — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Riseis — De Seta — De Viti De Marco — Di Cambiano — Di Rudinì Antonio — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano Giuseppe — Donati.

Facta — Faelli — Falaschi — Falcioni — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Fallotti — Fasce — Felissent — Ferraris Carlo — Ferri Giacomo — Fiamberti — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Fortunati Alfredo — Furnari — Fusco.

Galletti — Galli — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gianturco — Giardina — Giolitti — Giovagnoli — Giovanelli — Giuliani — Goglio — Gorio — Graffagni — Guarracino — Guastavino — Gucci-Boschi.

Jatta.

Landucci — Larizza — Lazzaro — Leali — Leone — Libertini Gesualdo — Loero — Lucernari — Luciani — Lucifero Alfonso — Lucifero Alfredo — Luzzatto Riccardo.

Magni — Majorana Giuseppe — Malcangi — Malvezzi — Mango — Manna — Mantovani — Maraini Clemente — Maraini Emilio — Marazzi — Marcello — Marescalchi — Marinuzzi — Marzotto — Masciantonio — Masi — Masoni — Materi — Matteucci — Medici — Mendaia — Mezzanotte — Montagna — Montauti — Monti Gustavo — Morando — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo.

Negri de Salvi — Nitti.

Orlando Salvatore — Orsini-Baroni — Ottavi.

Pagani-Cesa — Pala — Paniè — Pansini — Pantano — Papadopoli — Pascale — Pasqualino-Vassallo — Pavia — Pescetti — Petroni — Placido — Podestà — Pompilj — Pozzato — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prinetti — Pugliese.

Rasponi — Rava — Ravaschieri — Reggio — Resta-Pallavicino — Riccio Vincenzo — Rizza Evangelista — Rizzone — Rocco — Rondani — Rossi Luigi — Rota Attilio — Rota Francesco — Rovasenda — Ruffo — Rummo — Ruspoli.

Salvia — Santamaria — Santini — Santoliquido — Saporito — Scaglione — Scalini — Scellingo — Schanzer — Sommola — Sili — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Sormani — Soulier — Spada — Spirito Francesco — Squitti — Strigari — Suardi.

Talamo — Tasca — Tecchio — Teso — Testasecca — Tizzoni — Torlonia Giovanni — Torlonia Leopoldo — Turati — Turbiglio — Turco.

Valentino — Valli Eugenio — Vecchini — Venditti — Vendramini — Veneziale.

Wollemborg.

Zabeo — Zaccagnino — Zerboglio.

Sono in congedo:

Agnetti.

Ballarini — Bernini — Borghese — Bottacchi.

Calleri — Camagna — Camerini — Capaldo — Cardani — Ciartoso — Curreno.

De Giorgio.

Fabri — Fracassi — Fulci Ludovico.

Giaccone — Ginori-Conti — Grassi-Voces — Guerritore.

Libertini Pasquale.

Marsengo-Bastia — Meardi — Morelli Enrico.

Niccolini — Nuvoloni.

Pellerano.

Raineri — Rastelli — Rebaudengo — Ridola — Romanin-Jacur — Ronchetti — Rossi Enrico.
Scorciarini-Coppola — Sesia.
Tanari — Targioni.
Valle Gregorio.
Weil-Weis.

Sono ammalati:

Aguglia.
Badaloni — Brunialti.
Celesia.
Fede.
Majorana Angelo — Mantica — Massimini — Mauri — Molli.
Rizzo Valentino.
Simeoni — Sinibaldi.
Villa.

Assenti per ufficio pubblico:

Gavazzi — Greppi.
Mariotti.

Presentazione di relazioni e di disegni di legge.

BERTOLINI presenta la relazione sul disegno di legge per nuovi organici degli uffici finanziari.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica, presenta un disegno di legge per la sistemazione giuridica dei maestri provvisori.

DANIELI presenta la relazione sulla proposta di legge d'iniziativa del Senato, per una tombola a favore della Lega navale.

Interrogazioni e interpellanze.

PAVIA, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto interroga il presidente del Consiglio, ministro degli interni, sulla mancanza di pronto buon senso, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza a Roma, in occasione dell'arrivo dei fanciulli degli scioperanti di Terni.

« Chiesa ».

« Il sottoscritto interroga il Governo sui gravissimi disordini di ieri in Roma.

« Santini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere se intenda migliorare la condizione dei maestri capi-musica dell'esercito.

« Compans ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se intenda presentare sollecitamente quei provvedimenti atti a rendere meno gravi le attuali condizioni economiche e morali degli ufficiali inferiori nei rapporti della carriera.

« Compans ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sui fatti avvenuti ieri in Roma all'arrivo dei figli degli operai di Terni.

« Bissolati, Tasca, De Felice-Giuffrida, Morgari, Zerboglio, Costa, Rondani, Turati ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici sul ritardo nel raddoppiamento del binario Montalto-Collesalvetti.

« Fiamberti ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se può comunicare alla Camera notizie precise circa i gravi fatti che si attribuiscono all'autorità di pubblica sicurezza di Napoli, nei rapporti con criminose associazioni locali, e circa i suoi dissidi con l'arma dei reali carabinieri, fatti che preoccupano grandemente la pubblica opinione di quella città.

« Salvia, Arlotta, Masoni, Guarracino, Rocco Marco, Strigari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per conoscere per quali motivi venne ritardata la presentazione della legge già promessa contro le sofisticazioni dell'olio di oliva, e se creda dover subito provvedere a questo urgente bisogno dell'olivicoltura.

« Jatta ».

« I sottoscritti interpellano il ministro degli interni, della guerra e della giustizia sulle gravi rivelazioni del giornale giudiziario *La Scintilla*, circa il favoreggiamento alla camorra da parte della polizia di Napoli, la quale ostacola anche l'opera di epurazione iniziata dai carabinieri.

« Giacomo Ferri, Morgari, Turati, Tasca, Rondani, Costa, Zerboglio, Bissolati ».

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, risponde subito alle interrogazioni relative agli incidenti avvenuti ieri sera in Roma.

La Camera conosce le vicende dello sciopero di Terni; sa che il Governo ha disposto perchè si fornissero i mezzi di viaggio ai figli degli operai serrati, che trovassero altrove asilo.

Ieri, alle 7, giungeva un gruppo di questi fanciulli. I rappresentanti dei partiti popolari e della Camera del lavoro avevano chiesto di recarsi in corteo ad accompagnarli.

La questura consentì, concordando l'itinerario. Ma propro alle 7 fu telefonato dall'on. Chiesa alla questura che il corteo intendeva mutare itinerario e passare per via Nazionale (Commenti).

La questura, dopo gli accordi intervenuti, non credette di poter consentire questo diverso itinerario. Giunti i bambini, la folla, in massima parte, si disponeva a seguire la via prestabilita, ma un piccolo gruppo volle, invece, ad ogni modo passare per via Nazionale (Commenti).

La forza pubblica aveva l'ordine di opporsi e si oppose. Ebbe luogo un conflitto. Sono avvenuti alcuni ferimenti tutti leggieri, salvo uno. L'oratore deve tributare una parola di sincero encomio a tutti i funzionari ed agenti della forza pubblica, e a tutti gli ufficiali e soldati, che colla calma, colla fermezza, colla equanimità evitarono conseguenze, che avrebbero potuto essere gravissime. (Vivissime approvazioni — Prolungato applauso).

CHIESA esclude di aver chiesto di sua iniziativa che fosse mutato l'itinerario del corteo. Afferma, invece, che scorse come una onda di volontà nella folla la quale decise di passare per via Nazionale. (Commenti).

Ne chiese perciò al questore il permesso; e ciò fece coll'assenso del commissario presente di pubblica sicurezza. Il questore si ricusò e così avvennero i dolorosi fatti, di cui è oggetto l'interrogazione. Ravvisa in questo divieto una menomazione delle pubbliche libertà. (Commenti — Rumori).

Lamenta che, davanti alla folla entusiasta ed irrompente, l'autorità di pubblica sicurezza non abbia compreso che era assurdo ostinarsi in un divieto, che non aveva ragione di essere. E così avvenne che i cordoni di truppa furono rotti e la truppa dovette ritirarsi. Ciò perchè la folla non crede alla serietà di certi divieti, troppo frequenti, troppo poco giustificati, e troppo raramente mantenuti (Commenti), nè si lascia intimorire dal troppo frequente intervento della truppa, la quale dovrebbe scendere in piazza rarissime volte, e solo in casi gravissimi, ma in questi casi dovrebbe rimanere padrona della situazione (Commenti vivi e prolungati).

Deplora che l'autorità abbia la fobia delle bandiere, delle musiche e soprattutto del popolo riunito in piazza (Commenti — rumori), mentre per virtù di popolo principalmente si è fatta l'Italia (Rumori — Segni di impazienza).

Non è questo Governo che può inspirare alle autorità politiche diversi sentimenti (Vivi rumori — Commenti).

SANTINI premette che sarebbe stato opportuno far giungere quei fanciulli in altra ora. Si associa poi all'encomio rivolto dal presidente del Consiglio al personale di pubblica sicurezza, ai soldati ed agli ufficiali, che ieri, nonostante le aggressioni e le provocazioni, diedero prova di una calma e di una moderazione veramente eroiche (Vive approvazioni).

Afferma che le madri di quei fanciulli non se ne erano separate perchè servissero di pretesto a dimostrazioni clamorose e incivili (Vivissime approvazioni) esponendoli ad un pericolo evidente (Commenti — Approvazioni).

Il vero è che non si volle fare un atto di umanità, ma un atto politico, che non può non essere deplorato (Approvazioni).

Non comprende come non sia stato arrestato il deputato Chiesa, reo di flagrante reato (Viva ilarità — Approvazioni), che rivolse al popolo parole eccitanti alla rivoluzione (Vivi commenti). Condanna altamente e queste parole e gli atti incivili, e dichiarasi soddisfatto dell'opera e delle risposte del presidente del Consiglio (Vivissime approvazioni — Applausi).

BISSOLATI nota che i fatti di ieri si possono caratterizzare per la inutilità della violenza esercitata così da una parte come dall'altra. Fu inutile la violenza della folla, che volle a forza rompere i cordoni di truppa per mutare itinerario (Commenti). Ma fu inutile, e perciò odiosa, la repressione delle autorità politiche (Commenti). Se anche la folla fosse passata per via Nazionale, nessun danno serio, nessun serio turbamento sarebbe avvenuto (Vivi commenti — Rumori). Tanto è vero che passò, ma subito spontaneamente si avviò verso la Casa del popolo.

Le autorità presenti ai fatti, invece di eseguire ciecamente gli ordini, avrebbero dovuto rendersi conto della situazione. E allora un doloroso conflitto si sarebbe evitato e non si sarebbe sparso il sangue (Commenti).

Tutti gli uomini di buona volontà devono desiderare sinceramente che queste scene di violenza non abbiano a ripetersi (Commenti — Approvazioni e applausi all'Estrema sinistra).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, riconosce che tutti, a qualunque partito appartengano, debbono adoperarsi ad evitare atti di violenza (Approvazioni), ma gli atti di violenza furono compiuti dalla folla, che volle arbitrariamente mutare l'itinerario prima concordato.

Il questore e gli egregi e valentissimi funzionari, da lui incaricati di regolare il servizio ben fecero a non permettere il passaggio per via Nazionale di una enorme folla, in cui erano molti torbidi elementi; perchè, se l'avessero permesso, avremmo ora a deplorare fatti molto più gravi di quelli che si sono verificati (Vivissime approvazioni).

La seduta termina alle 20.

DIARIO ESTERO

Ritornano in campo le voci di prossimo scioglimento della Duma. I giornali di Vienna dicono che quei circoli politici sono informati che il Consiglio dei ministri russo, dopo il rifiuto della Duma di approvare un voto di condanna degli atti terroristici, radunatosi il 28 corrente, decise di proporre allo Czar lo scioglimento anche della seconda rappresentanza popolare.

Un dispaccio da Pietroburgo alla *Politische Correspondenz* conferma queste notizie e dice che ormai sono completamente svanite le speranze d'una pacifica cooperazione fra la Duma e il Governo. Lo stesso Stolypine, il quale finora s'era opposto risolutamente all'intenzione di sciogliere la Duma, dispera che questa possa dedicarsi a un lavoro calmo. Il Consiglio di ministri tenutosi la notte del 28 corr. sarebbe stato dedicato esclusivamente alla decisione sulle sorti della Duma.

***

L'agitazione in Portogallo per lo scioglimento delle Cortes si fa maggiore; i Consigli comunali di Lisbona e altre città hanno protestato energicamente.

I membri della disciolta Camera hanno fatto un memoriale al Re nel quale enumerano i progetti approvati per provare che la Camera non sollevò difficoltà contro il Gabinetto e dichiarano che una dittatura avrebbe una ripercussione molto seria sul sistema finanziario del paese.

Alcune Commissioni, composte della maggioranza dei membri della Camera dei pari e della minoranza della Camera dei deputati e dei monarchici membri dell'opposizione contro il Gabinetto, avevano sollecitato dal Re Carlo per l'intermediario del presidente del Consiglio una udienza onde esaminare il modo di ottenere che il Governo della nazione sia ristabilito sopra le basi della sovranità nazionale. Secondo un recente dispaccio da Lisbona, quest'udienza sarebbe stata accordata ieri l'altro dal Re, il quale avrebbe ricevuto i reclami dicendo: « Li ricevo e li appoggerò presso il mio Governo ».

***

La situazione in Macedonia comincia a destare serie preoccupazioni nei circoli politici.

I passi fatti dagli ambasciatori di Russia e di Austria a Costantinopoli per indurre la Porta ad accettare le proposte degli agenti civili destinate a migliorare l'amministrazione della giustizia nei vilajet macedoni, sono stati infruttuosi.

Continuano intanto gli eccessi delle bande, nonostante tutte le misure repressive decretate dal Governo turco d'accordo con le potenze. Fra queste misure figurava anche la caccia alle bande greche e bulgare sul lago di Jenidze. Ma tutto l'apparato spiegato intorno al lago risultò completamente inutile, perchè buona parte delle bande, avvisate a tempo dei provvedimenti decretati contro di loro dal Governo turco, riuscirono a mettersi in salvo primachè giungessero le truppe turche. Anzi con questi provvedimenti, messi in pratica senza la dovuta energia e con la consueta lentezza delle autorità turche, si ottenne l'effetto opposto a quello desiderato, perchè le bande, che prima si tenevano nascoste sul lago di Jenidze, dovendo abbandonare per forza il loro quartiere generale, si diedero a scorrazzare nelle regioni circostanti, commettendo ogni sorta di eccessi.

***

La rivolta nella Cina meridionale non è ancora domata.

Un dispaccio da Amoy ai giornali di Londra in data di ieri dice:

« A sud di Amoy vi sono quarantamila ribelli; trentamila di essi sono guidati da buoni capi. Lo spirito di ribellione si estende alle città vicine ad Amoy. Il Vicerè di Fu-tcheu ha spedito sul luogo ottomila soldati. Si attendono navi da guerra ».

Però il corrispondente del *Morning Post* da Schangai assicura che la rivolta nella provincia di Kuang-tun non è di così grande importanza come sulle prime sembrava e le cause sono puramente locali. Tuttavia i disordini dimostrano il malessere che regna in Cina e rivelano l'ostilità contro gli stranieri e il malcontento contro il Governo. Il corrispondente aggiunge « essere rassicurante il fatto che il Governo cinese è armato ora molto meglio di sette anni fa. L'esercito è più forte e l'esperienza del movimento dei « boxers » rese il Governo di Pekino più saggio ».

***

Si telegrafa da Pekino, 31:

« Un rescritto imperiale ha sanzionato la proposta del vicerè della Manciuria per la riorganizzazione di quelle provincie.

« Ciascuna provincia avrà un Yamen, un vicerè e dei governatori in capo. Sarà divisa in due segretariati

che si occuperanno dell'ammistrazione della Provincia, delle nomine e dei mutamenti dei funzionari e degli affari che si riferiscono alla riorganizzazione.

« Ciascuna provincia sarà divisa in sette dipartimenti corrispondenti ai sette ministeri di Pechino; i funzionari posti alla testa dei segretariati prenderanno posto immediatamente dopo il vicerè ed i governatori.

« Un dipartimento speciale per l'esercito ed un Commissariato saranno stabiliti a Feng-Tien-Fou.

« Il vicerè avrà diritto di recarsi a Pechino per essere ricevuto in udienza dall'imperatore tutte le volte che lo desideri ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ha ricevuto ieri, in privata udienza, il Consiglio direttivo dell'Associazione operaia costituzionale di Roma, che gli offrì, quale presidente onorario del sodalizio, i resoconti finanziari dell'Associazione e della visita all'Esposizione di Milano.

Il Sovrano s'intrattenne affabilmente con gli intervenuti, interessandosi vivamente agli scopi e all'opera dell'Associazione.

S. M. la Regina Madre, accompagnata da S. E. la marchesa di Villamarina e dal marchese Guiccioli, si recò, nel pomeriggio di ieri, in automobile, scortata da ciclisti, al teatro Adriano ed assistette all'ultima rappresentazione del *Battista* del maestro D. Giocondo Fino.

Il numeroso ed elegante pubblico che riempiva il teatro fece all'Augusta Signora una grande ovazione, non appena la vide comparire in un palchetto del secondo ordine.

S. M. la Regina si trattenne in teatro fino al termine dello spettacolo, unendo i suoi vivi applausi a quelli del pubblico, tanto per l'autore che per gli esecutori della simpatica musica.

Per la festa dello Statuto. — Ricorrendo domani la festa nazionale dello Statuto, avrà luogo, alle ore 10 ant., nel viale di Porta Angelica, la rivista delle truppe di presidio che sarà passata da S. M. il Re. Quindi il Sovrano, con S. M. la Regina, inaugurerà la V gara di tiro a segno.

Nel pomeriggio i Sovrani assisteranno alla consueta annuale riunione generale della R. Accademia dei Lincei; e alla sera allo spettacolo della *girandola* a piazza del Popolo.

Durante il giorno la bandiera nazionale sventolerà dall'alto della Torre capitolina e degli edifici pubblici, che nella sera saranno illuminati.

La festa nazionale sarà solennizzata con numerose conferenze, banchetti di sodalizi ed opere di beneficenza.

V gara generale di tiro a segno. — La V gara generale al poligono della Farnesina sarà inaugurata domani alle ore 10 1\|2, presenti le LL. MM. il Re e la Regina. Il Comitato ha già diramati i biglietti di invito alle autorità, alla stampa ed ai privati; così nel giorno in cui l'Italia memore ricorda la morte di Garibaldi, la gioventù delle varie regioni inizierà il nobile cimento, e mostrerà come gli intendimenti di Lui siano apprezzati e seguiti.

Oltre ai premi già annunciati, ne sono pervenuti altri in buon numero in questi giorni, tra cui principali: un vaso cinese di porcellana dal Conte di Torino, un orologio d'oro dal Duca di Genova; una pendola d'argento dal Duca di Aosta; una sveglia cappuccina in bronzo dal Ministero del tesoro; un fucile 1891, una rivoltella e un bronzo artistico dal Ministero dell'interno; un fucile da caccia da quello dei lavori pubblici; una pistola Browning dal comune di Rossano; un servizio da caffè in argento e un binocolo dalla Commissione circondariale di Domodossola; un fucile da caccia da quella di Rossano; una coppa d'argento dell'avv. Durelli di Torino; un canocchiale e una sveglia in metallo dal cavalier Cocchi; un binocolo dalla Società di Cuneo; 200 lire d'oro dalla provincia di Pavia; una coppa d'argento dorato dal comune di Pavia; un servizio da liquori e un centro da tavola in argento e cristallo della Commissione circondariale di Pavia; una giardiniera in argento e cristallo dalla Società di tiro di Pavia; una pendola artistica dal comune di Desio; un orologio d'oro dal municipio di Savona; un orologio da quello di Buccino; una pistola Browning da quello di Isernia; un binocolo da quello di Venafro; una sveglia da quello di Cavarzere; e una da quello di Bocchigliero; una pendola da salotto da quello di Cassandrino.

È giunto pure lo scrigno con due coppe d'argento, veramente artistiche ed eleganti, donato dall'Unione delle società di tiro di Francia. Inoltre molti alti premi, anche importanti sono stati annunciati e perverranno in questi giorni.

Alle facilitazioni concesse devesi aggiungere il permesso ai tiratori stranieri di introdurre in franchigia alla frontiera le armi con le munizioni in quantità normale.

I cinematografi Moderno e Lumière daranno il ribasso del 50 per cento sui biglietti d'ingresso ai tiratori che mostreranno la tessera.

Nella diplomazia. — L'ambasciatore d'Italia presso S. M. il Sultano, marchese Imperiali, dopo il Selamlik, venne ieri ricevuto in udienza dal Sultano, al quale annunziò la visita del vice ammiraglio Di Brocchetti e presentò il colonnello Elia.

La visita del contrammiraglio avrà luogo il 19 corrente.

In Campidoglio. — L'annunziata seduta del Consiglio comunale di Roma, che dovevasi tenere iersera, venne rinviata per mancanza di numero legale.

Le proposte all'ordine del giorno passeranno in seconda convocazione.

A Garibaldi. — La commemorazione del 25° anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi sarà tenuta in Roma, a cura del Comitato parlamentare per le onoranze centenarie al generale Garibaldi, domenica 2 giugno, alle ore 17 1\|2. al Collegio Romano.

Oratore sarà il prof. V. A Vecchi (Yack la Bolina).

*** Il Comitato parlamentare ha fatto coniare la medaglia commemorativa per le onoranze garibaldine. È un pregevole lavoro dell'artista signora Lancellot-Croce. Da una parte rappresenta l'effigie di Garibaldi e dall'altra la figura allegorica della libertà e i motti storici: *Italia e Vittorio Emanuele — Roma o morte — Obbedisco!*

Necrologio. — A Napoli è morto ieri l'on. Francesco Siacci, senatore del Regno. Nato a Roma nel 1839 si segnalò giovanissimo negli studi e si laureò all'Ateneo romano nel 1861. Nello stesso anno caduto in sospetto al Governo papale, dovette battere la via dell'esilio e riparare a Torino ove si dedicò alla carriera delle armi, segnalandovisi per profondità di studi e coraggio, conseguendovi onorificenze e alti gradi fino a quello di tenente colonnello.

Fu successivamente professore di scienza militare alla Scuola di applicazione di Torino, professore di meccanica superiore in quella Università ed ora insegnava meccanica razionale all'Ateneo di Napoli.

Come ufficiale fece la campagna del 1866 e dopo il 1870 gli vennero affidate dal Governo speciali missioni in Germania ed in Austria.

Sedette alla Camera come rappresentante nel I collegio di Roma nelle legislature 13ª e 17ª.

Era senatore del Regno dal 10 ottobre 1892.

Era ascritto alle principali Accademie ed Istituti di scienze di Europa

Conferenza. — Iersera, nella grande aula del Collegio Romano, ebbe luogo innanzi ad pubblico eletto l'annunziata conferenza con proiezioni, del signor Emilio B. Morales sul tema: *La repubblica Argentina e l'Italia.*

Il conferenziere venne vivamente applaudito. L'introito dei biglietti venne devoluto interamente a scopo di civile beneficenza.

Esposizione di Belle arti. — In considerazione del continuo e crescente concorso di visitatori all'Esposizione di Belle arti di Roma la chiusura di essa venne prorogata al giorno 16 corrente.

Congresso geografico. — Il terzo congresso geografico tenutosi di questi giorni a Venezia, chiuse iersera i suoi lavori proclamando Palermo sede del congresso venturo.

Marina militare. — La R. nave *Curtatone* è partita da Syra per La Canea. La *Sterope* è partita da Taranto per Barry. L'*Archimede* è giunto a Songouldak.

Marina mercantile. — L'*Europa*, della Veloce, è partita da New York per Napoli. Da Aden ha proseguito per Bombay il *R. Rubattino* della N. G. I. Da Gibilterra ha transitato diretto a Genova il *Bologna* della Società Italia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

POTSDAM, 31. — Stamane alle 9 vi è stata la rivista delle truppe della guarnigione.

Vi assistevano il capo dello stato maggiore austro-ungarico, Holtzendorf, gli onorevoli senatori italiani Mangili e Colombo ed il conte Jacini, rappresentanti il Comitato dell'Esportazione di Milano del 1906, la deputazione del reggimento dei dragoni spagnuoli *Numancia*, i giornalisti inglesi e il delegato giapponese alla Conferenza dell'Aja.

L'imperatore è stato salutato da un triplice *urrà*.

POTSDAM, 31. — I giornalisti inglesi, dopo aver assistito alla rivista, hanno preso parte ad un *déjeuner* loro offerto nella serra del castello reale.

Alla fine del *déjeuner* è giunto l'imperatore, il quale si è fatto presentare parecchi giornalisti, ha conversato affabilmente con loro ed ha dato il benvenuto a tutti nel suo paese e nella sua casa.

Gli inglesi hanno gridato: *Hip! Hip! Urrà!* L'imperatore li ha ringraziati.

PARIGI, 31. — L'ammiraglio Buasse ha telegrafato al Ministero della marina che sotto la pressione dell'acqua le falle dello *Chanzy* si sono allargate. Le corazze si sono sollevate a poco a poco e la nave ha affondato a poppa nell'ultima notte.

Il personale è assolutamente incolume ed è stato imbarcato sulle navi presenti.

La maggior parte del materiale è stato salvato.

PARIGI, 31. — Il progetto che approva l'accordo firmato il 9 giugno 1906 fra la Francia e l'Italia, circa la riparazione di danni risultanti dagli accidenti sul lavoro, è stata approvato dal Senato.

PARIGI, 31. — All'Havre i Maitres d'Hôtel ed i camerieri dei piroscafi si sono dichiarati solidali con gli iscritti marittimi scioperanti.

I pescatori dovranno deporre i loro ruoli nel pomeriggio dopo aver ritirato i loro ordigni da pesca.

A Bordeaux gli inscritti marittimi, riunitisi stamani, hanno deciso in massima, in seguito a parola d'ordine venuta da Marsiglia, di mettersi in isciopero. Prenderanno definitivamente la decisione nel pomeriggio.

ALENÇON, 31. — La federazione della Sarthe-Ovest dell'Associazione del libero pensiero terrà un Congresso regionale domenica prossima ad Alençon. Una conferenza sarà tenuta da un pubblicista parigino sui doveri del Libero pensiero.

Coincidendo tale Congresso con la celebrazione della festa del *Corpus Domini* ad Alençon si temono disordini.

I cattolici invitano gli abitanti ad accompagnare la processione.

Il sindaco garantisce l'ordine pubblico.

PIETROBURGO, 31. — Criticando la discussione di ieri alla Duma la *Gazzetta della Borsa* conclude che la seduta sembrò più un *meeting* che un'assemblea parlamentare.

Lo *Slowo* accusa i cadetti di aver mancato di coraggio, qualificando intollerabili le violenze nelle provincie del Baltico, invece di condannare il terrorismo in generale.

Il *Recht* confessa che la sconfitta dei cadetti è risultata dalla alleanza di tutti i partiti contro la imperizia del presidente, ma spera che la cattiva impressione causata dalla sconfitta si dissiperà prontamente.

Il *Novoie Wremia* pubblica una lettera di Schoulguine, deputato di estrema destra, il quale ricorda di aver detto a bassa voce a Roditscheff alcune parole delle quali Roditscheff ha chiesto la ripetizione, che è stata invece vietata dal presidente. Queste parole erano: «Considerate che io non sono sotto il peso di una sentenza come Curko: se vi dichiarate offeso sarò sempre ai vostri ordini».

PARIGI, 31. — In seguito alla decisione presa ieri dal Comitato nazionale della gente di mare oggi hanno scioperato gli inscritti marittimi di quasi tutti i porti della Francia.

Gli equipaggi di numerose navi hanno abbandonato il servizio. Alcuni vapori sono partiti.

Finora non è stato segnalato alcun grave incidente.

PARIGI, 31. — *Camera dei deputati.* — Si approva la convenzione franco-tedesca firmata a Parigi l'8 aprile 1907 per la protezione delle opere artistiche e letterarie.

Si discute poscia l'interpellanza Klotz circa il congedo della classe 1905. Klotz dice di credere che nel periodo transitorio fra il sistema dei tre anni e quello dei due, bisogni applicare le misure più larghe e liberali (Applausi).

Il ministro della guerra, generale Picquart, risponde che sarà costretto, salvo avvenimenti straordinari, a congedare la massima parte della classe 1905 nel settembre prossimo.

Il ministro consentirà pure per misura di benevolenza a congedare un certo numero di soldati che erano stati dichiarati rivedibili dai Consigli di leva o che perciò hanno fatto soltanto un anno di servizio.

Il ministro dice che congederà pure il 20 dicembre i soldati con ferma di tre anni arrolati anteriormente alla promulgazione della legge sul servizio biennale. Le stesse misure saranno applicate all'esercito coloniale.

Ribot dice che il congedamento della classe 1904 al 25 settembre minaccia di lasciare l'esercito allo stato di scheletro. Sarebbe preferibile di procedere per gradi. Esso produrrebbe inoltre numerosi inconvenienti specialmente per quanto riflette la vita normale dei reggimenti di cavalleria. Se facciamo del sentimento, siamo sicuri di non potere difendere i nostri interessi mondiali. (Applausi).

Il ministro della guerra, generale Picquart, risponde che il movimento attuale delle rafferme è molto soddisfacente, soprattutto nella cavalleria.

Il ministro soggiunge: Resta inteso che se le condizioni previste dalla legge 1905 non si realizzeranno, il congedamento della classe 1904 sarà limitato.

Berteaux, presidente della Commissione per l'esercito, appoggia le osservazioni del ministro Picquart. Le difficoltà incontrate, egli dice, non sono tanto considerevoli quanto si potrebbe temere.

Il generale Picquart, rispondendo poi ad una domanda fattagli, spiega che i riservisti saranno chiamati al momento del congedamento della classe 1904 per le truppe di copertura in qualche reggimento di cavalleria, in ragione di una sessantina di riservisti per squadrone (Approvazioni).

La discussione è chiusa.

L'ordine del giorno puro e semplice, respinto dal Governo, è respinto dalla Camera per alzata di mano.

Quindi viene approvato, con 456 voti contro 56, l'ordine del giorno che approva le dichiarazioni del Governo.

POTSDAM, 31. — Durante la conversazione avuta oggi, dopo la colazione, coi giornalisti inglesi, che esprimevano il loro piacere pel viaggio fatto attraverso la Germania, l'Imperatore Guglielmo ha detto di essere soddisfatto per la lieta riuscita del viaggio e per l'occasione avuta di poter salutare in Germania coloro che sono alla testa della stampa inglese. L'Imperatore ha soggiunto che egli crede che questa visita avrà buone conse-

guenze; esso desidera che non soltanto i giornalisti inglesi ma anche altre notabilità influenti della politica dell'Inghilterra vengano in Germania a conoscere la vita tedesca. L'Imperatore ha detto che del Governo attuale inglese non conosce personalmente che il ministro della guerra, Haldane.

Parlando poscia della visita da lui fatta a lord Lonsdah e sir John Dunn, l'Imperatore ha dichiarato che esso approva grandemente il sistema che vige tra i piccoli proprietari dello Yorkshire e del Westmoreland e cerca d'introdurlo in Germania poichè le famiglie così organizzate forniscono buoni soldati.

PIETROBURGO, 31. — *Duma dell'Impero.* — S'intraprende la discussione della legge, già pubblicata dal Consiglio dei ministri il 6 gennaio 1907, che sottopone a giudizio l'apologia dei delitti.

La Commissione incaricata dell'esame della legge si è pronunciata contraria alla legge stessa a causa di mancanza di precisione giuridica.

La discussione è rinviata a lunedì. La seduta è tolta alle ore 6 pomeridiane.

La Duma terrà stasera una nuova seduta per discutere questioni di poca importanza.

PIETROBURGO, 31. — La Corte imperiale si è recata nella residenza estiva di Peterhof.

LONDRA, 31. — *Camera dei comuni.* — Si approva ad unanimità, in seconda lettura, il *bill* che istituisce una giurisdizione di appello in materia criminale.

La seduta è tolta.

TOLONE, 31. — Tutti gli inscritti marittimi dei quartieri di Tolone e del quinto circondario hanno abbandonato i loro posti.

Alcune scialuppe dello Stato hanno trasportato gli impiegati e gli operai degli arsenali che abitano fuori di Tolone.

Il rimorchiatore *Goliath* parte per Algeri per essere adibito al trasporto esclusivo delle merci. Una dozzina di controtorpediniere che si trovano a Marsiglia, in Corsica, a Biserta e ad Algeri sono state messe a disposizione dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per assicurare le comunicazioni postali.

MONACO DI BAVIERA, 1. — Vi sono state ieri per la prima volta le elezioni dirette per la Dieta bavarese.

Si conoscono i risultati di 133 su 163 collegi.

Sono riusciti eletti 83 del Centro, 23 liberali, 20 socialisti ed 8 conservatori.

NIZZA, 1. — Gli inscritti marittimi delle navi a vela hanno restituito le loro matricole.

Due vapori sono nel porto; uno di essi è partito per Genova, poichè il suo equipaggio è rimasto a bordo.

MADRID, 31. — *Senato.* — Il presidente del Consiglio, Maura, dichiara che il Governo non ha alcuna responsabilità nel ritiro del partito liberale dal Parlamento, ma che desidera invece vedere i liberali prender parte ai lavori legislativi.

PARIGI, 1. — Dispacci da Dunkerque, Le Havre e Bordeaux annunziano che i vari sindacati della gente di mare hanno approvato la decisione presa dal Comitato di difesa, che ha decretato lo sciopero.

A Dunherque è stato votato un ordine del giorno, nel quale si dice che nessuna nave francese deve prendere per ora il mare.

A Bordeaux lo sciopero sarà definitivo domani mattina.

VIENNA, 1. — Si conoscono i risultati di 80 elezioni per il Reichsrat, sulle 106 della Galizia.

Sono riusciti eletti 14 conservatori, 18 democratici, 4 socialisti, 14 del partito del popolo polacco, 9 del Centro polacco, 15 ruteni e 6 appartenenti ad altri partiti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 31 maggio 1907

Il barometro è ridotto allo zero........	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì..................	754.98.
Umidità relativa a mezzodì............	55.
Vento a mezzodì......................	W.
Stato del cielo a mezzodì..............	poco nuvoloso.
Termometro centigrado...............	massimo 25 9. minimo 13.9.
Pioggia in 24 ore.....................	2 9.

31 maggio 1907.

In Europa: pressione massima di 765 sulla Russia settentrionale, minima di 751 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso al sud, salito a 4 mm. altrove; temperatura irregolarmente variata; pioggie sparse.

Barometro: minimo a 758 sul Basso Adriatico, massimo a 762 all'estremo nord.

Probabilità: venti moderati tra nord e levante, cielo vario con qualche pioggia, specialmente al sud.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 31 maggio 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 25 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio ...	sereno	legg. mosso	23 0	16 8
Genova..........	3/4 coperto	legg. mosso	24 2	18 0
Spezia......... ...	1/4 coperto	calmo	25 1	16 2
Cuneo............	3/4 coperto	—	27 0	15 3
Torino...........	1/2 coperto	—	27 5	15 4
Alessandria.......	1/4 coperto	—	25 3	17 0
Novara	coperto	—	28 4	16 0
Domodossola	coperto	—	26 2	15 6
Pavia	3/4 coperto	—	26 0	14 4
Milano..........	coperto	—	26 9	15 9
Como	coperto	—	26 8	17 2
Sondrio...........	1/2 coperto	—	25 5	13 2
Bergamo.........	coperto	—	23 3	15 2
Brescia..........	3/4 coperto	—	26 0	15 8
Cremona	1/2 coperto	—	26 4	15 7
Mantova..........	sereno	—	28 8	15 8
Verona..........	sereno	—	24 1	14 2
Belluno	1/2 coperto	—	22 9	14 3
Udine............	sereno	—	20 8	13 8
Treviso...........	1/4 coperto	—	22 0	15 9
Venezia	sereno	calmo	21 0	16 8
Padova	sereno	—	22 5	15 2
Rovigo...........	1/2 coperto	—	21 0	12 8
Piacenza	3/4 coperto	—	23 8	14 3
Parma	1/4 coperto	—	22 4	15 5
Reggio Emilia....	1/4 coperto	—	21 4	17 0
Modena	sereno	—	21 1	13 8
Ferrara	sereno	—	20 7	12 9
Bologna	sereno	—	19 8	15 7
Ravenna	sereno	—	19 0	11 3
Forlì	sereno	—	19 6	15 8
Pesaro	sereno	mosso	19 6	15 0
Ancona	1/4 coperto	agitato	21 0	12 2
Urbino..........	sereno	—	15 2	12 0
Macerata	3/4 coperto	—	17 9	12 7
Ascoli Piceno	1/2 coperto	—	20 0	15 0
Perugia..........	1/4 coperto	—	25 4	12 4
Camerino	coperto	—	17 0	10 0
Lucca	1/4 coperto	—	23 0	13 8
Pisa	sereno	—	22 0	12 3
Livorno	sereno	calmo	22 5	15 5
Firenze	sereno	—	20 8	15 6
Arezzo..........	1/2 coperto	—	20 3	13 8
Siena	sereno	—	18 8	12 9
Grosseto	—	—	—	—
Roma...........	sereno	—	19 4	13 9
Teramo	coperto	—	18 1	15 7
Chieti	coperto	—	19 0	13 0
Aquila	coperto	—	15 0	11 3
Agnone	piovoso	—	17 4	11 3
Foggia	3/4 coperto	—	24 0	17 0
Bari	3/4 coperto	calmo	25 0	14 2
Lecce	3/4 coperto	—	27 4	15 0
Caserta..........	1/4 coperto	—	21 5	12 5
Napoli	sereno	calmo	19 7	14 1
Benevento........	3/4 coperto	—	21 0	13 6
Avellino.........	3/4 coperto	—	19 2	10 8
Caggiano.........	3/4 coperto	—	15 2	10 0
Potenza	coperto	—	17 0	10 0
Cosenza..........	sereno	—	25 5	13 7
Tiriolo...........	nebbioso	—	21 0	8 2
Reggio Calabria..	1/4 coperto	calmo	28 0	18 0
Trapani..........	3/4 coperto	mosso	22 1	17 5
Palermo..........	piovoso	agitato	24 4	15 1
Porto Empedocle..	piovoso	mosso	22 0	18 5
Caltanissetta......	coperto	—	23 0	12 8
Messina..........	coperto	calmo	22 7	14 4
Catania	coperto	calmo	25 7	16 7
Siracusa	coperto	calmo	26 9	17 2
Cagliari	sereno	legg. mosso	27 0	14 5
Sassari	sereno	—	16 1	13 0

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*